

256.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Bampo	4-14469 12095
Tattarini	7-00453 12087	Dosi	4-14470 12095
Interrogazione a risposta orale:		Bizzarri	4-14471 12096
Martino	3-00742 12088	Leonardelli	4-14472 12096
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Molinaro	4-14473 12097
Sartori	5-01692 12089	Cabrini	4-14474 12098
Muratori	5-01693 12090	Gerardini	4-14475 12098
Interrogazioni a risposta scritta:		Mattioli	4-14476 12099
Vito	4-14460 12091	Molinaro	4-14477 12103
Grasso	4-14461 12091	Leonardelli	4-14478 12103
Borghesio	4-14462 12091	Caccavale	4-14479 12104
Navarra	4-14463 12092	Baccini	4-14480 12105
Basile Emanuele	4-14464 12092	Baccini	4-14481 12105
Mazzuca	4-14465 12094	Bielli	4-14482 12105
Borghesio	4-14466 12094	Campatelli	4-14483 12105
Caccavale	4-14467 12094	Lembo	4-14484 12106
Azzano Cantarutti	4-14468 12095	Fragalà	4-14485 12106
		Fragalà	4-14486 12106
		Fragalà	4-14487 12106
		Molinaro	4-14488 12107
		Molinaro	4-14489 12108

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Agostinacchio	4-06541	III	Melandri	4-07944	XXXII
Ar dica	4-11064	IV	Messa	4-08141	XXXIII
Basile Domenico	4-11082	V	Nespoli	4-11065	XXXIII
Bellei Trenti	4-07265	VI	Novelli	4-11521	XXXV
Bergamo	4-11363	VIII	Novelli	4-11834	XXXVI
Bizzarri	4-06683	X	Parlato	4-08827	XXXVI
Boffardi	4-11635	XI	Parlato	4-09414	XXXVIII
Boghetta	4-11645	XI	Pasetto	4-11975	XXXIX
Borghезio	4-09482	XII	Perinei	4-09126	XL
Borghезio	4-09906	XII	Pezzella	4-02433	XLI
Borghезio	4-10621	XII	Pezzoli	4-10522	XLII
Capitano	4-04057	XIII	Provera	4-07846	XLV
Cardiello	4-11230	XIV	Rebecchi	4-06164	XLVII
Caruso Mario	4-06387	XIV	Rodeghiero	4-05217	XLVII
Cesetti	4-03759	XVI	Saia	4-06136	XLIX
Ciocchetti	4-04336	XVII	Saia	4-08153	L
Ciocchetti	4-09061	XVIII	Savarese	4-02760	LI
Costa	4-10890	XXI	Savarese	4-08507	LIII
Cuscunà	4-10861	XXI	Savarese	4-11580	LV
Gambale	4-04883	XXII	Scalia	4-06823	LVII
Garra	4-01682	XXIII	Storace	4-10828	LIX
Ghiroldi	4-06892	XXIV	Storace	4-10830	LIX
Hullweck	4-07766	XXIV	Storace	4-12836	LX
Lenti	4-11115	XXVI	Strik Lievers	4-06930	LX
Marenco	4-04482	XXVI	Tanzarella	4-09130	LXII
Marenco	4-10794	XXIX	Taradash	4-02020	LXIII
Mazzuca	4-07831	XXIX	Tofani	4-08218	LXIV
			Zaccheo	4-02097	LXVI
			Zen	4-06111	LXIX

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

venuta a conoscenza del parere favorevole espresso dal Consiglio dei ministri della UE alla riapertura del negoziato con la Turchia per modificare le condizioni di esportazione della produzione nocciolicola verso i paesi comunitari;

esaminata la situazione di grave rischio cui sarebbe esposta la produzione nocciolicola italiana, ove si consentisse il libero accesso alla proposta turca;

considerata la ricaduta negativa sul piano economico, occupazionale e sociale per centinaia di produttori del settore dislocati in territori dal difficile equilibrio economico al nord, al centro e al sud dell'Italia;

verificata l'iniziativa del Governo italiano che ha positivamente, fino ad oggi, contrastato la richiesta della Turchia e la contraddittoria posizione mediatrice della direzione generale agricoltura della Commissione;

considerata la proposta alternativa del Governo italiano come un'ipotesi di lavoro da cui partire per stabilizzare la situazione ed evitare il rischio devastante di una più ampia apertura alle esigenze turche;

considerata altresì la necessità di operare, a livello della UE, per garantire un necessario equilibrio nei rapporti con i paesi extra comunitari, equilibrio che non può prescindere dalla piena assunzione delle ragioni dei produttori comunitari e segnatamente in questo settore e in generale di quelli italiani;

impegna il Governo

a continuare nella positiva iniziativa intrapresa ed a verificare con il Parlamento il quadro di riferimento entro il quale ancorare ogni possibilità di conclusione della stessa a tutela della produzione nazionale del settore.

(7-00453) « Tattarini, Nardone, Magda Negri, Di Stasi, Paoloni, Montecchi, Rotundo, Oliverio, Di Capua, Procacci, Di Fonzo ».

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

MARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

da numerose fonti di stampa nazionali e locali risulta che, da tempo, si sarebbero svolti incontri presso il Ministero del tesoro presieduti dal capo di gabinetto dottor Carmine Lamanda, con la partecipazione del sindaco di Siena, del presidente dell'amministrazione provinciale di Siena, del presidente del Monte dei Paschi di Siena e di esponenti della Banca d'Italia;

nel corso di detti incontri, secondo notizie di stampa, si discuterebbero i futuri statuti del Monte dei Paschi Fondazione e del Monte dei Paschi SpA, la dotazione patrimoniale delle due istituzioni, gli assetti dei diritti di nomina da parte rispettivamente del Ministero del tesoro, comune e provincia di Siena, oltre ad altri argomenti sempre concernenti il processo di trasformazione del Monte dei Paschi in società per azioni prospettandosi altresì, di volta in volta, soluzioni a dir poco sorprendenti ed alludendosi, addirittura, nei consessi elettivi senesi, a future firme di « intese », « protocolli » o quanto altro del genere —:

se tali notizie corrispondano in tutto o in parte al vero;

nel caso che così fosse, se ritengano legittime ed ammissibili tali « trattative »

alla luce delle previsioni della legge n. 218 del 1990 e successivi decreti attuativi, nonché del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con particolare riferimento ai ruoli che autonomamente devono essere adempiuti dal consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro in termini rispettivamente di proposta, controllo e decretazione;

come si ritenga di conciliare gli effetti di tali suggestivi « incontri » con lo spirito e la lettera della direttiva emanata in data 18 novembre 1994 dallo stesso Ministro del tesoro in materia di criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni bancarie detenute dagli enti conferenti in materia di diversificazione del rischio degli investimenti;

se si ritenga che la ripartizione dei diritti di nomina e la rinuncia da parte del Ministro del tesoro ad uno o più di tali diritti possa essere oggetto di trattativa onde pervenire ad accordi tra istituzioni locali che, peraltro, già risultano amministrate da maggioranze politiche riferibili ad uno specifico partito politico;

quale peso si ritenga che abbiano « incontri e trattative » del genere e dove si ritenga possano approdare anche per comprendere la coerenza di tali atti con i principi generali riferibili ai processi di privatizzazione e correlativamente con gli indirizzi forniti alle numerose altre fondazioni che già hanno conferito il patrimonio in società per azioni di natura creditizia. (3-00742)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SARTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con le sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, la Corte costituzionale ha riconosciuto ai pensionati il diritto alla pensione di reversibilità con l'integrazione al minimo o il diritto all'integrazione al minimo anche sulla seconda pensione;

la questione dell'« integrazione al minimo » è oggetto da oltre vent'anni di divergenze fra legislatore ordinario e Corte costituzionale. Infatti il trattamento minimo è stato introdotto dalla legge 4 aprile 1958, n. 212, che all'articolo 10 stabiliva il principio per cui nessun pensionato potesse averne più di uno. Senonché la Corte costituzionale con una serie di 27 sentenze, iniziata con la n. 230/74, ha progressivamente esteso l'integrazione al minimo su tutte le pensioni di cui un cittadino poteva essere titolare, con la conseguenza di moltiplicare l'integrazione al minimo per il numero delle pensioni invece che per il numero dei pensionati. Ma è intervenuto nuovamente il Parlamento che, con la legge n. 638/83, ha ripristinato il concetto di unicità dell'intervento, disponendo che i pluripensionati possono ottenere una sola integrazione al minimo, subordinata alla sussistenza di un requisito reddituale, mentre le altre pensioni devono essere corrisposte « a calcolo ». La giurisprudenza della Corte di cassazione ha però interpretato tale normativa nel senso che i pluripensionati da epoca anteriore al 1983 potessero conservare anche per il futuro la seconda (o ulteriore) integrazione al minimo, sia pure nella misura « cristallizzata » al 1983. Al fine di imporre l'uguaglianza di trattamento fra pensionati vecchi e nuovi, la legge

n. 537/93 (articolo 11, comma 22) ha dettato un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge n. 638/83, chiarendo che dal 1983 in poi anche i pluripensionati da epoca anteriore dovevano essere soggetti alla medesima regola che l'integrazione al minimo spetta su una sola pensione e le altre vanno riliquidate « a calcolo ». Ed ora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/94, ha sostanzialmente stabilito che è giusto collegare l'integrazione alla persona e quindi concedere non più di un minimo per ogni pensionato, che è giusto riservare lo stesso trattamento ai pluripensionati vecchi e nuovi, ma, per esigenze di gradualità, coloro che prima del 1983 percepivano più pensioni possono continuare a fruire di più minimi, di cui uno a regime « cristallizzato » nella misura vigente nel 1983, purché il loro reddito, riferito all'anno 1983, non superi le lire 7.177.300;

la citata sentenza della Consulta n. 240/94 può essere interpretata in vari modi. In prevalenza, i giudici di merito stanno pronunciando sentenze orientate a favorire al massimo i pensionati, a scapito dell'INPS e quindi, inevitabilmente, del bilancio pubblico. Tali sentenze riconoscono ai pluripensionati il diritto di ottenere dodici anni di arretrati, anche se essi nel 1983 non avevano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'integrazione minima, scaturito da sentenze della Consulta intervenute dal 1985 in poi. Inoltre detta interpretazione considera come preclusivo della cristallizzazione solo il reddito superiore a lire 7.177.300 nel 1983, mentre il superamento del limite di reddito negli anni successivi non farebbe perdere il diritto alla cristallizzazione, ormai definitivamente acquisito;

considerato che non è ancora chiaro se l'INPS dovrà pagare, oltre agli arretrati, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria oppure no. Si tratterebbe comunque, secondo quanto risulta all'interrogante, di un esborso da capogiro: 50 mila miliardi nel primo caso, 25 mila miliardi

nel secondo, onere completamente sprovvisto di copertura finanziaria;

considerato inoltre che anche i ricorsi sono giunti a cifre *record*: 280.000 pendenti ed altri 40.000 già definiti che l'INPS ha perso —:

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

come e in quali tempi intendano provvedere alla copertura degli oneri in questione, tenuto conto che più tempo passa più sono i soldi che l'INPS spreca in spese legali, in quanto per legge l'Ente, nel caso in cui il magistrato dia ragione al ricorrente, deve dare immediata esecuzione al pagamento dovuto. (5-01692)

MURATORI. — *Ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se risponda a verità che il presidente della società Bain & Cuneo, Gianfilippo Cuneo, sia consulente del gruppo Olivetti e se tale società sia la stessa cui è stata affidata la valutazione delle offerte per il secondo gestore GSM;

se risponda a verità che il dottor Maurizio Caio, fratello dell'ingegnere Francesco Caio, amministratore delegato di OMNITEL e cioè del gruppo che si è aggiudicato la concessione per il secondo gestore del GSM, sia vicepresidente della Bain & Cuneo. (5-01693)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VITO, CALDERISI, TARADASH, STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, così come modificato dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1980, n. 384, detta norme in materia di installazione di distributori automatici di sigarette;

il Ministero delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con due successive circolari, del 24 gennaio 1992 ex del 3 agosto 1995, ha dettato i criteri applicativi della suddetta legge;

le circolari sopramenzionate appaiono in contrasto l'una con l'altra perché la prima dispone l'esame da parte degli ispettori dell'Amministrazione delle domande pervenute, mentre la seconda liberalizza la installazione degli impianti negando qualsiasi preventiva autorizzazione ministeriale;

tali disposizioni appaiono altresì in contrasto con le recenti iniziative di natura sanitaria, sia in ambito nazionale che in sede comunitaria, relativamente ai rischi collegati con l'abitudine al fumo (programma comunitario n. 8 «l'Europa contro il cancro», divieto di fumo in numerosi ambienti, sui voli nazionali, eccetera);

gli atti del Governo appaiono contrastanti e non chiari —:

quali provvedimenti intenda assumere in merito alle suesposte circolari al fine di definire con certezza gli orientamenti del Governo in merito alla installazione dei distributori automatici di sigarette. (4-14460)

GRASSO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sulle navi della SIREMAR, società di navigazione, è stato soppresso dal settem-

bre scorso il servizio sanitario espletato dal medico di bordo, sulla rotta Milazzo-Isole Eolie-Napoli, servizio istituito con legge del 20 giugno 1986 —:

quali iniziative intendano assumere per favorire il ripristino di detto servizio nell'interesse di passeggeri ed equipaggio. (4-14461)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la grave situazione di illegalità diffusa, che a Torino nell'area di Porta Palazzo e zone limitrofe si è venuta a creare a causa della presenza di numerosissimi spacciatori di stupefacenti, ricettatori, abusivi, venditori di sigarette di contrabbando e tossicodipendenti dediti alla microcriminalità — situazione favorita anche da rilevanti presenze di immigrati extra-comunitari e/o clandestini — impone l'adozione di interventi urgenti e mirati —:

se non intenda, in particolare, provvedere:

al ripristino dell'orario di apertura del posto di polizia sito nel mercato coperto di Porta Palazzo, che da circa due mesi è stato limitato alle ore 14;

ad assicurare reiterati controlli antidroga, possibilmente con intervento di unità cinofile, nei luoghi notoriamente «privilegiati» di spaccio, ed in particolare in corso Giulio Cesare n. 6, in via Bra e via Cuneo, in via S. Gerdil n. 5, in corso Regina Margherita n. 134 e nelle adiacenze della stazione Dora;

alla chiusura di tutti i locali pubblici che risultassero covi di spacciatori di stupefacenti, di tossicodipendenti dediti alla microcriminalità e di ricettatori in Corso Regina Margherita, via Bra, via Cottolengo e Corso Giulio Cesare;

allo spostamento del furgone di distribuzione di siringhe che attualmente opera in corso Giulio Cesare (presso ponte Mosca), la cui presenza, come denunciato da un sacerdote della vicina parrocchia di S. Gioachino, avrebbe attirato nella zona numerosissimi tossicodipendenti, con conseguente aumento della microcriminalità;

al ripristino della presenza - 24 ore su 24 - della postazione mobile dei Carabinieri in piazza Repubblica, angolo corso Regina Margherita, lato ex cinema Alcione.
(4-14462)

NAVARRA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero.* — Per sapere - premesso che:

ogniquale volta la situazione meteorologica nel comune di Petrosino (comune autonomo dal 1981) volge al peggio, viene a mancare l'erogazione dell'energia elettrica per molte ore;

in seguito a tale situazione numerose sono state le proteste dei cittadini presso la direzione competente dell'ENEL;

nonostante tutto, la situazione è sempre la stessa e non registra alcun miglioramento, causando non pochi disagi ai cittadini e agli operatori economici -:

quali siano le notizie in suo possesso sulla vicenda;

quali provvedimenti intenda adottare o ha già adottato per porre fine al problema.
(4-14463)

EMANUELE BASILE e LUIGI NEGRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che:

in data 14 dicembre 1994, due consiglieri comunali di Gazzaniga Vive, Giuseppe Bondioli e Giovanna Riboli, presentavano un esposto/denuncia al Prefetto di Bergamo, al Pretore di Clusone ed al segretario comunale di Gazzaniga (Bergamo), a seguito dello stato di disagio venutosi a creare in seno al consiglio comunale di Gazzaniga nella seduta del 12 dicembre 1994 per il « comportamento disinvolto » tenuto dal sindaco Antonio Baleri;

in tale seduta, infatti, il sindaco, al verificarsi di episodi di disordine in aula ed avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, dava applicazione all'articolo 15 del regolamento comunale, sciogliendo la seduta per non discutere ed accogliere una

serie di interpellanze e mozioni redatte seduta stante dai consiglieri comunali Bondioli e Riboli;

il forte dissenso esistente tra il primo cittadino Baleri ed il consigliere comunale Marco Masserini ha avuto per conseguenza la presentazione alla magistratura di una querela personale nei confronti del Baleri da parte del citato consigliere dando così inizio al P.P. nr. 1694/1995-21 del tribunale di Bergamo;

per dare corso ad una serie di opere pubbliche veniva convocato il consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di ventitrè punti all'ordine del giorno;

la prima seduta della summenzionata convocazione recava al primo punto dell'ordine del giorno la surroga del dimissionario consigliere comunale Franco Nembrini. Il consigliere Valeria Botta accettava di surrogare il dimissionario e prendeva posto nell'aula consigliere in data 30 maggio 1995;

giunti al dodicesimo punto dell'ordine del giorno, alla votazione delle « variazioni di bilancio 1995 », la segreteria comunale valutava erroneamente il risultato della votazione che registrava nove voti a favore, due astenuti e quattro contrari (l'errore di valutazione da parte della segreteria comunale risiedeva nella considerazione che per l'approvazione della variazione di bilancio fossero necessari dieci voti a favore anziché i nove conseguiti). L'errore in questione è stato causa di discussione e di rinvio dell'esame dei successivi punti all'ordine del giorno. Il giorno seguente, la segreteria comunale, riesaminato l'accaduto, riconosceva l'errore;

per proseguire la discussione degli altri punti all'ordine del giorno (dal tredicesimo al ventitreesimo punto), il consiglio comunale si riuniva la sera del 5 giugno 1995;

il punto n. 13, con delibera n. 33, veniva approvato con undici voti favorevoli (cinque astenuti);

il punto n. 14, con delibera n. 34, veniva approvato con nove voti favorevoli (sette contrari);

il punto n. 15, con delibera n. 35, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 16, con delibera n. 36, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 17, con delibera n. 37, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 18, con delibera n. 38, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 19, con delibera n. 39, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 20, con delibera n. 40, veniva approvato con nove voti a favore (sette voti contrari);

il punto n. 21, con delibera n. 41 veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 22, con delibera n. 42, veniva approvato all'unanimità;

il punto n. 23, con delibera n. 43, veniva approvato all'unanimità;

per le delibere nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 e 43 è stata votata l'immediata esecuzione. Le stesse deliberazioni sono state affisse all'Albo comunale nei giorni compresi tra il 9 giugno ed il 24 giugno;

esaurita la discussione relativa ai ventitrè punti all'ordine del giorno, il sindaco dava al consiglio le seguenti comunicazioni, chiedendo di esprimere le proprie valutazioni in merito:

lavori di realizzazione del tronco strada di collegamento Fiorano-Gazzaniga; lesione ad immobile di proprietà delle sorelle Maffeia;

nuovo piano regolatore;

emergenza rifiuti;

informatizzazione sistema bibliotecario;

seguono le risposte di alcune consiglieri;

esaurita la discussione, mentre il sindaco si accingeva a chiudere la seduta, il consigliere Marco Masserini presentava e leggeva una mozione in cui erano « elencati » una serie di « fatti » compiuti dal sindaco e da quegli assessori che nel marzo 1995 erano usciti dal movimento della lega lombarda facente capo all'onorevole Umberto Bossi per aderire a quello dei fede-

ralisti dell'onorevole Luigi Negri. Il documento si chiudeva indicando le « ragioni della contrarietà alla approvazione dei lavori che erano stati approvati a maggioranza ». Contestualmente il Masserini presentava un altro documento - indirizzato all'amministrazione comunale - con il quale esprimeva l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato, senza alcuna motivazione;

anche il consigliere comunale Valeria Botta rassegnava le sue dimissioni;

sono seguite le dimissioni di altri consiglieri: Elisabetta Bombardieri, Giovanni Guardiani (che per altro non aveva chiarito se rivestisse la carica di assessore o di consigliere) e di Alfio Marinoni;

i consiglieri comunali Giovanna Riboli e Giuseppe Bondioli motivavano le loro dimissioni per « protestare contro l'atteggiamento del sindaco irrispettoso delle prerogative del consiglio comunale ed offensivo nei loro confronti ». Esprimevano, inoltre, una forte condanna politica ai metodi di gestione intrapresi che avrebbero condotto l'amministrazione comunale in una situazione insostenibile e potenzialmente dannosa per il Paese;

i consiglieri comunali Davide Cattaneo e Renato Covioli rassegnavano le dimissioni per i medesimi motivi esposti da Bondioli e Riboli;

in data 12 giugno 1995 il prefetto di Bergamo nominava il commissario straordinario;

nessun documento di verbale relativo a quanto era accaduto dopo la chiusura della discussione e l'approvazione dei punti iscritti all'ordine del giorno è stato reso pubblico sino alla data del 29 giugno 1995 -;

se l'iter adottato nella fattispecie a formazione progressiva destinata ad approdare allo scioglimento del consiglio comunale risulta corretto e conforme alla legislazione vigente in materia;

se nei fatti narrati sussistano altre e diverse irregolarità di carattere formale, procedurale ed amministrative in ordine

allo scioglimento ed al conseguente commissariamento del comune di Gazzaniga.

(4-14464)

MAZZUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che: la questione del controllo del traffico aereo si ripropone periodicamente in occasione dei rinnovi contrattuali dei lavoratori del settore;

la conflittualità esasperata non consente in alcune fasi, come nel caso di scioperi, una riflessione approfondita su dati e cifre, che sono certamente presenti alle amministrazioni interessate, ma non all'opinione pubblica, che subisce i danni della protesta senza comprenderne le motivazioni —:

quali provvedimenti intenda adottare per rendere di pubblico dominio i dati relativi alle effettive prestazioni orarie « alla consolle » dei controllori di volo italiani, comparandoli con quelli relativi alle prestazioni analoghe dagli altri controllori europei e distinguendole per carichi di lavoro giornalieri, settimanali, mensili ed annuali, scorporando tali orari di lavoro, con precisione, da altre prestazioni, quali i tempi di reperibilità, i servizi di riserva ed altro.

(4-14465)

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il recente dibattito politico e parlamentare sul gravissimo flusso dell'immigrazione irregolare e clandestina ha messo in luce la assoluta *deregulation* che regna nella delicatissima procedura relativa al rilascio dei visti in molte sedi consolari e diplomatiche italiane nei paesi di provenienza degli emigrati extra-comunitari;

risulta all'interrogante che, su questo vero e proprio scandalo dei « visti facili », molto tempestivamente fin dal 1989 alcuni funzionari della Questura di Torino — Carla di Nicola dirigente della squadra mobile, l'ispettrice Teresa Bertetto e successivamente il dottor Aldo Faraoni, nel

corso di accurate indagini sul « caso » eclatante di certa « Madame Comfort », una nota e ricca nigeriana che aveva realizzato nel capoluogo subalpino un'ampia rete di prostitute africane operante su tutto il nostro territorio nazionale — avevano segnalato in un rapporto di aver potuto accertare che un ben oliato meccanismo di introduzione di un flusso continuo di ragazze provenienti dalla Nigeria e destinato al mercato italiano della prostituzione aveva il suo punto di partenza in alcuni consolati e sedi diplomatiche italiane, e che, inoltre, la rete poteva contare su appoggi sicuri atti a far superare agevolmente i controlli di frontiera;

risulta altresì all'interrogante che su questa incredibile e vergognosa situazione le competenti autorità si siano limitate a qualche modesto provvedimento, trasferendo alcuni impiegati e funzionari, senza però riuscire a smantellare la potente rete di collegamenti, di coperture e di protezioni, che ha continuato e continua a consentire da vari paesi — Nigeria e Albania in primo luogo — un flusso inesauribile di immigrati provvisti di visto rilasciato dalle nostre autorità —:

se non intendano urgentemente disporre un'inchiesta amministrativa atta ad accertare ogni e qualsiasi responsabilità, a tutti i livelli, dei mancati controlli anteriormente e posteriormente alla chiara segnalazione effettuata dai funzionari della Questura di Torino, che avrebbe dovuto e potuto consentire all'autorità competente di stroncare in tempo utile il turpe e lucroso traffico sopra descritto. (4-14466)

CACCAVALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i dati relativi alla riscossione dell'ICI fanno riscontrare nelle regioni meridionali una evasione pari al 30 per cento dell'imposta dovuta;

nelle altre regioni, invece, tale percentuale è contenuta fra il 4 e il 12 per cento;

detta evasione provoca, nei comuni interessati, una notevole diminuzione delle entrate -:

se non ritengano di intervenire, facendo accertare, dai notai roganti compravendite o atti « mortis causa », l'avvenuto pagamento dell'ICI relativo al cespite immobiliare oggetto del passaggio di proprietà, e prescrivendo eventualmente di evidenziare tale accertamento negli atti a seguire per un periodo pari almeno a cinque anni. (4-14467)

AZZANO CANTARUTTI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale delle Ferrovie dello Stato, nei giorni festivi è stata soppressa l'ultima corsa con partenza da Adria alle ore 20.47;

per chi si deve recare a Rovigo dal basso Polesine, per motivi di studio o lavoro, c'è soltanto il treno da Chioggia alle ore 18,00, che si ferma ad Adria alle 18,55 ed arriva a Rovigo alle 19,20;

risulta all'interrogante che la soppressione della corsa in questione costituisca una sorta di esperimento in vista di una progressiva restrizione, se non della definitiva eliminazione, dell'operatività della linea Chioggia-Rovigo -:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per garantire l'operatività della linea ferroviaria sopra citata, vista la insopprimibilità conseguente alla necessità primaria del servizio che compie. (4-14468)

BAMPO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che:

la giunta regionale del Veneto, con delibera n. 3210 del 12 luglio 1994, ha autorizzato la ditta Cementerie Centro Nord, stabilimento di Cadola, ad utilizzare in via sperimentale un combustibile non convenzionale derivante da rifiuti industriali tossico-nocivi;

la supervisione della sperimentazione è stata affidata ad una commissione tecnica costituita da rappresentanti della provincia di Belluno, del comune di Ponte nelle Alpi, dell'USL e del PMP competenti per territorio;

in data 4 febbraio 1995 il comune di Ponte nelle Alpi ha promosso una assemblea pubblica con la popolazione, con la commissione tecnica e con la presenza dell'assessore provinciale all'ecologia. Da tale incontro sono emersi una serie di gravi dubbi sulla sicurezza della sperimentazione in questione. In seguito la giunta municipale di Ponte nelle Alpi con delibera 9 febbraio 1995 n. 78, ha dichiarato che sussistevano gravi incertezze e perplessità in ordine alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica e che non vi erano le condizioni sufficienti per iniziare la sperimentazione presso la cemeniteria di Cadola;

il consiglio comunale di Ponte nelle Alpi, nella seduta del 10 luglio 1995, con voto contrario dei gruppi di minoranza, ha dato da parte sua il via libera all'avvio della sperimentazione -:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare in ordine a quanto sopra segnalato per fronteggiare il grave rischio per la salute pubblica, non solo della cittadinanza di Ponte nelle Alpi ma anche di quella dei comuni limitrofi, derivante, ad avviso dell'interrogante, dalla mancanza di esperienza tecnico-scientifica e di adeguata strumentazione, da parte degli enti preposti, per eseguire i dovuti controlli. (4-14469)

DOSI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

dalla convenzione generale tra il Ministero della difesa e gli enti convenzionati per il distacco di giovani obiettori di coscienza sembrerebbe di capire che agli stessi, oltre alla paga di lire 5.500 nei giorni di licenza, spettano anche il corrispettivo di vitto (circa di lire 5.000);

da una circolare del servizio amministrativo del distretto militare di Bologna

(Prot. 5/686 odc Bologna 6 marzo 1995) si legge che all'obiettore di coscienza spetta la razione viveri solo nei giorni di viaggio per licenza (un giorno viaggio per ogni 300 km) —:

se i militari di leva e gli obiettori di coscienza siano equiparati tra loro in merito alla paga e alla razione viveri;

se agli obiettori spetti la razione viveri nei giorni di licenza;

nel caso che ai giovani in licenza spetti la razione viveri e questa non sia loro fornita, quale sia la destinazione dei relativi fondi, che ammonterebbero a lire 8 miliardi se riguardassero gli obiettori di coscienza e a lire 30 miliardi, se riguardassero i militari di leva di tutta Italia;

se il Ministro competente non ritenga opportuno acquisire informazioni dettagliate a riguardo e chiarire quali siano i rimborsi spettanti ai giovani in fermo di leva. (4-14470)

BIZZARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con apposito decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1994 veniva indetto bando di concorso per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998;

lo stesso decreto, ai sensi dell'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non includeva, in quanto non era prevista l'effettiva disponibilità di posti vacanti nel triennio scolastico 1995-1998, le sole province di Livorno, Pisa e Reggio Calabria;

lo stesso decreto, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo indicato, e cioè l'effettiva disponibilità di posti vacanti nel triennio scolastico già menzionato, includeva invece la provincia di Foggia tra quelle destinate al bando di concorso;

per la provincia di Foggia venivano nominate ben 10 commissioni di esami composte da un presidente e due commissari;

al predetto concorso hanno partecipato oltre 5000 concorrenti;

risulta all'interrogante che la quasi totalità dei concorrenti ha curato la propria preparazione con l'ausilio di docenti privati ad altissimo costo economico (una preparazione è costata anche dieci milioni);

circa 700 concorrenti hanno superato l'idoneità;

circa 120 sono risultati vincitori;

il Provveditorato agli studi di Foggia avrebbe dichiarato la indisponibilità di posti in organico per cui tutto il concorso si sarebbe risolto in una beffa per i vincitori e per tutti i concorrenti;

gli stessi concorrenti avrebbero potuto partecipare in altre province allo stesso concorso;

per le commissioni di esame impegnate per svariati mesi sono stati spesi centinaia di milioni;

qualora lo stato delle cose denunziate perdurasse, ad avviso dell'interrogante, potrebbe ravvisarsi una truffa perpetrata ai danni delle popolazioni daune, con l'aggravante del dispendio di capitale pubblico —:

quali provvedimenti ritenga di adottare al fine di sbloccare e normalizzare la situazione della provincia di Foggia. (4-14471)

LEONARDELLI, MOLINARO e GODINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

quattro piccoli profughi di Sarajevo, ospitati a Bologna in un gruppo di 72 persone nell'area dell'ex velodromo, sono stati respinti dalla scuola materna Dallolio, quartiere Porto della città petroniana;

pare che per giustificare ai loro genitori l'esclusione dal consesso civile i ge-

nitori degli altri bambini dell'asilo abbiano manifestato la loro contrarietà adducendo la scusa (accusa) che « sono sporchi, non li vogliamo », e ancora « il problema vero è quello sanitario: compriamo loro vestiti e stufe per scaldarsi, ma che restino al campo profughi »;

un altro asilo, il « Dozza », una decina di giorni fa aveva respinto gli stessi bambini dopo un'assemblea in cui 27 genitori si erano espressi per il loro accoglimento contro 17 contrari e due astenuti, ma poi ha deciso per il no la pedagoga di quartiere che con il giudizio « attenzione ad accogliere i bambini in una realtà che solo parzialmente li accetta », sostenuta dalla presidente della commissione scuola, Maria Emilia Caracciolo, che ha dichiarato: « Per non creare inutili tensioni era stato stabilito il criterio dell'unanimità » ed in mancanza di tale requisito i quattro bambini sono stati rispediti al campo profughi con le rispettive madri;

il peregrinare dei quattro bimbi si è concluso infine alla scuola materna del quartiere Reno il cui presidente, Stefano Grandi, ha chiuso la questione decidendo per l'ammissibilità a scuola, in quanto « frequentare la scuola è un loro diritto, punto e basta »;

il sindaco di Bologna, tra l'altro di ritorno da Sarajevo, venuto a conoscenza dei fatti avrebbe dichiarato che « se c'è stato un abuso intendo intervenire io ancor prima della magistratura; ciò che è successo è al di fuori di oggi logica, l'inserimento sociale è alla base del piano profughi di questa città »;

tutta la vicenda sta interessando la magistratura che, tramite il procuratore aggiunto Persico, ha aperto un'inchiesta —

se siano al corrente dei fatti sopra descritti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano, i ministri interrogati, di dover stigmatizzare il comportamento dei genitori di Bologna che, con banali scuse, hanno rifiutato l'accesso alla scuola materna ai quattro bimbi di Sarajevo, già tanto provati dalle vicende belli-

che ed ora offesi tanto brutalmente da una mentalità ottusa e razzista che vanifica i notevoli sforzi che la nostra nazione fa per i rifugiati politici.

se non ritengano di attivarsi perché sia verificata la sussistenza di eventuali reati e prendere i provvedimenti del caso;

se non ritenga opportuno, il ministro dell'interno, emanare un'apposita circolare che regolamenti la vita dei profughi dalla ex Jugoslavia e da altri Paesi dell'Est, sia nei campi a loro destinati (prima dello smistamento programmato) che nelle strutture sociali che dovrebbero accoglierli, quali scuole, asili ed altri uffici pubblici.

(4-14472)

MOLINARO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

sul territorio del comune di Sedegliano (Udine) esistono svariate servitù militari: il poligono di tiro nei pressi di Turrída, sul Tagliamento; il deposito di carburanti di San Lorenzo; la zona militare del Forte di Sedegliano e, non ultimo, il disagio derivante dallo spostamento dell'asse di volo degli AMX di stanza all'aerobase di Rivolto;

da tutto ciò nasce la legittima aspettativa, da parte degli amministratori locali, di essere compresi tra gli assegnatari dei contributi da destinare a opere pubbliche e servizi, previsti dalla legge per i comuni che sopportano i disagi militari sui loro territori;

l'articolo 9 della legge 898 del 24 dicembre 1976 cita testualmente: « A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande d'indennizzo »;

la legge 104 del 2 maggio 1990 all'articolo 4, comma 4, cita testualmente: « Ai

comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente »;

la legislazione vigente prevede l'indennizzo delle servitù a carico anche per i proprietari dei terreni oggetto delle stesse e quindi la questione va al di là dell'interesse effettivo dell'Amministrazione comunale di Sedegliano;

a tutt'oggi il comune di Sedegliano non ha avuto alcun indennizzo, nonostante ne abbia tutti i diritti -;

se non ritengano d'intervenire affinché vengano riconosciuti al comune di Sedegliano i contributi d'indennizzo per le servitù militari e quando ciò possa avvenire, considerato che la questione dovrebbe ormai essere stata adeguatamente affrontata e risolta da tempo;

se esistano al riguardo specifiche responsabilità amministrative, e se, una volta chiariti i termini della questione, si intenda riconoscere anche i relativi interessi sui contributi al medesimo spettanti, ai sensi della normativa vigente;

quali altri provvedimenti intendano assumere per ovviare ai disagi derivanti dalle suddette servitù militari in comune di Sedegliano. (4-14473)

CABRINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che:

il giudice per le indagini preliminari, del tribunale di Modena, il 3 ottobre 1995 ha deciso l'archiviazione per undici amministratori del PDS sui quali gravava una denuncia da parte dell'INPS in merito alle fittizie assunzioni presso cooperative (collegate alla lega delle cooperative) di funzionari del suddetto partito, eletti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, che

in tal modo si sarebbero procurati indennizzi economici illeciti, in quanto non dovuti;

particolarmente inquietanti risultano le motivazioni addotte a sostegno del dispositivo, dove tra l'altro si legge: « in questo modo si evita che gli incarichi elettivi perdano il loro impegno fondamentale morale e sociale trasformandosi in occasione di lucro e di vantaggio privato », e ancora « per il dispendio di energie fisiche e in considerazione della gravità degli impegni è giusto garantire la conservazione di un reddito non inferiore a quello precedente, ritenuto decoroso e proporzionato » -;

quali provvedimenti, nell'ambito dei poteri di competenza, il Ministro intenda adottare in merito ai fatti descritti, visto che le valutazioni di carattere politico del magistrato risultano avere un valore di riferimento superiore ai criteri dettati dalle norme di legge, alle quali solo si deve fare riferimento. (4-14474)

GERARDINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella città di Chieti campeggiano manifesti con i quali si convoca un raduno nazionale dei giovani fascisti della Fiamma nei giorni 13, 14 e 15 ottobre;

il manifesto riporta una croce runica e numeri romani nonché caratteri che si rifanno al ventennio il tutto su uno sfondo rosso con scritte bianche e un campo nero;

lo stesso manifesto, per i suoi caratteri, è di per sé una testimonianza di apologia del fascismo ed esprime posizioni culturali e politiche ormai superate dalla storia;

risulta inoltre all'interrogante che al raduno debba partecipare Jean Marie Le Pen, noto nostalgico fascista d'Oltralpe, notizia comunque smentita dal segretario provinciale della Fiamma;

raduni simili tenutisi in altre realtà, hanno creato spesso disordini e sdegno tra i cittadini;

il consiglio regionale dell'Abruzzo ha votato una risoluzione urgente il 3 ottobre

1995 con la quale si condanno il raduno in quanto espressione di una cultura antidemocratica che tanti lutti e dolori ha causato all'Italia e al mondo;

è opportuno riaffermare la centralità dei valori che sono alla base della Costituzione repubblicana che considera l'apologia di fascismo e la ricostituzione di movimenti che si richiamano all'esperienza del ventennio come reato -:

se non intenda intervenire immediatamente, per difendere i valori democratici e antifascisti delle genti di Abruzzo e della provincia di Chieti, per garantire la tutela dell'ordine pubblico, non autorizzando il raduno. (4-14475)

MATTIOLI, SCALIA, GALLETTI e TURRONI. - *Ai Ministri dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che risulta agli interroganti che:

l'interrogazione n. 4-14690, presentata nella scorsa legislatura, non ha mai ottenuto risposta;

perdura la lamentata situazione di monopolio che caratterizza il settore trasporti in Sardegna ove la regione sarda continua ad affidare in concessione alla Società porto terminal mediterranea (PTM) progettazioni e studi per decine di miliardi;

la CEE, in attuazione delle decisioni n. 89/638 del 31 agosto 1989 e 90/2989 del 20 dicembre 1990, Reg. CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, Reg. CEE n. 4254/88 del 19 dicembre 1988, ha destinato alla regione Sardegna per lo sviluppo delle intermodalità 14,5 milioni di ECU (pari a lire 22.875 milioni) ed altrettanto ha stanziato la regione Sardegna (ex legge 64 del 1986);

in data 21 novembre 1991, tra l'Assessorato ai trasporti della regione Sardegna e la Società « PTM - Porto Terminal Mediterraneo » è stata siglata una conces-

sione con la quale viene affidata alla PTM la spesa di 45.750 milioni finalizzati alla realizzazione dei centri intermodali del Nord-Sardegna (Olbia, Portotorres, Chilivani);

pertanto, per i centri intermodali di Portotorres, Olbia e Chilivani la regione, pur forte di oltre 6.000 addetti, si accinge a spendere: a) 1.220 milioni per schede di analisi costi benefici normalmente rincluse nelle progettazioni esecutive; b) 850 milioni per il « piano finanziario »; c) 919 milioni per non meglio specificati « piani urbanistici particolareggiati di attuazione »; d) 2.200 milioni per valutare le ricadute ambientali di infrastrutture il cui, impatto è certamente modesto;

il solo affidamento di detti studi comporta, al concessionario, il riconoscimento di una quota pari al 15 per cento più IVA di detti importi (concessione citata, articolo 5). Abnorme è il compenso per le pratiche di esproprio (600 milioni di lire per costi di esproprio stimati 4 miliardi di lire);

la citata concessione, con estrema genericità, senza specificare in alcun modo quale parte di tali tipologie di lavoro debba essere eseguita a Olbia, o Portotorres, o Chilivani, articola la spesa relativa alle opere da realizzare nel modo seguente: acquisizione terreni lire 4.000 milioni; sistemazione idraulica delle tre aree lire 8.779 milioni; rete elettrica, acqua e fognatura lire 4.619 milioni; raccordi ferroviari, opere viarie e piazzali lire 5.322 milioni; magazzini e fabbricati di servizio lire 6.310 milioni;

alla concessione non è allegato alcun elaborato tecnico; essa prevede soltanto che « la puntuale definizione degli interventi da realizzare deriverà dalle progettazioni esecutive, che dovranno tener conto di tutte le situazioni geo-morfologiche-ambientali ». Cosa tanto più grave ove si consideri che all'epoca della stipula della concessione le progettazioni esecutive erano già state ultimate, essendo le stesse ricomprese nello studio per la fattibilità dei centri intermodali del Nord-Sardegna, pre-

cedentemente affidato dalla regione Sarda, sempre alla stessa Società PTM, in data 21 luglio 1990;

non sussiste alcuna garanzia sulla possibilità che agli interventi descritti corrispondano lotti di una qualche funzionalità, anche per l'estrema frammentazione dei fondi che consegue al voler realizzare contemporaneamente tutti e tre i centri;

negli ultimi cinque anni la citata Società PTM, oltre ai suddetti 45.750 milioni di risorse CEE e RAS, ha ottenuto ulteriori concessioni per studi o progettazioni, per un importo complessivo pari a lire 10.040 milioni, e precisamente: fattibilità interporto Cagliari lire 500 milioni (convenzione del 19 giugno 1990); completamento fattibilità interporto Cagliari lire 130 milioni (convenzione del 31 luglio 1990); fattibilità e progettazione esecutiva interporti Nord-Sardegna 1.400 milioni (convenzione 31 luglio 1990); progettazione raccordi ferroviari esterni ai centri intermodali del Nord-Sardegna 1.000 milioni (convenzione del 9 settembre 1992); progettazione centro intermodale Portovesme 500 milioni (convenzione del 9 settembre 1992); Piano regionale delle merci lire 3.500 milioni (convenzione 9 settembre 1992); progettazione esecutiva interporto di Cagliari 3.010 milioni (convenzione ottobre 1990);

in aggiunta a quanto sopra la Giunta regionale ha deliberato, in data 18 maggio 1995, la spendita di lire 3.000 milioni, da ripartire in pari quote, per un'integrazione delle progettazioni esecutive del Porto Industriale di Cagliari, Centri intermodali di Olbia e Porto Torres;

l'assessorato ai trasporti, con lettera datata 14 settembre 1995, ha inoltre richiesto, in previsione della manovra di bilancio per l'anno 1996, di inserire i seguenti altri finanziamenti:

lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 per il funzionamento, l'attività istituzionale e promozionale della PTM;

la spendita di lire 800 milioni per studi e progetti di massima ed esecutivi per l'attuazione dell'accordo di programma

RAS-FS, affinché all'ipotesi di sviluppo dell'intermodalità corrisponda una riduzione dei costi di esercizio ed al fine di ottimizzare i servizi e nel contempo ridurre in misura incisiva i condizionamenti alla viabilità nel centro urbano di Olbia (800 milioni);

promuovere e realizzare una o più società di trasporto integrato ed una struttura logistica (2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998);

colpisce in modo particolare, in tale elenco, la presenza di fondi specifici per le progettazioni esecutive dei raccordi ferroviari « esterni agli interporti », quasi a significare che gli stessi non vanno ricompresi nella progettazione esecutiva della struttura intermodale, e che gli interporti avrebbero potuto essere realizzati anche in assenza di detta connessione alla linea ferroviaria;

l'incremento di 2.000 milioni dei fondi destinati al Piano regionale delle merci, rispetto ai 1.500 milioni previsti, appena un anno prima, dal Programma pluriennale 1992-1994 della regione Sarda, è stato possibile attraverso apposita norma inserita nella legge finanziaria regionale del 1993;

non risulta del tutto chiaro l'affidamento di uno studio di fattibilità per l'inserimento di Portovesme nel sistema intermodale sardo, poiché è già stata realizzata la progettazione esecutiva del raccordo ferroviario tra l'area industriale citata e la rete FS (ovviamente comprensivo di magazzini, aree di stoccaggio, strutture per lo scambio ferro-gomma, etc...). Così come è palese l'inutilità della progettazione esecutiva dell'interporto di Cagliari, in quanto per accedere ai meccanismi di finanziamento previsti dalla legge relativamente alla realizzazione degli interporti (legge 240/1990) è sufficiente la progettazione preliminare, che già esiste;

non si capisce che senso abbia spendere 800 milioni per progettare e studiare « se allo sviluppo dell'Intermodalità ad Olbia, corrisponda una riduzione dei costi di esercizio ». Ciò è detto al fine di ottimizzare i servizi e nel contempo ridurre in

misura incisiva i condizionamenti alla viabilità nel centro urbano di Olbia. Tutto questo nonostante il Piano regionale Trasporti preveda il Centro intermodale adiacente al Porto industriale. Il progetto PTM prevede d'altronde:

di allontanare il centro merci dalla città, dal porto commerciale, dalla zona del porto industriale (chilometri 10 da quest'ultimo);

di condizionare in negativo sia la viabilità urbana (aumento chiusure ai passaggi a livello) che extraurbana (tangenziale a due corsie non ultimata);

di mantenere l'attraversamento a raso dei binari in città, causa della caotica situazione della mobilità nella città di Olbia e nonostante il piano regionale dei trasporti, il programma di fabbricazione, il piano regolatore della zona industriale e lo stesso provvedimento CIPE (a valere sulla legge 64 del 1986) prevedano il « Recupero del centro storico di Olbia mediante spostamento degli impianti ferroviari ». La localizzazione di questi ultimi è infatti prevista parte ad Ovest della zona industriale (stazione passeggeri e merci, fascio pesa e consegna zona industriale), parte ad Est adiacenti al porto industriale (centro intermodale ed autoporto). Il tutto attraverso il raccordo ferroviario a suo tempo progettato in forma esecutiva dal consorzio industriale di Olbia ed inviato alla regione Sardegna per il finanziamento a valere sulla 64 del 1986;

da tutto ciò si evince che la regione sarda ritiene che detta società PTM sia l'unica che può rispondere alle esigenze dell'isola, sia per quanto riguarda le ricerche o gli studi di fattibilità, sia per quanto riguarda la concreta realizzazione degli interporti, ma è peraltro cosa nota, almeno tra gli addetti ai lavori del settore dei trasporti, che la base dati su cui la PTM fonda le proprie elaborazioni è debolissima, in quanto limitata alle 9 categorie censite in modo assai impreciso dall'ISTAT, e relative com'è noto ai soli pesi lordi. La stessa PTM ha infatti completamente trascurato il fatto che la situazione

statistica della Sardegna sia completamente diversa da quella del resto d'Italia;

l'annuario statistico pubblicato dall'Osservatorio industriale, su incarico della regione Sarda, fornisce un rapporto statistico assolutamente incompleto e limitato a 5 scali portuali (Cagliari, Porto Foxi, Porto Torres, Olbia e La Maddalena), mentre viene ignorata l'esistenza dei porti di Golfo Aranci, Arbatax, Oristano, Portovesme, Sant'Antioco, Calasetta, Carloforte, Palau e Santa Teresa, nonostante gli stessi siano regolarmente censiti dall'ISTAT;

vengono altresì ignorate le altre fonti disponibili quali ad esempio quella dell'Associazione per lo sviluppo dei trasporti in Sardegna (Osservatorio dei trasporti) nonostante la metodologia di raccolta dati sia stata assunta come base del progetto Medidata (Conferenza delle regioni periferiche CEE del 1993);

questo organismo a partire dagli ultimi 10 anni, ha raccolto e catalogato il movimento da e per la Sardegna, in pesi lordi e pesi netti, per la totalità dei porti di origine e destinazione, e per la totalità delle categorie merceologiche, sulla base di una continua e diretta attività di analisi dei registri di carico e scarico conservati presso gli scali portuali sardi;

fondamentale al riguardo l'impegno del dottor Sandro Usai, sulla cui persona si sono nel tempo assommate le responsabilità relative alla carica di Presidente della PTM, di Presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (CASIC), di Presidente della Camera di commercio di Cagliari, di consigliere regionale. Le pur evidenti incompatibilità di legge (si tratta di organismi controllati e finanziati dalla regione) in questo caso sono rimaste lettera morta;

il costo degli interporti, in poco più di un anno, è più che raddoppiato, infatti, senza che sia stata ancora apposta una pietra; i costi sono passati dai 155 miliardi del 18 ottobre 1991 (previsti nella concessione per la spesa dei 45.750 milioni) sino ai 331,175 miliardi ipotizzati dall'Assessore ai Trasporti in data 17 dicembre 1992;

a tutto il 14 settembre 1995 (senza che i progetti abbiano ancora ottenuto tutte le approvazioni), le spese pagate dalla regione Sardegna alla PTM per studi, progettazioni di massima ed esecutive ammonta a lire 6.741 milioni a fronte dei lavori a base d'asta di lire 24.766 milioni;

la regione Sarda che si è finalmente dotata di uno strumento di pianificazione delle scelte e/o di individuazione delle priorità di intervento in materia di trasporti, pur essendo estremamente vetusto (oltre un secolo) il tracciato della dorsale ferroviaria Sarda, e nonostante esista la possibilità di riportare la stessa a concorrenzialità con l'auto privata attraverso interventi di costo relativamente limitato; nel caso del centro intermodale di Olbia non rispetta le previsioni;

è paradossale la politica della regione sarda, che ignora la possibilità di attrezzare lo scalo portuale di Portovesme per il trasporto dei profilati di alluminio, lanciandosi invece nella spesa dei 120 miliardi necessari alla realizzazione dei 20 chilometri di raccordo ferroviario Portovesme-Carbonia, che porterà lo stesso alluminio, dopo aver attraversato l'intera isola, a ridosso dello scalo portuale di Golfo Aranci, sito all'estremità opposta dell'isola; questa decisione viene presa mentre la direzione FS procede paradossalmente in direzione opposta dichiarando di voler tagliare l'esistente collegamento ferroviario passeggeri Cagliari-Carbonia, ritenendolo anti economico e sostituendolo con pullman;

in realtà la concessione tra la regione Sarda e la PTM, nasce vecchia. Una nota del 18 ottobre 1991 dell'allora assessore ai trasporti della regione sarda, Desini (Prot. Trasporti 4895) segnala però come « le parti già approvate degli studi di fattibilità mostrano, senza alcuna ombra di dubbio, la necessità di 174 miliardi ». Lo stesso assessore Desini segnala poi, appena 3 mesi dopo (nota del 20 febbraio 1992, prot. n. 1315), che per la realizzazione degli interporti occorrono ulteriori 155 miliardi, da aggiungere ai precedenti 45.750 milioni già affidati alla società PTM, e precisa « agli stessi dovranno inoltre essere ag-

giunti circa 10 miliardi per il necessario raccordo ferroviario esterno, per un totale di 210.750 milioni ». Con l'ultima nota del neo-Assessore ai Trasporti Canalis (prot. trasporti 11371 del 17 dicembre 1991) l'incremento della spesa assume dimensioni abnormi, ed estranee a qualsiasi logica « L'assessore dei trasporti segnala che l'impegno finanziario globale per gli interporti del Nord-Sardegna è pari a 331.175 milioni..... », ipotizzando per gli interporti un ruolo idrovora di fondi CEE, « pertanto, ad evitare il rischio di dirottamento delle somme della CEE destinate alla Sardegna (per il mancato utilizzo entro i termini fissati) l'assessorato fa presente che, ove i fondi assegnati ad altre misure non potessero essere spesi, si potrebbe sopperire prevedendo l'esecuzione di altri lotti funzionali dei centri stessi »;

gli elevati costi di potenziamento del trasporto merci previsto possono essere totalmente evitati nell'alternativa « Cabotaggio », con un minimo costo sia economico che ambientale. Tale alternativa è fondata su modeste attrezzature per la movimentazione portuale, con una sensibile riduzione del noto fenomeno delle « tare », per il quale oltre l'80 per cento del tonnellaggio trasportato dai traghetti FS è relativo al peso dei vagoni ferroviari, e del noto fenomeno del « ritorno a vuoto » degli stessi -;

se i ministri siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano che i 45.750 milioni CEE siano stati assegnati, in assenza di alcun bando di gara, in violazione di qualsivoglia criterio di concorrenza;

se non ritengano di dover costituire una commissione per valutare il corretto utilizzo delle risorse CEE ed il rispetto, da parte della regione Sarda, delle norme comunitarie e di quelle che tutelano la libera concorrenza;

se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre una accurata indagine amministrativa sulla correttezza procedurale

dell'iter amministrativo seguito dagli organi della regione Sarda nell'affidamento della concessione alla Società PTM;

se non ritengano di dover effettuare una accurata ispezione presso gli uffici della PTM per valutare l'effettiva capacità tecnica, operativa e finanziaria della Società;

se la Società PTM abbia prestato fidejussione, per i lavori avuti in concessione, e a quanto ammonta;

come mai le denunciate incompatibilità delle cariche dottor Sandro Usai siano rimaste lettera morta;

se lo stesso abbia partecipato alla elaborazione di atti in favore della società che egli stesso presiedeva. (4-14476)

MOLINARO e LEONARDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'intera società civile della provincia di Pordenone e delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto vive con preoccupazione le vicende della diga di Ravedis (PN), un'opera che interessa non solo l'agricoltura, ma anche e soprattutto la salvaguardia e la tutela del territorio, la produzione di energia elettrica ed altre esigenze sociali;

per la stessa infrastruttura sono già stati erogati oltre 107 miliardi che sono stati spesi per lavori realizzati, ma che devono essere ultimati;

la diga di Ravedis sul torrente Cellina è un'opera fondamentale per la difesa idraulica della bassa pianura pordenonese e per l'area veneta compresa a valle tra il fiume Piave e il fiume Tagliamento;

l'infrastruttura ha anche finalità di utilizzo idroelettrico ed agricolo, che consentirebbero di estendere di 8 mila ettari la superficie a uso irriguo e, inoltre, all'Enel di ottimizzare le proprie centrali sull'asta del torrente Cellina;

attualmente l'opera si trova in uno stato d'abbandono, pur essendo ricono-

sciuta la sua valenza ai fini agricoli e soprattutto a tutela e salvaguardia del territorio —;

se non intenda il Governo provvedere perché anche in sede di esame della legge finanziaria 1996 sia stanziato l'importo necessario al completamento della diga di Ravedis, stimato in circa 160 miliardi da ripartire in quattro anni;

se siano al corrente i ministri interessati dello stato di degrado in cui viene a trovarsi l'imbocco della Valcellina dove è ubicato il cantiere della diga e quali provvedimenti s'intendano assumere in merito;

se il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di non vanificare una spesa fin qui già sostenuta, intenda provvedere quanto prima al finanziamento dei lavori residui, soprattutto in considerazione del fatto che è meglio prevenire che riparare, con riferimento alle inondazioni già verificatesi del fiume Livenza negli anni 1965-1966. (4-14477)

LEONARDELLI e MOLINARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il terreno demaniale ubicato in comune di Spilimbergo fg. 22 mapp. 783 di mq. 2200, scheda n. 172, in passato adibito a discarica abusiva, che non può essere utilizzato per alcuno scopo in quanto confinante in diagonale con una proprietà privata e con un torrente, è causa di un contenzioso che va avanti da anni e pare non vi sia alcuna possibilità di soluzione;

la ditta FIME prefabbricati, di Persello e F., sita in Via Malignani 8 Zona Artigianale a Spilimbergo, fin dal 1984 ha presentato domanda all'Intendenza di Finanza di Pordenone per l'acquisizione del suddetto terreno, confinante con il proprio stabilimento di produzione artigianale onde poter allargare lo spazio necessario allo stoccaggio dei prodotti ed alla produzione in genere;

con prot. n. 5028/89/3° del 29 marzo 1989, l'Intendenza di Finanza di Pordenone dichiarava che tale terreno demaniale era stato assunto nella consistenza

patrimoniale dello Stato, scheda n. 172, e si aggiungeva che « è in fase avanzata la procedura della vendita del terreno medesimo », dopo l'offerta d'acquisto da parte della FIME prefabbricati;

in base a ciò la stessa FIME, speranzosa di poter entrare in possesso di quel terreno, ha operato notevoli trasformazioni all'azienda, passando da piccole produzioni di manufatti edili a grossi prefabbricati, con una cospicua spesa, tanti investimenti e tanti debiti;

variata la produzione, la FIME prefabbricati ora si trova a non essere in grado di assolvere a numerose commesse in quanto impossibilitata a stoccare il prodotto finito;

in data 1° febbraio 1993, in risposta a una nota del 7 dicembre 1992, il ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, DIV. VIII, scriveva all'allora Sottosegretario alle Finanze onorevole Giuseppe Pisico: « Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale è stata segnalata l'istanza della ditta FIME, intesa ad acquistare ovvero ad ottenere in concessione il bene indicato in oggetto. Al riguardo, per un compiuto esame della predetta richiesta, si è reso necessario interessare, con lettera in pari data, la competente Intendenza di Finanza di Pordenone, che è stata invitata a far conoscere se il citato terreno possa essere convenientemente utilizzato per nuove esigenze governative », riservandosi ulteriori notizie « non appena l'Intendenza di Finanza, sollecitata agli adempimenti dovuti, avrà risposto »;

anche il prefetto di Pordenone Scivacco, cui era stata recapitata l'istanza della FIME per l'acquisto del terreno, in data 22 ottobre 1992, rispondeva, in data 3 aprile 1993 che « questo ufficio ha a suo tempo provveduto ad interessare al riguardo la locale Intendenza di Finanza, richiedendo le necessarie informazioni e chiarimenti », garantendo che la stessa Intendenza di Pordenone « ha fatto conoscere che la pratica relativa alla richiesta in argomento è in corso di trattazione,

garantendo che essa sarà evasa non appena effettuati tutti i relativi adempimenti e le necessarie verifiche »;

a tutt'oggi, e sono passati quasi tre anni, la situazione è in fase di stallo ed alla FIME non è mai giunta alcuna comunicazione in merito all'istanza iniziale, fatta, vale ricordarlo, nel lontano 1984 e ripetuta poi nel 1992 -;

se sia al corrente il ministro dei fatti sopra descritti;

se non ritenga di disporre opportune indagini in merito ai tempi d'esecuzione di un provvedimento dovuto quale quello di rispondere « positivamente o negativamente » alla ditta FIME di Spilimbergo per verificare eventuali responsabilità di tale disservizio;

se non intenda intervenire per definire una volta per tutte la questione pendente relativa al terreno di cui sopra;

se non ritenga, almeno, riprendere immediatamente i contatti, tramite il dipartimento delle Finanze che tratta questioni del genere, con la ditta FIME che, senza colpa alcuna, si trova in una situazione tanto vaga e confusa, tale da mettere in discussione il futuro stesso della ditta e della sua produzione. (4-14478)

CACCAVALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'agenzia di Roma dell'INA è un caso unico nel panorama assicurativo perché i premi incassati (oltre 400 miliardi) sono gestiti da un consorzio, anziché da un agente generale;

tale consorzio, affidato in un primo tempo ad un dirigente INA, dall'aprile 1994 è gestito da tali Franco Abis e Vincenzo Morichini;

i compensi degli amministratori sembrano ammontare a due miliardi e seicentodiciotto milioni l'anno, che l'INA assicura di non aver mai liquidato;

importo analogo è destinato a « consulenze esterne »;

sono state deliberate nuove assunzioni e promozioni interne, sfacciatamente clientelari ed in soprannumero;

i due amministratori, senza apparente giustificazione, hanno assegnato cospicue quote del portafoglio, in dotazione allo stesso consorzio, ad agenzie della città —:

se i Ministri interessati non ritengano opportuno accertare la veridicità dei fatti sopraesposti ed intervenire per normalizzare l'attività dell'agenzia INA di Roma spesso al centro di critiche e di polemiche che, se giustificate, invaliderebbero l'azione del Governo sulle privatizzazioni, ivi compresa quella dello stesso istituto assicurativo. (4-14479)

BACCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge sul « condono edilizio » impone ai comuni la riqualificazione delle aree abusive tramite il reinvestimento dei proventi dello stesso condono;

risulta all'interrogante che il comune di Fiumicino nonostante il pagamento degli oneri concessori, non ha ad oggi provveduto ad alcun tipo di opera, in particolare nella zona di Isola Sacra, priva dei più elementari servizi —:

se non ritenga opportuno intervenire nell'ambito dei poteri di competenza presso il comune di Fiumicino per assicurare in proposito il rispetto della legge. (4-14480)

BACCINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

da giorni insistentemente circola voce su una presunta denuncia formalizzata all'autorità giudiziaria dall'Assessore al Bilancio del comune di Fiumicino nei confronti di un consigliere comunale della stessa maggioranza;

la presunta denuncia nascerebbe da una supposta richiesta di denaro legata alla variante di salvaguardia che il comune ha predisposto in ordine alla riserva del litorale —:

se risulta essere vera la voce relativa alla presunta denuncia, e in tal caso, quali iniziative si intenda porre in essere per sospendere momentaneamente la definizione della riserva del litorale, in attesa che venga fatta chiarezza sui fatti sopra esposti. (4-14481)

BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Repubblica ha richiamato giornali e televisioni a garantire una equa informazione sui referendum;

a partire dal 6 ottobre, i Club Pannella riformatori hanno annunciato di voler reiterare la raccolta di firme su ventidue richieste di referendum;

tale campagna referendaria è stata preceduta da eclatanti iniziative, che hanno determinato un evidente privilegio a favore dei referendum;

eccetto alcune eccezioni, ad avviso dell'interrogante, i giornali e le televisioni, con particolare riferimento a quella pubblica, non hanno concesso possibilità di replica a coloro che, nel Paese, rappresentano legittime posizioni diverse;

il Parlamento e i singoli parlamentari sono stati investiti del problema delle pari opportunità da parte di ampi settori della società civile, tra i quali l'UNAVI, che denunciano una disparità di informazione per le opinioni di coloro che avversano i quesiti referendari;

quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per garantire pari opportunità nell'accesso all'informazione in ordine ai procedimenti referendari, vigilando nel contempo perché non si creino situazioni di preferenze tra le differenti opinioni. (4-14482)

CAMPATELLI, TATTARINI, VIGNI, INNOCENTI, VANNONI, BRUNALE e VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Repubblica ha richiamato giornali e televisioni a garantire una equa informazione sui referendum;

a partire dal 6 ottobre i Club Pannella riformatori hanno annunciato di voler reiterare la raccolta di firme su ventidue richieste di *referendum*;

tale campagna referendaria è stata preceduta da eclatanti iniziative, rispettabili ancorché discutibili, che determinano un evidente privilegio a favore dei *referendum*;

eccetto alcune eccezioni, ad avviso degli interroganti, i giornali e le televisioni, con particolare riferimento a quella pubblica, non hanno concesso possibilità di replica a coloro che, nel Paese, rappresentano legittime posizioni diverse;

il Parlamento e i singoli parlamentari sono stati investiti del problema della pari opportunità da parte di ampi settori della società civile, tra i quali l'UNAVI, che denunciano una disparità di informazione per le opinioni di coloro che avversano i quesiti referendari —:

quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per garantire pari opportunità nell'accesso all'informazione in ordine ai procedimenti referendari, vigilando nel contempo perché non si creino situazioni di preferenza tra le differenti opinioni. (4-14483)

LEMBO e FRANZINI TIBALDEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Repubblica ha richiamato giornali e televisioni a garantire una equa informazione sui *referendum*;

a partire dal 6 ottobre i Club Pannella riformatori hanno annunciato di voler reiterare la raccolta di firme su ventidue richieste di *referendum*, già depositate presso la Corte di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1995);

tale campagna referendaria è stata preceduta da clamorose iniziative, rispettabili ancorché discutibili, che hanno determinato un evidente privilegio a favore dei *referendum*;

salvo alcune eccezioni, ad avviso degli interroganti, i giornali e le televisioni, con

particolare riferimento a quella pubblica, non hanno concesso possibilità di replica a coloro che, nel Paese, rappresentano legittime posizioni diverse;

il Parlamento e i singoli parlamentari sono stati investiti del problema delle pari opportunità da parte di ampi settori della società civile, tra i quali varie associazioni venatorie, che denunciano una disparità di informazione per le opinioni di coloro che avversano i quesiti referendari —:

quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per garantire pari opportunità nell'accesso all'informazione in ordine ai procedimenti referendari, vigilando nel contempo perché non si creino situazioni di preferenza tra le differenti opinioni. (4-14484)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la manifestazione ippica internazionale di salto ad ostacoli denominata « coppa degli assi » è stata annullata per il ritardo dello stanziamento dei fondi da parte della regione Siciliana, facendo perdere alla città di Palermo ed alla Sicilia una vetrina mondiale dedicata allo sport, al turismo e alla cultura —:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo per consentire il salvataggio della « coppa degli assi » e la sua celebrazione anche in altra data. (4-14485)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere con quali fondi e secondo quali disposizioni regolanti l'attività degli enti locali, il comune di Palermo abbia organizzato e sponsorizzato una conferenza di un partito politico, quale risulta essere la « Conferenza internazionale del Gruppo Verde al Parlamento Europeo », tenutasi nella capitale dell'Isola nei giorni 3 e 5 ottobre 1995, presso il palazzo municipale e la Villa Niscemi. (4-14486)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

la CISNAL di Palermo ha denunciato, con una poderosa documentazione, rilevanti violazioni ed anomalie gestionali nell'amministrazione del teatro Biondo fino dal 1993;

la negativa gestione dell'ente teatro Biondo ha prodotto gravissime conseguenze per la vita ed il futuro dell'ente teatrale ormai in evidente dissesto -:

quali iniziative e quali provvedimenti intenda assumere per salvaguardare l'esistenza e la sopravvivenza dell'ente teatro Biondo, rinomata e tradizionale istituzione culturale della città di Palermo. (4-14487)

MOLINARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che:

la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri avrebbe violato l'articolo 4 (comma 1) del convertito decreto-legge 543/93, là dove tale norma - con l'ovvio intento di correggere le pregresse specializzazioni riconosciute in modo erroneo agli esperti della sua Unità tecnica centrale (UTC) - impone il riallineamento dei profili professionali di tali esperti (*rectius*: la valutazione delle loro qualifiche) quale implicita premessa per una corretta riorganizzazione della UTC e più in generale delle strutture di cooperazione in atto esistenti presso la DGCS;

all'uopo, con l'articolo 1 della legge n. 121 del 1994, il Parlamento ha già individuato una idonea soluzione nella previsione di uno o più decreti legislativi diretti contemporaneamente sia alla riorganizzazione funzionale delle strutture esistenti nell'ambito DGCS, sia alla revisione del regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, sia all'individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti, sia alla puntuale definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

attraverso detti decreti legislativi, il precedente Governo avrebbe potuto superare alla inerzia dell'amministrazione

mettendo a punto (in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, senza avventurarsi in nuove costose strutture dagli sbocchi oggettivamente incerti) quella struttura di cooperazione efficiente e trasparente che la DGCS non avrebbe mai voluto attuare, ad esempio omettendo di introdurre perfino criteri oggettivi di gestione quali quelli:

a) per la individuazione e programmazione delle iniziative, impiegando all'uopo la collaborazione dei cosiddetti « Trentini », specificatamente assunti a tal proposito ma quasi mai a tale scopo utilizzati;

b) per la classificazione dei compiti di natura tecnica e amministrativo-contabile, nonché per la loro corretta conseguente attribuzione al personale secondo competenza e carico di lavoro;

c) per le analisi dei prezzi e per l'applicazione di specifici strumenti di selezione degli enti esecutori dei progetti e del personale da inviare in lunga missione;

d) per i controlli da effettuare in corso d'opera ed *ex post* su tutti i progetti finanziati dalla DGCS oppure soggetti ai suoi contributi;

non appare possibile continuare a lasciare la struttura ministeriale di cooperazione nel pietoso stato in cui sarebbe stata ultimamente ridotta, soprattutto attraverso un ancor più irrazionale utilizzo degli esperti UTC ed una ancor più massiccia manipolazione *contra legem* della normativa interna tendente questa volta a forzare la riforma del vigente testo della legge 49/87 (se non addirittura ad anticiparne la versione ventilata da una certa parte della Dirigenza diplomatica), per dare così nuovo smalto ai principali responsabili diplomatici dell'attuale sfascio della cooperazione;

lo sforzo profuso negli ultimi anni da tale Dirigenza diplomatica sarebbe stato unicamente volto:

a) a sollecitare l'appoggio del Parlamento, della stampa e dell'opinione pub-

blica sulla falsa necessità di una riforma legislativa delle attuali strutture ministeriali di cooperazione;

b) ad accreditare una indimostrata competenza diplomatico-amministrativa nel campo del riordino delle procedure interne alla DGCS, contrabbandando all'uopo consolidati metodi di lavoro denominati « ciclo del progetto » e « programma-paese » come se fossero delle procedure introdotte all'interno della UTC-DGCS, nonché ostentando l'avvio di numerosi gruppi di lavoro (su gare d'appalto, congruità prezzi, gestione dei progetti ed altre procedure interne) che sarebbero quasi tutti abortiti sul nascere senza produrre alcun risultato, neanche parziale —:

se tali fatti rispondano al vero e se, alla luce di tutto ciò e delle numerose interrogazioni parlamentari già proposte sulle disfunzioni amministrative interne alle strutture ministeriali di cooperazione, per quale motivo il Governo insista nel sostenere inauspicabili riforme al vigente testo della legge sulla cooperazione piuttosto che nel fare rispettare la ratio di quella esistente. (4-14488)

MOLINARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

ciascuna delle sezioni geografiche dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri è stata suddivisa fin dal 1990 nello stesso numero e tipo di settori di specializzazione (Formazione, Sanità, Agricoltura, Idraulica, Opere Civili, Industria ed energia, Comunicazioni e trasporti, Informatica, Ambiente, Economia), e che non esiste alcuna norma che istituisca nel loro ambito dei sottosectori di specializzazione;

ciononostante, tutti i progetti ricadenti nel settore agricoltura e aventi in qualche modo a che fare con la pesca sono stati ingiustificabilmente concentrati su un

solo esperto UTC, istituendosi per tal via un arbitrario ed unico sottosectore pesca per tutti i paesi del mondo in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo;

tale esperto, assunto per il settore agricoltura, è il solo a cui da svariati anni siano stati assegnati progetti aventi tale tipologia, con la conseguenza che su di lui la DGCS avrebbe accumulato la responsabilità tecnica di un centinaio di progetti, senza tuttavia che l'esperto in parola abbia potuto all'uopo operare verosimilmente controlli a sufficienza;

che tale tipologia di progetti è stata precedentemente assegnata anche ad altri due esperti UTC assunti per il settore agricoltura (per il quale l'UTC dispone tuttora di ben 13 effettivi agronomi) e che tali due esperti sono stati prima estromessi dal sottosectore pesca e poi dalla stessa UTC-DGCS-MAE, per altro per motivi, ad avviso dell'interrogante, del tutto pretestuosi e a riprova della ricattabilità connessa al precario rapporto di lavoro degli esperti UTC;

che la qualificazione dei progetti (ai fini dell'assegnazione a questo o quel settore di specializzazione) è avvenuta in assenza di criteri oggettivi e indipendentemente dal carattere multidisciplinare degli stessi, con la conseguenza che l'esperto in parola, assunto per il settore agricoltura, sarebbe stato chiamato a valutare, gestire e controllare rilevanti componenti progettuali senza avere altra specifica competenza che quella derivante dalla sua laurea in biologia e quella ad essa conseguente —:

se tali fatti rispondano al vero e se risulti che la DGCS abbia sempre riservato al sottosectore pesca un trattamento speciale rispetto a quello riservato agli altri ipotizzabili sottosectori di specializzazione e se ciò non possa essere in qualche modo collegato con quanto recentemente riferito dalla stampa per il caso Somalia in merito all'illecito traffico d'armi ruotato intorno ai pescherecci forniti con un progetto finanziato dalla cooperazione italiana.

(4-14489)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AGOSTINACCHIO e BIZZARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in occasione delle calamità atmosferiche abbattutesi sulla provincia di Foggia nel corrente mese di gennaio, si è verificata l'interruzione della erogazione dell'energia elettrica a causa della caduta della palificazione di sostegno dei cavi, recentemente sistemata dall'ENEL: e ciò per chilometri;

appare strano che possa essersi verificato l'evento di cui sopra, in maniera così clamorosa e su una superficie notevolmente estesa, quasi a confermare il dubbio in ordine alla regolarità dell'attività diretta alla realizzazione dell'impianto, nonché alla qualità e quantità del materiale utilizzato;

gli inconvenienti di cui sopra hanno prodotto ingenti danni alla produzione e gravissimi disagi ai cittadini —:

se siano state disposte indagini per accertare le cause di quanto suesposto;

se siano stati disposti accertamenti per la verifica della qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione della palificazione, nonché in relazione al rispetto delle regole d'arte;

se siano state interessate le competenti autorità e se siano in corso procedimenti dinanzi l'autorità giudiziaria.

(4-06541)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'ENEL S.p.a. risulta quanto segue.*

Nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio del corrente anno si è abbattuta sul Gargano e sul Subappennino una precipitazione nevosa di proporzioni eccezionali, con spessore

del manto nevoso che ha raggiunto, in alcuni centri, anche alcuni metri; le condizioni atmosferiche particolarmente avverse hanno provocato il danneggiamento delle linee di alta tensione con la conseguente disalimentazione delle cabine primarie di Vieste, Ischitella, Ascoli Satriano e Bovino. Peraltro, analogo grave danneggiamento ha subito la linea elettrica Benevento-Foggia delle Ferrovie dello Stato.

L'interruzione dell'erogazione di energia ha interessato 45 comuni per circa 76.000 utenti.

Per far fronte alla gravissima emergenza l'ENEL ha prodotto un eccezionale sforzo, impegnando nella provincia di Foggia circa 800 uomini e 350 mezzi, con l'utilizzo di elicotteri nelle aree ove la viabilità era interrotta, oltre al personale di 18 ditte appaltatrici.

Già nei tre giorni successivi all'evento, più del 70 per cento dei comuni risultava rialimentato; il servizio elettrico è stato ripreso con gradualità, a causa dell'entità dei danni, del perdurare delle condizioni climatiche avverse e della completa paralisi della viabilità.

Numerose documentazioni fotografiche e testimonianze raccolte in loco confermano che sui conduttori si erano formati manicotti di ghiaccio e neve dello spessore fino a circa 130 mm. I venti superiori ai 100 Km/h hanno, quindi, determinato sollecitazioni notevolmente superiori a quelle indicate dalle vigenti normative che regolamentano la costruzione delle linee aree esterne (spessore massimo dei manicotti di ghiaccio di 12 mm e venti di 65 Km/h).

Il cedimento delle strutture, conseguente alle condizioni di lavoro eccezionali, non può quindi essere attribuito in nessun modo a difetti costruttivi degli impianti.

Infine il Ministero di Grazia e Giustizia informa che presso la Procura Circondariale di Foggia è pendente un procedimento penale a carico di persona da identificare per il reato di interruzione di un servizio pubblico.

Allo stato sono in corso le indagini, delegate alla polizia giudiziaria, al fine di conoscere l'effettiva consistenza del disservizio, in relazione alla durata e alle aree

interessate, le cause dello stesso e le iniziative assunte per fronteggiare la situazione di emergenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Clò.

ARDICA. — *Ai Ministri della sanità e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la Croce Rossa Italiana, tra gli altri compiti previsti dal regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883 e successive modificazioni, provvede anche al reclutamento del personale militare CRI;

a norma del DI del 18 dicembre 1983, presso i Comitati e i Sottocomitati provinciali dell'Associazione che ne riconoscano l'esigenza è consentita l'istituzione di Delegazioni Arruolamenti del Corpo Militare della CRI;

le attività di propaganda dei « Nuclei Arruolamenti e Attività Promozionali », secondo quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale della CRI n. 5980/87, hanno luogo d'intesa con i Presidenti dei rispettivi Comitati e sotto la responsabilità ed il coordinamento dei Comandi Settori Militari CRI;

dal Comitato Provinciale della CRI di Enna è stata data notizia della costituzione del NAAPro — Nucleo Arruolamento e Attività Promozionale — ma che gli Ufficiali e i Sottufficiali CRI della stessa provincia non sono stati mai interpellati per dare la loro disponibilità, così come sembra non ne sia stato informato il Comitato Regionale della Sicilia;

sette componenti del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Enna hanno presentato le dimissioni per motivi che dagli stessi non sono stati manifestati, suscitando perplessità nell'opinione pubblica —;

se quanto si sta registrando nell'ambito del Comitato della Croce Rossa Italiana di Enna avvenga secondo le norme

statutarie dell'Ente e se non vi siano inadempienze che possano essere di pregiudizio alle finalità perseguite dall'Ente.

(4-11064)

RISPOSTA. — *Si risponde in base agli elementi di valutazione pervenuti dalla Prefettura di Enna.*

All'epoca della nomina dell'attuale Presidente del Comitato provinciale della C.R.I. di Enna (20 giugno 1991) — Dr. Claudio Faraci — All'interno di detta struttura risultavano presenti ed operanti soltanto due delle sei componenti previste dallo Statuto nazionale della C.R.I.: il « Corpo degli infermieri volontari », con circa venti iscritti, e la Sezione femminile, con circa sessanta iscritti.

Soltanto successivamente sono state create ed organizzate altre tre componenti, quali i « Volontari del soccorso », i « Donatori di sangue » ed i « Pioneri ».

Alcuni mesi fa, infine, veniva finalmente completato l'intero quadro, con la costituzione del « Corpo militare ».

Va anzi ricordato, a questo proposito, che con nota del Presidente Dr. Faraci dell'8 maggio 1995, inviata al « XIII Centro di Mobilitazione » di Palermo e per conoscenza al Comandante del Compartimento Meridionale di Roma veniva chiesta l'istituzione di un « Nucleo Arruolamento ed Attività Promozionali », con la contestuale proposta di affidare l'incarico di « Addetto » all'aspirante S. Ten. Cpl. C.R.I. Sebastiano Gagliardi.

Con nota del 16 giugno 1995 il Comitato regionale della C.R.I. notificava al Comitato prov.le di Enna l'avvenuta istituzione di tale « Nucleo », con apposita ordinanza presidenziale.

Il Presidente del Comitato prov.le di Roma, dopo aver espressamente acquisito l'elenco ufficiale degli Ufficiali e Sottufficiali iscritti al « Corpo militare » della C.R.I. della provincia, con lettera del 23 giugno 1995 dava loro comunicazione dell'istituzione dello stesso « Nucleo Arruolamento... ».

Ne è seguita, in data 17 luglio successivo, una riunione indetta presso la sede della C.R.I. di Enna proprio allo scopo di illu-

strare le attività del « Nucleo ed il ruolo del « Corpo militare », alla quale hanno partecipato circa venti persone.

In definitiva, dalla stessa esposizione dei fatti sin qui riportata parrebbe di dover escludere che nell'ambito del Comitato provinciale della C.R.I. di Enna si siano verificate le irregolarità ed inadempienze adombrate nell'interrogazione per le circostanze in essa richiamate.

Del resto, anche per quanto riguarda gli asseriti episodi di dimissioni, deve rilevarsi che nel corso del 1995 non si è registrato alcun caso di dimissioni dal Comitato Provinciale di Enna, dal quale si sono dimessi nell'ultimo quadriennio — per motivi di carattere personale — i soli due componenti Bonarrigo, nel 1992, e Riina, nel 1994, rispettivamente sostituiti con l'Ispettore dei « Volontari del Soccorso » sig. Michele Latranga e con la Presidenza della Sezione Femminile, sig.ra Antonietta Bruno.

Allo stato attuale gli iscritti alla C.R.I. per la provincia di Enna sono circa 500 ed il relativo Comitato Provinciale risulta così composto: Presidente — Claudio Faraci; Consiglieri — Sig. ra Vincenzina Alerci; Dr. Francesco Paolo Miccichè; Ing. Giuseppe Castro; Dr. Luigi Scavuzzo; Sig. Michele Latranga.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

DOMENICO BASILE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nell'ottobre del 1994 un gruppo di giovani sedicenti « sociali », in nome di un fantomatico « Collettivo Utopia », hanno occupato, arbitrariamente ed abusivamente, parte di un immobile di proprietà del comune di Vibo Valentia sito in questa città alla Via Ruggero il Normanno, attivando un « centro sociale » denominato « Tana Libera Tutti »;

rispondendo alle interrogazioni tempestivamente presentate a tal riguardo in consiglio comunale, il rappresentante della giunta municipale ha assicurato che presso tale centro venivano svolte attività social-

mente utili, meritevoli del sostegno da parte dell'amministrazione, senza precisare alcunché in ordine all'abusività ed all'arbitrarietà dell'occupazione né indicare quale iniziative sarebbero state attivate per ripristinare il diritto palesemente e pesantemente violato;

recentemente, sotto anonimato (per evidenti motivi precauzionali), uno di quei giovani che originariamente ha frequentato detto « centro sociale » denunciava, inviando una dettagliata informativa a tutte le autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, prima fra tutte il sindaco della città, della provincia di Vibo Valentia, la conduzione delle aberranti attività che si svolgono all'interno del centro e le degradate condizioni igienico-sanitarie e morali che tali attività caratterizzano, concludendo con un appello che testualmente si riporta: « Per favore, non buttate questa richiesta solo perché anonima. Verificate la veridicità di quanto riportato e, per l'amor di Dio, fate tutto ciò che è in Vostro potere preoccupandovi, ognuno per il ruolo socialmente utile che ricoprite, ad aiutare i ragazzi nel fargli riscoprire altri interessi ed il gusto della VITA » —:

quali iniziative intendano adottare per verificare la legittimità e la legalità del comportamento assunto dall'amministrazione comunale di Vibo Valentia in ordine, sia al rispetto delle norme igienico-sanitarie che alla tutela del patrimonio e delle proprietà pubbliche;

quali ulteriori iniziative ritengano di attivare per ripristinare, ove accertate violazioni di legge, il diritto. (4-11082)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura risulta che, allo scopo di regolarizzare la loro posizione, i ragazzi del Centro sociale « TANA LIBERA TUTTI » hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l'assessore dei servizi sociali del comune di

Vibo Valentia, nel corso del quale hanno avanzato la richiesta per la concessione di locali ove svolgere le attività proprie del centro sociale.

Tale richiesta non è stata esaudita in quanto i giovani pretendevano assoluta indipendenza gestionale, costituendo così un club privato e non un centro sociale.

Nel suddetto incontro è stato chiesto ai dirigenti del centro «TANA LIBERA TUTTI» la consegna delle chiavi dei locali occupati abusivamente.

Successivamente, in seguito ad un sopralluogo effettuato dal locale Comando di Polizia Municipale, atto alla verifica di eventuali danneggiamenti alla struttura, i ragazzi hanno spontaneamente consegnato le chiavi, ripristinando il diritto violato.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BELLEI TRENTI, CHIAVACCI e VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Salvatore Chiaramida nell'aprile del 1988 ha presentato domanda per prestare servizio militare come Allievo Ufficiale Complemento; dopo soli tre giorni, l'idea di fare l'AUC era già tramontata; la vita militare con i suoi principi e le regole contrastavano il modo di essere di Salvatore, non confacevano alla sua personalità;

nel dicembre 1992 il Chiaramida presentò domanda per essere riconosciuto obiettore di coscienza ed il Ministero della difesa il 30 settembre 1993 respinse la domanda con le seguenti motivazioni:

« Considerato che:

anteriormente alla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il sig. Chiaramida Salvatore ha presentato richiesta di ammissione al corso AUC nel 1988;

tra la data di presentazione della richiesta di arruolamento e quella di riconoscimento è trascorso un breve lasso di tempo;

la richiesta di arruolamento manifesta obiettivamente un comportamento incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ».

Il giorno successivo pervenne la cartolina precetto per partire come militare, e, non avendo avuto tempo di inviare ricorso al TAR, il Chiaramida decise di rifiutare la partenza, incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare di leva per il quale il tribunale militare di Palermo ha fissato l'udienza preliminare per il 25 gennaio 1995. Il 6 aprile 1994 il Chiaramida ripresentò nuova domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza che venne rifiutata dal direttore generale del Levadife Dr. Di Stefano nel giro di dieci giorni;

il Consiglio di Stato ha sancito con decisione del 24 maggio 1985, n. 16, che i motivi per i quali il cittadino non può essere riconosciuto obiettore di coscienza — quindi ammesso al servizio civile sostitutivo — sono esclusivamente di carattere oggettivo, ovvero il cittadino è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui agli articoli 28 e 30 del TU di PS e di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi;

la risoluzione 1989/59 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite riconosce il diritto di ogni persona di avere obiezioni di coscienza al servizio militare in quanto esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione espresso nell'articolo 18 della dichiarazione dei diritti dell'Uomo e nell'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 1989 chiede agli stati membri che chi è soggetto all'obbligo militare abbia in qualsiasi momento il diritto di rifiutarsi, per motivi di coscienza, di prestare il servizio militare, armato o meno, nel pieno rispetto della libertà e della parità di trattamento dei cittadini;

il Consiglio d'Europa, comitato dei ministri con la raccomandazione n. R(87)8

afferma che ogni individuo abile all'obbligo del servizio militare che, per imprescindibili motivi di coscienza rifiuta di essere coinvolto nell'uso delle armi, ha il diritto di essere dispensato dall'obbligo di ottemperare a tale servizio. Tale persona può essere tenuta a compiere un servizio alternativo —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro della difesa al fine di riconoscere Salvatore Chiaramida obiettore di coscienza e quindi di farlo prosciogliere dal capo di imputazione pendente ovvero dal reato di rifiuto del servizio militare di leva:

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di sancire con legge dello Stato il disposto delle risoluzioni sopra descritte. (4-07265)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione ad adempiere agli obblighi di leva mediante la prestazione di un servizio civile, sostitutivo di quello militare, è disciplinata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Tale legge dispone all'articolo 1, che sono ammessi a prestare servizio sostitutivo civile gli obbligati alla leva che si dichiarino contrari all'uso personale delle armi, in ogni circostanza, per imprescindibili motivi di coscienza; tali motivi devono essere attinenti ad una concezione generale della vita che si basa su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dai richiedenti.

Lo stesso articolo dispone che non possono essere comunque riconosciuti obiettori di coscienza tutti coloro che si trovino in una delle circostanze di cui al 3° comma e cioè coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Al di là di questi casi di esclusione, sanciti espressamente, la legge 772/72 demanda alla Pubblica Amministrazione il compito di decidere sulle domande intese ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Tale decisione è il risultato di una valutazione complessa che tiene conto di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, dai quali si possa desumere la non manifesta infondatezza degli imprescindibili motivi di coscienza adottati dal richiedente al fine di giustificare l'asserita obiezione di coscienza.

L'Amministrazione, dunque, è chiamata a fornire un giudizio il cui oggetto non è il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente bensì la congruenza fra i motivi suddetti e gli altri dati emersi dall'indagine istruttoria.

Del resto il Consiglio di Stato, con la decisione del 24/5/85 n. 16, ha sancito che l'Amministrazione può disattendere la domanda prodotta dall'interessato sia quando dagli elementi raccolti in sede istruttoria emerge la prova della sussistenza dei motivi adottati dal richiedente, sia quando dagli stessi elementi sia possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità della domanda di ammissione al beneficio.

Nel caso di specie l'aver prodotto in precedenza istanza per prestare servizio militare come AUC è una circostanza incompatibile con lo status di obiettore di coscienza e il mero lasso di tempo intercorso fra le due istanze non può essere considerato prova di profondi mutati convincimenti.

Le istanze rivolte ad ottenere l'arruolamento nell'Arma di carabinieri o quale allievo ufficiale di complemento sono considerate cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza per ius receptum sia in sede giurisdizionale, nel senso che il giudice amministrativo ha sempre ritenuto legittima tale decisione, sia in sede parlamentare.

Del resto, anche il disegno di legge in materia di obiezioni di coscienza, approvato dal Senato in un testo unificato ed ora all'esame della Camera dei deputati (a.C. 2276), elenca tra le cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza l'aver presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle FF.AA., nell'Arma dei carabinieri o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Per quanto sopra questa Amministrazione non ritiene di dover adottare alcun

provvedimento né tantomeno di ammettere il sig. Salvatore Chiaramida ai benefici di cui alla legge 772/72.

Su richiesta del Pubblico Ministero militare, il Giudice per l'udienza preliminare, in data 25 gennaio 1995, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato all'udienza dibattimentale del Tribunale militare di Palermo che avrà luogo il 15 dicembre 1995, alle ore 9,00.

Il Ministro della difesa: Corcione.

BERGAMO. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il comune di San Pietro in Amantea è titolare di autorizzazione regionale per la gestione di una casa di riposo per undici anziani (Aut. Def. DPGR 197 del 17 marzo 1993);

il servizio di che trattasi è stato conferito in gestione alla cooperativa « progetto anziani » srl, con sede in San Pietro in Amantea in immobile di proprietà comunale appositamente ristrutturato (Delib. Cons. n. 10 del 13 aprile 1991);

immediatamente la gestione del servizio si rilevava fallimentare e, il Consiglio comunale, con provvedimento n. 29 del 30 settembre 1992 (visto CO.RE.CO. n. 8878 del 18 ottobre 1992) ha ritirato, in via di autotutela il provvedimento di concessione per manifesta, cattiva, irregolare gestione condotta al limite della legge penale;

copia del provvedimento di autotutela decisoria veniva trasmessa, con tutti gli allegati, al signor procuratore della Repubblica per l'eventuale esercizio dell'azione penale;

il provvedimento di revoca non è stato impugnato né in via amministrativa né in via giurisdizionale;

in mancanza di esecuzione spontanea e decorsi infruttuosamente i termini assegnati, l'amministrazione ha diffidato la cooperativa a consegnare il bene ed a interrompere il servizio di cui unico ed

esclusivo titolare è il comune (BUR Reg. Cal. n. 45 del 15 aprile 1994, pagina 2129, n. 37);

anche la diffida è rimasta senza effetto;

ricorrendo i presupposti di legge in data 5 gennaio 1993 veniva emanata ordinanza sindacale n. 1 del 1993 (Provvedimento di autotutela esecutiva);

il provvedimento esecutivo di cui sopra, peraltro mai impugnato, non poteva essere materialmente eseguito per mancanza di forza pubblica sufficiente;

anche l'ordinanza è rimasta senza alcun effetto;

delle circostanze di cui sopra, a più riprese, sono state investite tutte le autorità, compreso l'assessore regionale alla sanità, il prefetto ed il procuratore della Repubblica di Paola presso cui giace un voluminoso incartamento;

l'amministrazione comunale, in mancanza di altri supporti ed avendo interesse ad entrare in possesso dell'immobile e soprattutto interesse a non fare svolgere un servizio pubblico a chi non ne ha titolo né legittimazione, ha chiamato in giudizio la cooperativa per il rilascio dell'immobile;

attualmente esiste la seguente situazione di fatto:

a) la cooperativa « progetto anziani » srl con sede in San Pietro in Amantea, gestisce in questo comune una casa di riposo per anziani senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge, nazionali, regionali, locali;

b) l'esercizio abusivo dell'attività di cui al punto che precede decorre dal 1° gennaio 1993;

c) nessun controllo, più volte richiesto, viene eseguito sulla cooperativa e nella sede dove il servizio viene svolto da parte di nessuna autorità. Trattasi di una « zona franca » dove nessuno può intervenire e dove non si sa quali leggi vengono rispettate, da chi, né quali attività vengono realmente svolte;

d) che l'autorizzazione concessa dalla regione Calabria prevede al massimo n. 11 ospiti mentre ne risultano presenti 18 a seguito di una ispezione effettuata dall'assessorato ai servizi sociali della stessa regione in data 20 febbraio 1995 e trasmessa alla procura della Repubblica di Paola;

e) che nell'arco di soli 3 anni sono deceduti 12 anziani;

f) il comune è posto nella materiale impossibilità di svolgere un servizio di cui è legalmente titolare a favore della propria popolazione anziana. Il servizio viene invece svolto da un soggetto privo di titolo e di legittimazione a favore di non si sa chi (di tutti tranne che della popolazione bisognosa di San Pietro in Amantea) —:

che cosa intendano fare i Ministri dell'interno e della sanità per rimuovere il grave stato di illegalità e di malasanità che una amministrazione comunale ed una intera comunità, pur avendo più volte denunciato, da oltre due anni e mezzo subiscono con prepotenza e con ostentata arroganza da parte del precedente titolare, oggi abusivo, il quale afferma su un quotidiano locale che « prima del 1998 da qui non ci caccerà via nessuno » facendo quindi chiaramente capire che non intende rispettare le leggi dello Stato e locali, come ha più volte dimostrato, e che quindi trovasi in territorio libero, terra di nessuno e di facile conquista;

se non sia il caso, ed al parere dell'interrogante lo è, di intervenire immediatamente ed energicamente per estirpare questo cattivo esempio e per ripristinare la legalità, la certezza del diritto e l'autorità dello Stato che non può abbandonare a se stessa le zone periferiche ma ricche di onestà, cultura, tradizioni e che hanno sempre ricercato nelle sole Istituzioni gli unici punti di riferimento;

se non sia il caso di dare un forte sostegno alla pubblica amministrazione che vive tra molteplici difficoltà a causa delle ristrettezze economiche imposte dagli effetti della scure governativa sui trasferi-

menti ai comuni e a causa di una continua emigrazione per mancanza di posti di lavoro per cui la stessa casa per anziani, anche se piccola struttura tirata su con enormi sacrifici e patrimonio della collettività di questo piccolo comune di San Pietro in Amantea in provincia di Cosenza, può rappresentare una tenue speranza di occupazione. (4-11363)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

In merito alla questione proposta dalla S.V. nel presente atto di sindacato ispettivo è stata adeguatamente sensibilizzata la competente prefettura, per ogni consentito intervento.

Dagli accertamenti svolti in relazione alla controversia insorta tra l'amministrazione comunale di S. Pietro in Amantea e la cooperativa « Progetto Anziani » è risultato che il sindaco di quel comune ha, a suo tempo, denunciato lo stato di estremo disagio in cui è venuto a trovarsi l'ente a causa della mancata restituzione da parte del concessionario, a seguito della revoca del relativo titolo concessorio, dell'immobile adibito a casa di riposo per anziani.

Alla revoca è seguita la cennata denuncia, a causa di asserita carenza di assistenza ai ricoverati e mancata trasparenza amministrativa.

Dal canto suo, il presidente della cooperativa « progetto Anziani » difende la propria gestione e contesta la decisione dell'amministrazione di revocare il relativo titolo concessorio, implicante la restituzione dell'immobile adibito a casa di riposo, poiché determinerebbe l'interruzione di un servizio sociale di grande importanza.

Il sindaco ha richiesto alla prefettura l'intervento della forza pubblica, per garantire l'esecuzione del cennato provvedimento di revoca a seguito del rifiuto opposto dal presidente della cooperativa.

Della vicenda è stata informata la competente autorità giudiziaria.

Risulta, inoltre, che l'assessorato ai servizi sociali della regione Calabria ha dispo-

sto presso l'istituto in argomento una visita ispettiva, dalle risultanze della quale è emerso che la struttura, pur presentando alcune insufficienze organizzative, è comunque dotata dei requisiti minimi di agibilità sotto il profilo igienico-sanitario.

La prefettura di Cosenza, in data 7.7.1995, ha disposto un ulteriore sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di accertare l'avvenuta esecuzione delle opere finalizzate alla prevenzione degli incendi.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BIZZARRI e OLIVIERI. — Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:

che in data 3 gennaio 1995 in provincia di Foggia per una nevicata verificatasi nella notte 25 comuni della predetta provincia sono restati isolati e completamente al buio;

che i predetti comuni nella stragrande maggioranza sono rimasti senza energia elettrica fino al giorno 8 gennaio per un eccezionale *black-out* delle linee elettriche in quanto i tralicci si sono frantumati e caduti come birilli al vento;

che ciò ha comportato oltre che difficoltà per le popolazioni, anche un grave danno economico a tutte le aziende della zona rimaste prive a lungo di energia elettrica —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare nei confronti dell'ENEL e se non ritengano di procedere alla costituzione di una commissione congiunta di esperti che proceda alla verifica degli impianti soprattutto in relazione ai materiali usati per la costruzione dei tralicci abbattuti dalla neve. (4-06683)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'ENEL S.p.a. risulta quanto segue.

Nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio del corrente anno si è abbattuta sul Gargano e sul Subappennino una precipitazione nevosa di proporzioni eccezionali, con spessore del manto nevoso che ha raggiunto, in alcuni centri, anche alcuni metri; le condizioni atmosferiche particolarmente avverse hanno provocato il danneggiamento delle linee di alta tensione con la conseguente disalimentazione delle cabine primarie di Vieste, Ischitella, Ascoli Satriano e Bovino. Peraltro, analogo grave danneggiamento ha subito la linea elettrica Benevento-Foggia delle Ferrovie dello Stato.

L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica ha interessato 45 comuni per circa 76.000 utenti.

Per far fronte alla gravissima emergenza l'ENEL ha prodotto un eccezionale sforzo impegnando nella provincia di Foggia circa 800 uomini e 350 mezzi, con l'utilizzo di elicotteri nelle aree ove la viabilità era interrotta, oltre al personale di 18 ditte appaltatrici.

Già nei tre giorni successivi all'evento, più del 70 per cento dei comuni risultava rialimentato; il servizio elettrico è stato ripreso con gradualità, a causa dell'entità dei danni, del perdurare delle condizioni climatiche avverse e della completa paralisi della viabilità.

Numerose documentazioni fotografiche e testimonianze raccolte in loco confermano che sui conduttori si erano formati manicotti di ghiaccio e neve dello spessore fino a circa 130 mm. I venti superiori ai 100 Km/h hanno, quindi, determinato sollecitazioni notevolmente superiori a quelle indicate dalle vigenti normative che regolamentano la costruzione delle linee aree esterne (spessore massimo dei manicotti di ghiaccio di 12 mm e venti di 65 Km/h).

Il cedimento delle strutture, conseguente alle condizioni di lavoro eccezionali, non può quindi essere attribuito in nessun modo a difetti costruttivi degli impianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

BOFFARDI. — *Ai Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

a Genova il servizio di trasporto portatori di *handicap* è gestito dalla AMT e dalla cooperativa COSERCO;

considerato che tale servizio presenta numerosi inconvenienti e difetti non per la parte assistenziale gestita dalla cooperativa ma per quella puramente tecnica gestita dalla AMT e che si manifestano nel modo seguente:

1) il servizio è effettuato da due furgoncini FIAT dei quali per almeno uno si è spesso in una situazione di fermo per riparazioni;

2) attualmente il pullmino in servizio ha gli ammortizzatori « scarichi » e ciò, da almeno due mesi, provoca non pochi disagi ai trasportati;

3) non si comprende la ragione per cui si acquistano autofurgoni FIAT del costo di circa 90 milioni quando altre marche con le stesse prestazioni costano meno e offrono, in base ad un accordo internazionale, sconti particolari per questo servizio;

4) nei prossimi giorni il servizio di trasporto sarà utilizzabile solo dalle ore 17 alle ore 19 dei giorni feriali impedendo di fatto ai portatori di *handicap* di fruire degli spazi e delle occasioni di vita sociale e culturale della città;

5) la prenotazione del mezzo avviene 24 ore prima mentre in altre città si va dalle 6-12 ore ad un servizio pressoché immediato del tipo radio-taxi;

6) la condizione paradossale di Genova appare evidente se la si rapporta, ad esempio, ad una cittadina di 60 mila abitanti come Lugano dove il servizio viene effettuato da 6 furgoncini a chiamata immediata —:

quali provvedimenti si intendano adottare per far sì che una grande città come Genova possa rispondere in modo civile alle esigenze di mobilità e di parte-

cipazione alla vita sociale dei circa 500 portatori di *handicap* in carrozzella nel corso dell'intera giornata;

quali provvedimenti si intendano adottare per verificare, ed eventualmente modificare, la situazione per cui la trasformazione del mezzo per essere abilitato agli *handicap* richiede un iter burocratico particolarmente tortuoso e verrebbe effettuato, a Genova da un solo operatore al costo medio di 6 milioni. (4-11635)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La questione evidenziata dalla S.V. concernente la tutela dei portatori di handicap rientra nella sfera delle attività autonomamente gestite dall'ente locale.

Questa amministrazione, considerata la rilevanza sociale del problema sollevato, nello spirito di collaborazione che impronta i rapporti con gli enti locali non mancherà di sensibilizzare gli organi responsabili all'adozione dei provvedimenti necessari a migliorare il servizio di trasporto in questione.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BOGHETTA e MORONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in base agli articoli 32 terzo comma e 28 terzo comma del Testo unico n. 570/64 la popolazione del comune è determinata in base ai risultati del censimento;

vari comuni si trovano a superare la quota di 3000 abitanti necessaria per la riclassificazione dei comuni medesimi negli anni immediatamente successivi al censimento, in questo caso quello del 91;

pertanto devono aspettare per la riclassificandone il 2001 —:

cosa intende fare per consentire la riclassificazione senza aspettare il prossimo censimento. (4-11645)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato, unitamente all'onorevole Moroni, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La revisione della riclassificazione delle segreterie comunali è regolata dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il secondo comma di tale articolo stabilisce che « decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato fatto il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle province con decreto del Ministro dell'Interno, sentito l'istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento a dati statistici ».

Ai sensi del paragrafo i) del decreto di questo Ministero 25 novembre 1985, emanato in esecuzione dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 604 del 1962, i comuni che ne fanno richiesta e che, alla data del 31 dicembre precedente la richiesta medesima, raggiungono i limiti della classe superiore, vi sono ricompresi senza ulteriori formalità.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la cittadinanza torinese, scossa dalla tragica vicenda dell'assassinio di due prostitute nigeriane massacrate a coltellate su una strada provinciale alle porte di Torino, anziché ricevere dalle competenti autorità concreta e ferma assicurazione di interventi atti a controllare — nell'interesse di tutti, prostitute comprese — il gravissimo fenomeno dall'espansione a macchia d'olio della prostituzione extracomunitaria incontrollata, è stata invece raggiunta dalle seguenti testuali dichiarazioni di « impegno » del rappresentante ufficiale della comunità nigeriana:

« Da domani bloccheremo le nostre ragazze... Organizzeremo delle ronde per controllare che nessuna rischi la vita tornando in strada... Da domani però impediremo che qualcuna tornando sul mar-

ciapiede, possa essere una nuova vittima. Ho già organizzato squadre di ragazzi. Pagherò io la benzina per le auto. Loro controlleranno i punti dove lavorano di solito le ragazze... »;

poiché sembrerebbe difficile interpretare altrimenti queste ferme parole di impegno, l'interrogante di chiede se con recente provvedimento sfuggito all'interrogante il signor Achom Chido, autore delle sopracitate dichiarazioni, sia stato nominato Prefetto o Questore di Torino o vicario incaricato di supplire ai medesimi sui problemi della prostituzione di colore —

quali iniziative di competenza intenda assumere in relazione alla situazione sopra descritta. (4-09482)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

una serie di gravissimi episodi di violenza ha visto protagonisti a Torino immigrati extracomunitari prevalentemente irregolari e/o clandestini, coinvolti nello spaccio di stupefacenti, nella prostituzione e nella vendita di sigarette di contrabbando —

se non ritenga doversi assumere urgenti provvedimenti per dare risposta, in termini di sicurezza e di prevenzione di questi reati, alle attese dei cittadini torinesi che manifestano ormai quotidianamente, anche tramite i giornali cittadini, l'esasperazione per una situazione che ha oramai da tempo superato il limite di guardia in varie zone sia centrali che periferiche della città di Torino. (4-09906)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la situazione di grave tensione innescata dai comportamenti posti in essere a Torino da immigrati extra comunitari — soprattutto irregolari e/o clandestini — specie nella zona di San Salvario, sta assumendo aspetti molto preoccupanti; un comitato spontaneo ha indetto per il 1° giugno 1995 una manifestazione di protesta che, pur annunciata con un volantino stilato in termini inopportuni, riflette però uno stato d'animo reale di motivata esa-

sperazione da parte di tutti i cittadini residenti e di tutti i commercianti ed artigiani esercenti nella zona, onesti e rispettosi delle leggi;

spaccio di droga, prostituzione anche minorile, vendita di sigarette di contrabbando, abusivismo commerciale, scippi, rapine e violenze di ogni genere sono arginati con grande difficoltà dalle forze dell'ordine numericamente del tutto insufficienti a controllare quella che ormai è diventata la « casbah di Porta Nuova » in cui la legge vigente è quella che dettano i criminali;

se non ritenga doversi urgentemente disporre l'invio a Torino del Capo della Polizia, al fine di coordinare con le autorità locali un'adeguata azione di efficace contrasto delle attività criminose sopra indicate e di controllo di una immigrazione extra comunitaria irregolare e clandestina che ha ormai assunto comportamenti inaccettabili tali da poter innescare incontrollabili tensioni razziali persino in una città dalle tradizioni di ospitalità e dal profondo sentire anti razzista come Torino.

(4-10621)

RISPOSTA. — *La S.V. onorevole ha presentato le interrogazioni di cui si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Costituisce da tempo motivo di particolare attenzione da parte di questa amministrazione il diffondersi, nella provincia torinese, di fenomeni di microcriminalità che vedono coinvolti, non di rado, cittadini extracomunitari in situazioni di clandestinità.

È stata coerentemente sviluppata una assidua e mirata attività di contenimento con l'intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo rafforzati anche con l'impiego del Nucleo Prevenzione Crimine, e con la recente istituzione della « vigilanza di quartiere ».

Non può negarsi tuttavia che l'incremento dei fenomeni denunciati dalla S.V. onorevole, pur contenuti dalla costante azione di controllo degli organismi di polizia, risente del mancato aggiornamento degli strumenti di allontanamento degli

stranieri clandestini, per cui si confida nella possibilità di equilibrate innovazioni legislative attualmente all'esame del Parlamento.

Tengo, con l'occasione, a precisare che sul tragico assassinio proseguono attivamente le indagini coordinate dalla competente autorità giudiziaria e si è provveduto nel contempo a potenziare i controlli nei confronti della comunità nigeriana stanziata nel capoluogo.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CAPITANEO, PETRELLI, SPAGNOLETTI-ZEULI, PIZALIS, DELL'UTRI, MASTRANGELO, PATARINO, GISSI, AMORUSO, BIZZARRI, OLIVIERI e MARENCO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

lungo le principali strade del nostro Paese, con punte allarmanti in alcune Regioni, si assiste ad un crescendo di fenomeni delinquenti;

nel 1993 sono stati rubati o rapinati 6655 automezzi, TIR compresi, su tutto il territorio nazionale con punte massime in Lombardia ed in Puglia;

come attestano i recenti fatti di cronaca, si è fatto sempre più frequente l'uso delle armi in tali azioni criminose;

l'encomiabile impegno delle forze dell'ordine, Polizia stradale, Carabinieri e Guardia di finanza, non è apparso fino ad ora sufficiente per combattere ed arginare il fenomeno soprattutto per carenza di unità operative, mezzi e coordinamento —:

quali immediati provvedimenti si intendano prendere al fine di attuare un più puntuale ed efficace coordinamento fra le forze dell'ordine impegnate nel settore, potenziandone eventualmente l'organico, in modo da combattere incisivamente un fenomeno che si sta facendo sempre più preoccupante e che impone pertanto maggiori attenzioni.

(4-04057)

RISPOSTA. — *La S.V., unitamente ad altri Deputati, ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

I fenomeni delittuosi, lamentati dalla S.V., non vengono sottovalutati dai responsabili del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la cui attenzione è specificamente rivolta a prevenire il danno sociale che ne deriva alla collettività, in generale, e agli utenti delle grandi arterie stradali, in particolare.

A tal fine, vengono costantemente pianificati — e di volta in volta migliorati — specifici servizi coordinati di controllo della rete stradale, con l'apporto di nuclei operativi specializzati delle forze di polizia.

D'intesa con le categorie interessate è in corso l'inviduazione di più sofisticate misure di prevenzione, in particolare lungo le arterie più sensibili, ove la vigilanza è stata peraltro intensificata grazie al progressivo graduale potenziamento degli effettivi della Specialità della Polizia Stradale.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CARDIELLO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso:

che nelle sezioni elettorali numero 7, 9, 10, 11, 12 e 14 del comune di Sala Consilina (SA), si sono riscontrati vizi comportanti la nullità in toto delle operazioni elettorali del 23 aprile 1995;

che gli errori di fatto si configurano come reati di eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, erroneità dei presupposti e altro;

che tali violazioni sono desumibili dalle risultanze del processo, di verbalizzazione;

che i vizi riscontrati riguardano incongruenze tra i dati riportati nelle varie pagine del verbale;

che non c'è corrispondenza numerica tra gli elettori che hanno effettivamente votato e le schede scrutinate;

che una scheda mancante nel computo finale è stata ritrovata, ad operazioni concluse, nei locali igienici dell'edificio scolastico adibito a seggio elettorale;

che è stata deliberatamente depistata la volontà dell'elettore con arbitrarie interpretazioni di voto, in disprezzo della legge 25 marzo 1993, n. 81;

che tali gravi negligenze operative hanno comportato l'elezione alla carica di sindaco del candidato della lista n. 2 « Insieme per Sala-Tre Torri », e la conseguente attribuzione di due terzi dei seggi a candidati della stessa lista, in luogo del concorrente della lista del Polo della Libertà « Centro Cristiano Democratico, bandiera piccola orizzontale e Alleanza Nazionale », soccombente per solo 1 voto di scarto —:

quali interventi intenda attivare per fare luce sulle vicende denunciate e per rendere eventualmente giustizia al candidato danneggiato; se sia il caso inoltre di promuovere una verifica ispettiva tesa ad accertare eventuali responsabilità personali. (4-11230)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Le irregolarità nelle operazioni elettorali che si sarebbero verificate in occasione del rinnovo del consiglio comunale di Sala Consilina hanno formato oggetto di articolato e circostanziato ricorso al TAR della Campania.

Sui fatti, oggetto anche di segnalazione della S.V., sono state avviate indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina.

Sulla vicenda non rimane che attendere le decisioni delle autorità adite.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARIO CARUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti e navigazione.* — Per sapere — premesso che:

gli aeromobili italiani e stranieri in navigazione nello spazio aereo italiano

sono assistiti dall'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo (AAAV) e dai Centri Regionali di Assistenza al Volo dell'Aeronautica Militare;

le frequenze radio riservate ai predetti servizi di assistenza subiscono interferenze prodotte da emittenti radio-televisive private e no, che danneggiano fortemente la buona comunicazione tra i velivoli e le torri di controllo, con grave pregiudizio per la sicurezza delle persone e dei mezzi;

L'Amministrazione Autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, fino alla data della sua trasformazione in Ente Pubblico Economico sancita dalla legge 71/94, ha svolto sempre adeguatamente i controlli necessari alla sicurezza della navigazione aerea e agli altri compiti di istituto;

i predetti controlli, a causa della persistente carenza dei tecnici specializzati ora vengono effettuati in misura ridotta e saltuaria;

per la indisponibilità di personale il Centro Nazionale di Controllo Emissioni Radioelettriche di Roma non è in grado di assicurare gli interventi atti a proteggere da disturbi i radiocollegamenti aeronautici nelle ore notturne e nei giorni festivi per cui resta chiuso e affidato ad agenti di Pubblica Sicurezza che, però, non esplicano attività tecnica ma si limitano al solo presidio dei locali;

per fare fronte alle carenze di personale specializzato nel predetto servizio di radio-assistenza venne bandito un pubblico concorso, dall'ex Amministrazione p.t., a 180 posti di perito radio-elettronico regolarmente esperito, ma che a causa della sopravvenuta legge 71/94 non è stato possibile procedere all'assunzione dei tecnici vincitori -;

quali provvedimenti si intendano assumere per assicurare il buon funzionamento dei servizi di assistenza al volo già più volte sollecitato dal Garante per l'Editoria;

quali siano i motivi che tuttora impediscono l'assunzione dei vincitori del concorso di cui innanzi considerata la loro indispensabile presenza per la regolarizzazione dei servizi ora suscettibili di pesanti censure da parte della Comunità internazionale interessata alla migliore sicurezza nel nostro spazio aereo. (4-06387)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale 22 gennaio 1992, n. 8701, pubblicato nella G.U. n. 20 del 10 marzo 1992, l'ex amministrazione p.t. bandiva concorsi pubblici circoscrizionali per esami a complessivi 180 posti di perito delle telecomunicazioni, ramo radioelettrico con mansioni di telegrafista, da conferire presso gli uffici di alcune ex direzioni compartimentali.

Espletate le procedure concorsuali, l'ex amministrazione P.T., nel mese di febbraio 1993, richiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - l'autorizzazione ad assumere i vincitori del concorso in esame in deroga al divieto di assunzioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, ma nessuna pronuncia perveniva in merito.

A seguito della intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente Pubblico Economico, disposta con legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'intera questione concernente l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici banditi dall'ex amministrazione p.t. veniva sottoposta all'esame degli organi statuari del nuovo Ente Poste Italiane.

Con delibera del 22 febbraio 1994, pubblicata nella G.U. n. 24 del 25 marzo 1994 - 4ª serie speciale - il Consiglio di amministrazione dell'Ente decideva di sospendere tutte le procedure relative ai concorsi pubblici banditi dall'ex Ministero P.T., in attesa dell'approvazione del contratto di programma avvenuta il 17 gennaio scorso.

Successivamente la questione è stata, anche a seguito di sollecitazione di questa amministrazione, positivamente risolta in

quanto il ripetuto Ente ha stabilito di procedere alla assunzione, tra gli altri, dei vincitori del concorso in parola.

Gli interessati sono stati inquadrati nell'Area operativa con il trattamento economico di base previsto dall'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro e assegnati con decorrenza 1° e 21 agosto 1995 alle sedi del centro e del nord Italia, che presentavano carenza di personale della specifica qualifica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

CESETTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da diverso tempo i vertici della USL 21 di Fermo adottano, con comportamenti sicuramente discutibili, provvedimenti finalizzati a privare l'ospedale di Monte Giorgio di alcuni servizi indispensabili e ciò con l'evidente, anche se non dichiarato, scopo di arrivare alla chiusura della struttura;

non è necessario ribadire l'esigenza di salvaguardare e mantenere l'ospedale di Monte Giorgio che anzi deve essere potenziato per la migliore tutela della salute dei cittadini della Media Valle del Tenna;

da ultimo *Il Resto del Carlino* — edizione Marche — ha dato oggi notizia che la USL 21 ha deliberato la disattivazione entro tre giorni della cucina dell'ospedale di Monte Giorgio motivando tale provvedimento con ragioni di sicurezza che sarebbero emerse a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco effettuato fin dal mese di agosto;

tale decisione segue il provvedimento del Commissario prefettizio del comune di Monte Giorgio il quale ha disposto l'immediata chiusura della cucina, sembra, per il mancato intervento della USL;

sicuramente le irregolarità riscontrate nei locali della cucina potevano essere sanate in tempi brevissimi e con una spesa a dir poco irrisoria;

nonostante tale possibilità i responsabili della USL 21 non hanno trovato di meglio che procedere ad appaltare il servizio ad una società privata realizzando così, con un maldestro espediente ed in tempi tanto brevi quanto sospetti, un obiettivo tentato anche in precedenza ma allora bocciato dalle autorità regionali;

inoltre da informazioni assunte risulta che la cucina era stata completamente ristrutturata ad opera della USL 21 da appena tre anni e, quindi, anche per tale ragione il provvedimento risulta incomprensibile —:

se i vertici della USL 21 erano a conoscenza che nei locali della cucina dell'Ospedale di Monte Giorgio necessitavano interventi per ragioni di sicurezza;

se il Commissario prefettizio del comune di Monte Giorgio abbia ordinato alla USL 21, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, di eseguire i lavori necessari;

per quali motivi i vertici della USL 21 non abbiano provveduto a fare eseguire i lavori;

se il Commissario prefettizio abbia eventualmente denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Fermo;

se non ritenga che i vertici della USL si siano avvalsi di un espediente per conseguire l'obiettivo di appaltare il servizio all'esterno altrimenti precluso da provvedimenti dell'autorità regionale;

se non ritenga opportuno invitare i vertici della USL 21 di Fermo al pieno rispetto della legge ed anche delle regole della buona amministrazione nonché di comune correttezza e, quindi, a revocare i provvedimenti adottati in pregiudizio dell'ospedale di Monte Giorgio;

se non ritenga inoltre disporre i necessari accertamenti e quindi inviare un rapporto alla Procura della Repubblica di Fermo qualora dovessero emergere, come sembra da una sommaria valutazione,

fatti, circostanze e comportamenti penalmente rilevanti e come tali meritevoli di indagini da parte dell'autorità giudiziaria. (4-03759)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno, sulla base degli elementi di valutazione della Prefettura di Ascoli Piceno da esso inviati.

Da quanto si è appreso in merito al problema segnalato nell'interrogazione, le risultanze del sopralluogo effettuato presso il Presidio ospedaliero di Montegiorgio (AP) in data 19 settembre 1994 a cura del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono state talmente negative per le carenze rilevate nella cucina, riguardo all'inosservanza delle norme di sicurezza inerenti all'impianto di alimentazione a G.P.L. (gas di petrolio liquefatto), da impedire agli stessi vigili ispettori il rilascio del prescritto certificato di idoneità per la prevenzione incendi, imponendo loro, nel contempo, di disporre l'immediata disattivazione della cucina.

Evidentemente tale perentoria prescrizione è stata resa inevitabile perché — come aveva modo di constatare di persona anche il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Montegiorgio nel corso di un autonomo sopralluogo ivi effettuato il 22 settembre successivo — le condizioni complessive di detto impianto di alimentazione a G.P.L., oltre ad essere formalmente irregolari sotto il profilo tecnico, destavano effettiva preoccupazione per la sicurezza dello stesso ospedale, tanto più che risultava mancante anche la valvola esterna alla cucina di intercettazione del gas.

Constatata, quindi, l'urgenza di eliminare ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con apposita ordinanza del 24 settembre 1994 l'Amministrazione comunale di Montegiorgio ingiungeva all'Amministrazione straordinaria dell'USL n. 21, a sua volta, l'immediata chiusura della cucina alimentata a G.P.L. fino all'accertato suo adeguamento alle prescrizioni di legge in materia vigenti.

La conseguente delibera al riguardo adottata dall'Amministrazione dell'USL di Fermo in data 27 settembre successivo, per-

ciò, ha costituito senz'altro una decisione vincolata e, a quel punto, inevitabile — sia pure a titolo provvisorio, in attesa del dovuto ripristino delle condizioni di sicurezza — con il contestuale affidamento in appalto del Servizio mensa.

Considerato che fin dal 28 ottobre successivo il comune di Montegiorgio invitava l'Amministrazione dell'Unità sanitaria locale a far sì che i lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza della cucina e dell'intera struttura ospedaliera fossero condotti a termine con ogni possibile urgenza, in modo da poter restituire al più presto al Presidio completa autonomia e piena funzionalità, questo Ministero deve supporre, pur non avendo più ricevuto — a tutt'oggi — alcun aggiornamento al riguardo nel perdurante silenzio della regione Marche, che tale situazione, frattanto, possa essersi normalizzata.

Tutto questo non chiarisce in alcun modo, ovviamente, per quali inspiegabili circostanze sia i tecnici dell'Unità sanitaria locale sia quelli dell'Ufficio tecnico comunale di Montegiorgio non siano stati in grado di ovviare in modo autonomo e tempestivo a tali carenze, tanto più gravi se risultasse confermato (come asserito nell'interrogazione) che la stessa cucina era stata di recente ristrutturata.

Peraltro, considerato che il rapporto tecnico-ispettivo redatto dai Vigili del fuoco non aveva evidenziato, pur nelle rilevanti carenze riscontrate nel sopralluogo, alcuna fattispecie di violazione di norme penali, il Commissario straordinario del comune di Montegiorgio riteneva che, sotto il profilo giuridico, non vi fossero gli estremi per inviare denuncia alla Procura della Repubblica.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

CIOCCHETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa in data 30 agosto 1994 ha dato esenzione con proprio decreto ministeriale all'articolo 9 della legge n. 537 del 23 dicembre 1993 stabilendo che gli utenti degli alloggi demaniali della Difesa possono continuare la condu-

zione solo se titolari di un reddito lordo familiare non superiore a 45 milioni annui;

le Commissioni parlamentari competenti ad esprimere il proprio parere nella fase preliminare alla formalizzazione del provvedimento ministeriale si erano espresse per una soglia di reddito molto più elevata e in particolare la Commissione difesa del Senato aveva raccomandato una soglia non inferiore ai 60 milioni annui lordi al fine di non determinare disparità di trattamento —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro della difesa a discostarsi dai pareri ricevuti in Parlamento determinando forti tensioni sociali tra i dipendenti e negando con ciò l'opportunità di un piano di reinserimento per la creazione di nuovi alloggi. (4-04336)

RISPOSTA. — *I militari di carriera sono soggetti ad una elevata mobilità, che, oltre a obiettivi disagi per le loro famiglie, presenta enormi difficoltà per il reperimento di alloggi convenienti a canoni accettabili, in particolar modo nelle grandi città.*

Per sopperire a tali difficoltà, la legge 18 agosto 1978, n. 497, ha previsto l'attuazione di un programma di costruzione di alloggi di servizio, in parte assegnati all'incarico ed in parte in assegnazione temporanea per un periodo di 6 anni.

Il mancato rifinanziamento della legge 497 ha consentito uno sviluppo limitato del programma di realizzazione e la disponibilità attuale degli alloggi è enormemente inferiore alle reali esigenze. Ciò rende indispensabile il rispetto del regolamento di assegnazione, anche per non creare sperequazioni fra chi ha avuto un alloggio e chi attende che se ne liberi qualcuno per poter godere dello stesso beneficio.

La resistenza degli assegnatari a lasciare gli alloggi al termine del diritto alla assegnazione, unita alla sussistenza di obiettive situazioni di bisogno recepite in atti di indirizzo del Parlamento, hanno condotto ad un blocco generalizzato degli sfratti, il cui regime è stato poi disciplinato dalla legge 537/93.

Nell'intento di tutelare famiglie con reddito basso, era stato inizialmente proposto, nell'ambito del decreto ministeriale di approvazione del piano annuale di gestione previsto dalla suddetta legge 537/93, di fissare in 35 mil. il reddito lordo annuo complessivo per mantenere, pur avendone perso il titolo, la conduzione dell'alloggio. Successivamente, la Commissione Difesa della Camera espresse il parere che tale cifra dovesse essere sensibilmente aumentata e rivalutata annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre la Commissione Difesa del Senato si pronunciò affinché il suddetto limite fosse portato a 60 milioni. A seguito di questi due pareri si è arrivati al compromesso di fissare in 45 milioni il limite di reddito lordo che recepisce, mediandole, le diverse indicazioni parlamentari e la valutazione iniziale dell'amministrazione.

Tale limite, inoltre, consente di tutelare le famiglie monoreddito di tutti i Sottufficiali e degli Ufficiali fino al grado di Maggiore: una sua ulteriore estensione ridurrebbe ancora di più il patrimonio abitativo residuo disponibile per supportare la mobilità, creando fra l'altro una maggiore sperequazione in quanto verrebbe parallelamente aumentato il numero di coloro che non potrebbero avere accesso a tale diritto.

Il Ministro della difesa: Corcione.

CIOCCHETTI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, n. 833 del 1978, agli articoli 29 e 31 sancisce l'attività di Informazione Scientifica in riferimento al Farmaco;

i Decreti Ministeriali di attuazione (23 giugno 1981; 23 novembre 1982; e seguenti 26 febbraio 1985; 4 dicembre 1990; 3 luglio 1992), stabiliscono che:

« le aziende farmaceutiche dovranno dare ai propri Informatori Scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli Operatori Sanitari tutte quelle informazioni necessarie

ad evidenziare la natura, la qualità, le eventuali controindicazioni ed effetti collaterali dei Farmaci ».

« Il Ministero della Sanità avrà cura di promuovere, organizzare, sovrintendere e sorvegliare iniziative finalizzate all'aggiornamento ed arricchimento professionale degli Informatori Scientifici ».

« Al fine di predisporre i programmi di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 833 del 1978, nonché di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di formazione ed aggiornamento di cui al settimo comma del precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero della sanità un apposito Comitato »;

tutt'oggi non risulta che tali disposizioni siano state soppresse;

risulta che il decreto legge n. 541 del 1992, recependo le direttive CEE (92/28), conferma l'esigenza della preparazione specifica degli Informatori Scientifici —:

i vari accordi di carattere economico, presi a livello internazionale nel 1994, prevedono in forma esplicita il rilancio dell'economia attraverso i Corsi di Formazione;

si ritiene prioritario e di basilare necessità per l'Operatore che svolge attività di Informazione Scientifica ottenere le informazioni necessarie e soprattutto essere formato in maniera adeguata;

non risulta che finora il Ministero della sanità abbia realizzato alcunché al riguardo—:

cosa il Ministro voglia fare per suo preciso dovere istituzionale per sanare questa situazione altamente deficitaria.

(4-09061)

RISPOSTA. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.

In particolare, l'articolo 31 della legge n. 833/78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'at-

tività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'emanazione di tale normativa speciale, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto — tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci — i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, ha emanato una serie di decreti ministeriali.

Infatti, all'originario decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne hanno modificato ed integrato i contenuti normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/'78 è materialmente avvenuta tramite il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il D. Lvo n. 541/'92 il Legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo D. Lvo n. 541/'92 prescrive per gli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati, sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del D. Lvo n. 541/'92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del D. Lvo 541/'92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in

farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso D. Lvo n. 541/'92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri « servizi scientifici » ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal D. Lvo n. 541/'92.

Più in particolare, le violazioni normative relative alla predisposizione od utilizzazione di materiale di informazione farmaceutica, ovvero alle modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica comporteranno, una volta espletati i conseguenti accertamenti ad opera dei N.A.S., l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 6, comma 9, del D. Lvo n. 541/'92.

La pubblicità svolta irregolarmente presso gli operatori sanitari comporta altresì, a norma dell'articolo 15, comma 1, dello stesso D. Lvo n. 541/'92, l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Quanto al « comitato » per l'informazione scientifica sui farmaci, istituito con l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dall'articolo 8

del successivo decreto ministeriale 23 novembre 1982, si precisa che è venuto meno in esito all'entrata in vigore della nuova disciplina del settore, di derivazione comunitaria.

Infatti, il più volte citato D. Lvo n. 5411 '92 non contempla né il suddetto « comitato » né altro organo avente competenze similari.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

COSTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere:

le ragioni del pavimentato accorpamento di uffici postali siti in zone montane, e in particolare, nella provincia cuneese, nel territorio della Comunità Montana Alta Langa e Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;

i tempi della durata di tale accorpamento;

se il Ministro sia a conoscenza dei gravi disagi degli abitanti anziani che risiedono in zone montane e debbono recarsi in uffici lontani per la riscossione della pensione. (4-10890)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole nell'interrogazione parlamentare in esame ha fatto presente che effettivamente vi sono alcuni uffici postali operanti in piccole località ove il traffico è tanto esiguo da non giustificare il mantenimento.

In presenza di tali circostanze, è all'esame l'ipotesi di ridurre l'orario di apertura al pubblico, previa consultazione delle amministrazioni locali.

Comunque, per quanto riguarda la provincia di Cuneo, l'Ente, nell'intento di evitare provvedimenti limitativi, ha promosso le seguenti iniziative: ha autorizzato la Filiale di Cuneo ad assumere a tempo determinato n. 38 unità da destinare ai settori operativi, ha distaccato personale da uffici di più rilevante entità a uffici con carenza di personale ed ha curato un'apposita in-

terpellanza regionale per reperire unità disposte ad essere distaccate presso uffici della provincia in questione.

L'adozione di detti provvedimenti ha effettivamente permesso di mantenere il funzionamento a pieno orario giornaliero di tutti gli uffici della provincia di Cuneo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

CUSCUNÀ. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso:

che la maggioranza del consiglio comunale di Casagiove ha adottato la delibera 8 maggio 1995, n. 38, avente ad oggetto « Approvazione progetto Casagiove 3500 - La carta del cittadino »;

che con il citato atto il comune di Casagiove impegna la spesa di lire 25.000.000 in favore della società GESAN srl di cui è amministratore un noto medico locale, per una prima fornitura di schede magnetiche da fornire a fasce di cittadini per la memorizzazione dei propri dati clinico-sanitari, da parte di strutture sanitarie e medici di base;

che la spesa di lire 25.000.000 è riferita ad un limitato numero di schede ma che l'estensione gratuita a tutta la cittadinanza impegna il comune ad una cospicua somma prevista nell'ordine di circa 300.000.000;

che i decreti del Presidente della Repubblica nn. 314 e 315, che recepiscono l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina di base e con i medici specialisti pediatri di libera scelta (articolo 19 per il n. 314 e articolo 20 per il n. 315) già impongono al medico di base la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale del paziente;

che le citate schede, essendo un compito obbligatorio a carico del medico, concorrono alla formazione dell'onorario che il professionista riceve dal SSN per ciascun assistito;

che il medico è tenuto al segreto professionale e deve usare tutti gli accorgimenti affinché i terzi non vengano a conoscere le malattie di cui sono affetti i propri pazienti, ai sensi degli articoli 326 e 622 del codice penale;

che la lettura delle predette schede è soggetto all'uso di macchine particolarmente complicate e di cui non sono dotate le strutture sanitarie private e pubbliche —:

se il comune di Casagiove può distrarre somme per finalità palesemente illegittime, favorendo di fatto un imprenditore medico locale;

se è legittimo l'uso delle schede magnetiche prima citate ai sensi della normativa richiamata;

se ritengano d'intervenire nei confronti del comune di Casagiove per evitare distrazioni di fondi per palesi illegittime finalità. (4-10861)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli accertamenti esperiti dalla competente prefettura è emerso che il consiglio comunale di Casagiove, con deliberazione n. 38 dell'8.5.1995, ha approvato il progetto « Casagiove 3500 — La carta del cittadino », che prevede di fornire a ciascun cittadino del comune una carta magnetica che svolge le funzioni di carta anagrafica e carta sanitaria.

Tale carta sarà fornita, nella prima fase, a circa 3.500 utenti nella fascia di età tra 0 e 14 anni.

Il contributo economico da parte del comune sarà di lire 25.000.000, a fronte di una spesa totale di lire 181.625.500.

La restante somma è versata dalla « GESAN S.r.l. » del dottor Pasquale Russo da Casagiove, che ha proposto l'iniziativa, e da vari sponsor procurati dalla stessa Società.

Tale deliberazione, nella seduta del 6 giugno 1995, è stata sospesa dalla sezione provinciale del CO.RE.CO. di Caserta, in attesa di chiarimenti, in quanto il progetto

interagisce con l'attività dell'Azienda Sanitaria Locale, per cui si ritiene necessario che la medesima esprima il proprio parere sulla fattibilità del progetto.

Inoltre, non risultano specificati il numero di postazioni per la lettura e scrittura delle tessere fornite in uso dalla « GESAN S.r.l. » né a quali condizioni.

Finora i chiarimenti richiesti dall'organo regionale di controllo non risultano essere stati forniti.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

GAMBALE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la riorganizzazione della rete ospedaliera del Lazio, prevista dal piano disposto dall'assessore alla sanità, D'Amata, e deliberato dalla Giunta regionale, dispone, tra le altre cose, la chiusura dell'ospedale di Cori (Latina);

tale ospedale è l'unico presidio pubblico nel nord della provincia di Latina, in un territorio geograficamente omogeneo, che comprende i comuni di Cori, Cisterna, Roccamassima, Norma, Sermoneta, ecc. con una popolazione di circa 50.000 persone;

il nosocomio in parola, agevolmente raggiungibile e recentemente ristrutturato, ha registrato negli ultimi anni un costante e progressivo aumento del numero dei degenti, presenta numerose specialità e vi si pratica, unico presidio a sud di Roma, la « laparoscopia addominale e toracica »;

l'ospedale di Cori accoglie, inoltre, i pazienti inviati dalla zona sud della capitale per la cronica mancanza di posti letto;

le autorità, i cittadini e gli operatori ospedalieri di Cori hanno ripetutamente ed in diverse forme manifestato il loro fermo dissenso di fronte alla decisione di chiusura —:

se intenda adottare con la massima urgenza tutte le misure utili a scongiurare la chiusura di un'ospedale di così grande importanza per tutto il nord pontino.

(4-04883)

RISPOSTA. — *In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di precisare quanto segue.*

La competente Regione Lazio, interpellata al riguardo da quel Commissariato del Governo, ha reso noto che il provvedimento sul riordino della rete ospedaliera regionale, con cui venivano disattivati alcuni Presidi accorpando funzionalmente altre strutture (delibera G.R. n. 9965/20 novembre 1994), è stato successivamente revocato con delibera dell'11 gennaio 1995.

Le determinazioni della Regione in materia, quindi, non potranno che discendere dall'approvazione di un nuovo testo da parte della nuova Giunta regionale, certamente informato ai principi vincolanti imposti dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (« misure di razionalizzazione della finanza pubblica »), temperati — se del caso — dai criteri applicativi particolari previsti nell'ultima parte di detto comma.

Dispone, infatti, quest'ultima che « in relazione a condizioni territoriali particolari, in ispecie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le Regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali ».

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 66-bis del 20 agosto 1983, venne prevista la copertura dei posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali mediante mobilità del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici;

tra i posti da coprire figuravano negli allegati al decreto ministeriale sopra ricordato, n. 74 posti vacanti della provincia regionale di Ragusa;

la Giunta provinciale di Ragusa, con atto deliberativo n. 338 in data 21 febbraio 1994, vistata dal CORECO in data 19 marzo 1994, col n. 3030, ha approvato le graduatorie degli aventi titolo al conferimento dei posti vacanti;

detto ente locale non ha potuto procedere all'immissione in servizio del personale utilmente collocato in graduatoria, non trovando la spesa relativa la sua copertura in base al bilancio del 1994;

il Ministro del tesoro, all'uopo interessato dalla provincia di Ragusa e dalla Prefettura di Catania, ha espresso l'avviso che debba essere promossa apposita iniziativa legislativa che consenta di fronteggiare la spesa in argomento;

la mancata immissione in servizio ha vanificato la giusta aspettativa del personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ed ha posto le famiglie di detti lavoratori in condizioni di estremo disagio —

se i fatti sopra enunciati siano a conoscenza del Governo;

se il Governo non ritenga che fatti, come quelli sopra ricordati, vanifichino ogni seria credibilità dell'ammortizzatore sociale che si indica con il termine « mobilità », atto in teoria a fronteggiare le nuove « sacche » di disoccupazione;

se siano intervenute nuove iniziative e quali per gli ex dipendenti dell'IRITEL e per i numerosi lavoratori inutilmente inclusi nelle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta provinciale di Ragusa n. 338 del 21 febbraio 1994.

(4-01682)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica quanto segue.*

La Società IRITEL, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, è subentrata all'azienda di Stato per i servizi

telefonici esclusivamente « nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi » e non anche in quelli relativi all'impiego del personale delle medesime aziende.

La citata legge n. 58 non ha previsto spese per la mobilità del personale in questione, per cui il problema della copertura finanziaria delle spese derivanti dalla mobilità di tale personale è in discussione per una eventuale iniziativa legislativa.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

GHIROLDI, BALDI e PIERGIORGIO MARTINELLI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio ed artigianato.
— Per sapere — premesso che:

in Valle Camonica esistono numerosi impianti idroelettrici, due dei quali (Edolo e S. Fiorano) di notevole importanza nazionale, distribuiti in un'area di vasta dimensione;

la Valle Camonica è caratterizzata da frequenti dissesti ecologici e che la presenza di impianti idroelettrici potrebbe accentuare tale frequenza se non tenuti per l'intera giornata sotto stretto e costante controllo;

si esprime il timore che, stante la complessità del sistema e pur considerando l'efficienza del personale, gli interventi di regolazione e di regimazione delle acque non possano essere effettuati con tempestività qualora il posto di teleconduzione venga trasferito a Bergamo;

l'esigenza di garantire una presenza minima e costante di personale qualificato sul posto, stante anche la grave situazione di crisi occupazionale che investe privatizzazione dell'ENEL SpA —:

se non ritengano per quanto di competenza di intervenire presso l'ENEL SpA poiché riveda i programmi inseriti nel piano di ristrutturazione DPT - Area idroelettrica, prevedendo il mantenimento del

posto di teleconduzione di S. Fiorano-Sellero. (4-06892)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'ENEL S.p.A. risulta che a partire dagli anni '80 la società ha posto in attuazione un piano per l'automazione e la teleconduzione di stazioni elettriche e di impianti di produzione di energia elettrica finalizzato a concentrare in un unico punto l'esercizio di una serie di impianti idroelettrici, siti in genere in località disagiate, facenti capo ad un Raggruppamento Impianti Idroelettrici detto più brevemente RID.

Tale piano è in fase di completamento e, per quanto riguarda il RID Brescia, l'ENEL prevede che sia ultimato entro il 1996 con l'attivazione della teleconduzione della centrale idroelettrica di S. Fiorano e degli altri impianti della Valle Camonica attualmente riferiti a S. Fiorano stesso. Il personale interessato al cambio di sede è costituito dai turnisti dell'impianto di S. Fiorano, 12 unità, per i quali l'ENEL assicura che sarà ricercato un riutilizzo confacente alla loro professionalità; le altre unità del Nucleo Operativo operante in Val Camonica, oltre 250 persone, non saranno coinvolte in detta operazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Clò.

HÜLLWECK. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

è in discussione la collocazione in fascia H del prodotto farmaceutico denominato APROSTADIL (Prostaglandina E1), farmaco destinato a pazienti affetti da impotenza erettile e necessitanti quindi di una specifica disponibilità del farmaco stesso secondo schemi stabiliti da una mirata indagine scientifica, attraverso la somministrazione topica del prodotto mediante autoiniezione;

la validità e l'efficacia del farmaco fanno di questo presidio medico una risorsa attualmente insostituibile nel trattamento dell'impotenza erettile;

se tale farmaco dovesse essere incluso nella fascia H non potrebbe essere prescritto per essere utilizzato a domicilio, né è pensabile che, in caso di necessità, il paziente impotente debba recarsi presso una struttura ospedaliera ove farsi praticare l'iniezione topica —:

se non ritenga opportuno disporre affinché la Prostaglandina E1 nell'uso terapeutico anzidetto sia resa prescrivibile in fascia diversa dalla fascia H, con l'indicazione « per l'impotenza erettile », su ricettazione specialistica da parte di urologi o andrologi, come segnalato dal Gruppo Italiano Studi sull'Impotenza (GISI), composto dal prof. Carmignani (Clinica Urologica Università di Genova), dal professor Belgrano (Clinica Urologica Università di Trieste), dal professor Giannotti (Clinica Urologica Università di Pisa), dal professor Mirone (Clinica Urologica Università di Napoli), dal professor Maver (Ospedale Malpighi di Bologna), dal dottor Breda (Ospedale di Bassano del Grappa) e dal dottor Soli (Clinica Urologica Università di Bologna). (4-07766)

RISPOSTA. — Come indicato nella interrogazione parlamentare cui si risponde, la Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.) di cui all'articolo 7 del D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266, chiamata, nel corso dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione della specialità medicinale Caverject della ditta Upjohn S.p.a., (nelle confezioni da 10 e 20 mcg), a classificare il prodotto ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ne aveva in un primo tempo disposto la collocazione in fascia A, con prescrizione e somministrazione esclusivamente ospedaliera.

Il preparato in questione, il cui principio attivo è l'Alprostadil (prostaglandina PGE 1), è indicato nel trattamento terapeutico a termine delle disfunzioni erettile e deve essere assunto attraverso somministrazione topica mediante iniezione intracavernosa momentanea.

Nel corso della seduta del 25 e 26 luglio 1994 la C.U.F. aveva ritenuto opportuno, in via precauzionale, collocare la specialità medicinale Caverject in classe A, contraddistinguendola peraltro con il simbolo H, e limitandone in tal modo l'impiego all'ambito ospedaliero o agli ambulatori specialistici.

Nella riunione del 9 gennaio 1995, la C.U.F. prendeva nuovamente in esame la specialità medicinale Caverject, sulla base di una istanza presentata dalla ditta Upjohn S.p.a. ai fini della classificazione in fascia c) del prodotto e di alcune lettere, inviate da docenti universitari e primari ospedalieri di urologia, con le quali si manifestavano perplessità in ordine alla classificazione in H delle prostaglandine utilizzate nel trattamento dell'insufficienza erettile.

Veniva, in particolare, rimarcato che gli studi ed i dati casistici disponibili avrebbero dimostrato l'inesistenza di effetti collaterali importanti, mentre l'insorgenza nei soggetti trattati di sporadici casi di priapismo (1,3 per cento) sarebbe da ricondurre ad un'errata impostazione dei protocolli di definizione del dosaggio ottimale dei preparati a base di prostaglandine.

Dopo ampia discussione, la Commissione si pronunciava per il mantenimento delle prostaglandine in fascia H, con disponibilità a riesaminare la questione non appena in possesso della documentazione relativa agli studi citati nelle predette lettere, nonché per la distribuzione, nel frattempo, del farmaco non ancora registrato, tramite centri specializzati interessati al suo impiego.

Nella successiva riunione del 23 gennaio 1995 la C.U.F., dopo aver esaminato l'ulteriore istanza della ditta Upjohn S.p.a. del 19 gennaio 1995 ed aver preso in considerazione la numerosa documentazione pervenuta, ha deliberato di classificare la specialità medicinale Caverject in classe C.

Tuttavia, proprio per le difficoltà inerenti all'utilizzazione del prodotto, questo verrà distribuito dal farmacista a condizione che la relativa ricetta medica non ripetibile rechi la dichiarazione del medico di aver fornito tutte le informazioni sulle dosi, sulle

modalità tecniche e sugli effetti collaterali, in modo da assicurare l'utilizzazione informata del farmaco in questione.

Una volta acquisito il definitivo parere della C.U.F., la competente Direzione Generale del Servizio Farmaceutico ha potuto completare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio disciplinata dal D.Lvo 29 maggio 1991, n. 178, ed il relativo decreto è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

LENTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 142 del 1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 81 del 1993, ha ridisegnato l'intero sistema delle autonomie locali;

l'articolo 34 della legge n. 142 del 1990, prevede l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco;

l'attività degli eletti viene ora penalizzata stante l'impossibilità di provvedere al rimborso dell'indennità chilometrica agli organi degli enti locali stessi così come alla decisione del Consiglio di Stato n. 311 del 13 maggio 1994, e del 9 marzo 1995;

pertanto allo stato occorre rideterminare con certezza lo status degli amministratori locali al fine di porre gli stessi nella possibilità di svolgere compiutamente il mandato loro assegnato nell'interesse delle popolazioni amministrate —:

se non ritengano di ritirare il provvedimento al fine di evitare incertezze interpretative che limitano pesantemente la partecipazione degli eletti all'attività degli enti. (4-11115)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi dell'articolo 13, IV comma, della legge del 27 dicembre 1985, n. 816, spetta

agli amministratori residenti fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici dell'ente per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 13, il rimborso delle spese di viaggio spetta agli amministratori locali a condizione che si tratti di attività svolte fuori dall'ambito territoriale, ma non da quello provinciale, cui si riferiscono le funzioni esercitate.

Ciò premesso, considerato che per l'amministrazione provinciale il relativo ambito territoriale si identifica con quello dell'intera provincia, nessuna indennità può essere concessa in favore dei rappresentanti della provincia per le attività da essi svolte e che si esauriscono nello stesso territorio.

La questione, già all'attenzione di questo Ministero, non può che essere definita nella competente sede legislativa, escludendosi iniziative operanti sul piano meramente interpretativo della normativa attualmente in vigore per gli amministratori locali, recata dalla citata legge.

Sul punto si precisa, altresì, che non si è mancato di rappresentare, per quanto di competenza, nelle appropriate sedi, parere favorevole sul presupposto che i tempi appaiono maturi per una riconsiderazione delle disposizioni recate dalla legge 816/85, sia sotto il profilo economico che sotto quello dello status degli amministratori locali, per il lasso di tempo intercorso dall'emanazione della suddetta legge ad oggi e, altresì, per l'entrata in vigore delle leggi 142/90 e 81/93.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARENCO. — Ai Ministri dell'interno, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il Comitato della Croce Rossa Italiana di Sanremo (Imperia) non dispone di una sede propria per l'espletamento delle numerose attività di istituto;

a causa della indisponibilità di locali adeguati i servizi sono stati separati lasciando la sede amministrativa in Piazza Cassini, con la sede operativa che viene temporaneamente ospitata presso la Curia Vescovile in Via C. Pisacane;

il comune di Sanremo ha finora tollerato « l'occupazione » da parte della CRI dei predetti locali della Curia — affittati alla Curia dallo stesso comune — ma con lettera del 2 giugno 1994 ha comunicato che il prossimo anno il contratto di locazione tra il comune e la Curia andrà a scadere « senza bisogno di ulteriore atto formale di disdetta o comunque preavviso per la suindicata scadenza del 31 marzo 1995 » e che « l'eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione dovrà quindi essere valutata alla luce sia delle nuove esigenze dell'Amministrazione comunale sia della nuova disponibilità della Curia Vescovile »;

il Comitato della CRI di Sanremo, fondato nel 1899, svolge la propria attività con le seguenti componenti e strutture:

1) Ispettorato infermiere volontarie: costituito da n. 39 elementi, particolarmente attivo per l'organizzazione di corsi, attività sociali e sanitarie, in quanto gestisce un ambulatorio; sorelle di questo Ispettorato hanno operato in Albania, Somalia e Mozambico; è un gruppo particolarmente apprezzato anche dall'Ispettorato Nazionale, tanto che ultimamente (1° giugno 1994) è stato premiato con la dotazione di una nuova autovettura;

2) Gruppo donatori di sangue: costituito da n. 602 Donatori, di cui oltre la metà attivi, i quali gestiscono un centro di raccolta mobile con autoemoteca, donata dalla locale Cassa di Risparmio;

3) Sezione femminile: che autofinanzia l'attività sociale svolta, provvedendo anche alla distribuzione di viveri CEE, che pervengono dall'ATMA;

4) Delegazione corpo militare NAA-PRO: i componenti necessitano di un proprio locale per adempiere ai compiti istituzionali;

5) Servizio ambulanze: tale attività si esplica in circa 10.000 interventi annui, con una percorrenza di oltre 250.000 Km; vi operano il personale civile composto da 8 elementi di ruolo, 4 trimestrali del Corpo Militare, 3 obiettori di coscienza e circa 100 Volontari del Soccorso; l'autoparco dispone di 21 automezzi ed è costituito da autoambulanze ordinarie, autoambulanze/centri di rianimazione, autoemoteca, autoambulanza fuoristrada (FIAT Campagnola), autovetture, roulotte, carrello; tutto il parco è posteggiato in un cortile all'aperto, con gravi effetti di degrado dovuto ai fattori atmosferici;

il Comitato della Croce Rossa Italiana di Sanremo è venuto a conoscenza, attraverso i professionisti ingegner Eugenio Lolli e arch. Roberto Lanteri Minet, che esiste un progetto di autoparcheggio da edificarsi su un terreno comunale a monte della Villa Zirio e ad ovest all'attuale palazzo comunale Bellevue;

nell'aprile 1993 l'ingegner Lolli ha messo a disposizione della CRI tale progetto affinché venisse vagliata la possibilità di poter sistemare la propria sede;

ad un primo e sommario esame l'ubicazione e la progettazione destavano notevole interesse, tanto da far formulare da parte del Comitato CRI al Sindaco di Sanremo in carica nel marzo 1993 la richiesta di esaminare tale progetto con particolare riguardo alla sistemazione della CRI;

nel mese di maggio 1993 la Giunta e il Consiglio comunale di Sanremo cessavano il loro mandato e, pur avendo la CRI interessato il Commissario Prefettizio, tutto è rimasto fermo;

nel marzo 1994 la CRI ha ripreso i contatti con la nuova Giunta, scrivendo al Sindaco, avvocato Oddo, e conferendo due volte con l'ingegner Puppo, Assessore ai lavori pubblici; nell'ultimo incontro, presenti due dei progettisti sopracitati, ingegner Lolli e architetto Lantrei Minet, è stato consigliato alla CRI di presentare le proprie proposte alla 2ª Commissione del comune, competente sulla materia, af-

finché venissero esaminate; sempre in questo incontro è stata verbalmente e formalmente avanzata la richiesta di inserire nel progetto di auto parcheggio di cui sopra la sede della CRI, la cui volumetria dovrebbe consistere:

Primo piano: area riservata ad autorimessa della CRI, locali per il personale operativo, volontari nonché militari ed obiettori adibiti al servizio stesso;

Piano secondo: dopo le opportune modifiche di natura progettuale, per le quali si sono dichiarati disponibili i professionisti sopraccitati, potrebbe essere finalmente e razionalmente sistemata la sede ufficiale della Croce Rossa italiana con tutti gli uffici delle componenti, Segreteria, Presidenza e Magazzini;

la pratica attuazione della sistemazione sopra descritta potrà essere attuata e regolata con apposita convenzione con il comune di Sanremo, interessando il Comitato Centrale della CRI affinché venga esaminata la possibilità di finanziamento della porzione di manufatto che sarà occupato dalla CRI —:

quali iniziative intendano assumere affinché il Comitato della CRI di Sanremo, per i rilevanti compiti che è chiamato ad adempiere, venga dotato, in collaborazione con gli enti locali, di quelle strutture — e, più esattamente, di immobili funzionali ai suoi obiettivi operativi e amministrativi — strettamente necessari alla sua attività.

(4-04482)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dagli elementi di valutazione indirettamente acquisiti da questo Ministero sulle prospettive di idonea sistemazione logistica del sotto-Comitato della Croce Rossa Italiana di Sanremo (Imperia) è emersa una situazione molto più complessa di quella adombrata nell'interrogazione.

La sede degli uffici di tale Unità della C.R.I. era ubicata nell'immobile sito in Piazza Cassini n. 3, di proprietà del comune

di Sanremo, per il quale, sulla base di un contratto di concessione, era previsto un canone annuo di lire 76.500.

È, invece, di proprietà della locale Curia Vescovile l'altro immobile sito in via C. Pisacane, da essa concesso in locazione al comune e poi, con la tolleranza di questo, occupato abusivamente dal sottocomitato della C.R.I. per adibirlo a magazzino, senza corrispondere, ovviamente alcun canone.

Il Comune di Sanremo, pur dimostrandosi disposto, in considerazione della benemerita attività istituzionale della Croce Rossa, a rinunciare alla somma di lire 36.414.640 inerente al periodo prolungato di tale occupazione dell'immobile, aveva dovuto segnalare l'intento della Curia Vescovile di non rinnovare il contratto di locazione all'atto della sua scadenza (31 marzo 1995) e di riavere al più presto la disponibilità dei locali, ritenendo incompatibili con le proprie esigenze le loro concrete modalità di utilizzazione.

A quanto si è appreso, tuttavia — pur mancando i necessari aggiornamenti in proposito — la Croce Rossa aveva provveduto per tempo, prima di detta scadenza contrattuale fra il Comune e la Curia, ad avviare la necessaria procedura per un possibile contratto di locazione passiva, già apparso accettabile ad un primo esame del competente Servizio del Comitato centrale, relativo ad un immobile di circa 600 mq. con due doppie entrate anche carrabili, per il quale viene chiesto un canone annuo di lire 39.600.000.

Risulta, al riguardo, che il Comune di Sanremo abbia già espresso la volontà, per i prossimi anni, di erogare un proprio contributo di sostegno per la locale C.R.I.; esso dovrebbe assicurare la copertura di almeno la metà di detto onere annuo della nuova locazione.

Sebbene non se ne conoscano gli esiti, la relativa istruttoria, in tal senso da tempo avviata, dovrebbe essere già sfociata, frattanto, nel necessario esame della pratica da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 696/1979 per il prescritto « parere di congruità », necessario ai fini dell'autorizzazione a stipulare il contratto.

Molto meno favorevoli risultano, invece, le prospettive per la realizzazione del progetto di costruzione di un parcheggio per tutti gli autoveicoli in dotazione alla locale C.R.I., utilizzando un terreno di proprietà comunale.

Risulta, infatti, che tale progetto sia rimasto allo stadio di primo esame da parte delle competenti autorità comunali, cosicché, quand'anche dovesse ottenere parere favorevole, la sua concreta realizzazione comporterebbe, comunque, tempi molto lunghi, commisurati alla complessità dell'iter procedurale legato alla sua eventuale approvazione. Resterebbe poi da verificare, infine, l'effettiva compatibilità del relativo onere presuntivo con il bilancio della C.R.I., molto spesso inidoneo a far fronte a tutte le pur giustificate proposte d'intervento espresse dalle Unità periferiche.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

MARENCO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

un gruppo di abitanti del quartiere di Bolzaneto (Genova), ha recentemente presentato alla Pretura un esposto per segnalare la grave situazione esistente nel locale campo di accoglienza per nomadi, sito in Salita Madonna della Guardia;

in effetti, tale struttura sebbene progettata per ospitare circa settanta famiglie, finisce per contenerne quasi il doppio, soprattutto nel periodo invernale, determinando una situazione di pericolo, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia per ciò che concerne la pacifica convivenza con i residenti —;

quali misure intenda adottare per risolvere il problema in oggetto. (4-10794)

RISPOSTA. — Il Prefetto di Genova ha riferito che nel campo sosta di Bolzaneto, Via Santuario Nostra Signora della Guardia, attrezzato sin dal 1989 con servizi igienici, sala medica e locale caldaia, per l'accoglienza di 92 persone, le persone ivi realmente soggiornanti hanno superato negli ultimi anni tale numero, a causa delle

nascite seguite ai matrimoni tra appartenenti alle diverse famiglie dei Sinti piemontesi, presenti nel campo.

Nel giugno 1994 il comune di Genova ha disposto accertamenti al riguardo, confermando l'autorizzazione a sostare nel campo solo per 92 persone e ricercando nel contempo per le altre famiglie in esubero diverse soluzioni alloggiative (case del patrimonio comunale, terreni di proprietà privata, sistemazione in altri comuni).

Per quanto concerne gli aspetti generali della convivenza degli zingari presenti nel campo con la popolazione del quartiere, non risulta che siano mai stati segnalati problemi, potendosi invece affermare che si sia ormai avviata l'effettiva integrazione degli stessi nella realtà complessiva del territorio circostante, grazie anche all'alta frequenza scolastica ed alle iniziative sociali e culturali attuate dagli organi circoscrizionali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MAZZUCA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, agli articoli 29 e 31 regola l'attività di informazione scientifica sui farmaci;

le norme di attuazione di detta legge, relativamente all'informazione scientifica sui farmaci, e segnatamente l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1982 e non più contraddetto dai successivi decreti ministeriali 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990 e 3 luglio 1992, dispone, tra l'altro, che « le aziende farmaceutiche dovranno dare ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte quelle informazioni necessarie ad evidenziare la natura, la qualità, le eventuali controindicazioni ed effetti collaterali dei farmaci. Il Ministero della sanità avrà cura di promuovere, organizzare, soprintendere e sorvegliare iniziative finalizzate all'aggior-

namento ed arricchimento professionale degli informatori scientifici, che possono essere svolte anche dalle regioni »;

L'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1982, prosegue, stabilendo inoltre che « al fine di predisporre i programmi di cui al comma 4, dell'articolo 31, della legge n. 833 del 1978, nonché di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 7 del precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero della sanità un apposito comitato »;

a tutt'oggi non risulta che tali disposizioni siano state soppresse, anzi il decreto legislativo n. 541 del 1992, nel recepire la direttiva n. 92/28/CEE, conferma l'esigenza della preparazione specifica degli informatori scientifici del farmaco, mentre accordi comunitari di carattere economico, raggiunti nel corso dell'anno 1994, prevedono esplicitamente il rilancio dell'economia attraverso la formazione e la riqualificazione, settore nel quale il nostro Paese si distingue per la sua incapacità di utilizzare i mezzi messi a disposizione a tal fine dall'Unione europea —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per ovviare a questa gravissima carenza, dando seguito istituzionale di competenza alle norme citate in premessa e consentendo, quindi, che coloro i quali svolgono attività professionale nell'informazione scientifica siano a loro volta informati e formati in maniera adeguata. (4-07831)

RISPOSTA. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.

In particolare, l'articolo 31 della legge n. 833/78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle

aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'emanazione di tale normativa speciale, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto — tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci — i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, ha emanato una serie di decreti ministeriali.

Infatti, all'originario decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne hanno modificato ed integrato i contenuti normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/ '78 è materialmente avvenuta tramite il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il D. Lvo n. 541/92 il Legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo D. Lvo n. 541/92 prescrive per gli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati, sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del D. Lvo n. 541/92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del D. Lvo 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in

farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso D. Lvo n. 541/92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri « servizi scientifici » ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal D. Lvo n. 541/92.

Più in particolare, le violazioni normative relative alla predisposizione od utilizzazione di materiale di informazione farmaceutica, ovvero alle modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica comporteranno, una volta espletati i conseguenti accertamenti ad opera dei N.A.S., l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 6, comma 9, del D. Lvo n. 541/92.

La pubblicità svolta irregolarmente presso gli operatori sanitari comporta altresì, a norma dell'articolo 15, comma 1, dello stesso D. Lvo n. 541/92, l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Quanto al « comitato » per l'informazione scientifica sui farmaci, istituito con l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dall'articolo 8

del successivo decreto ministeriale 23 novembre 1982, si precisa che è venuto meno in esito all'entrata in vigore della nuova disciplina del settore, di derivazione comunitaria.

Infatti, il più volte citato D. Lvo n. 541/ '92 non contempla né il suddetto « comitato » né altro organo avente competenze similari.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

MELANDRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 8 marzo 1994 n. 165, convertito in legge, prevede disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;

ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga »;

detti fondi possono essere utilizzati previa presentazione di studi di fattibilità da parte dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali; da parte degli enti locali e delle unità sanitarie locali; da parte degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro;

al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante apertura di credito intestati, rispettivamente al Sindaco o al Presidente dell'ente locale;

il funzionario delegato può disporre un'anticipazione fino al 50 per cento del-

l'imposta del finanziamento assentito, mentre i successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati —:

se sia mai stato finanziato il credito aperto a favore del comune di Roma;

se non si ritenga opportuno che i progetti avviati con grande fatica due anni fa sul territorio, e che per la tipologia del servizio prestato necessitano di continuità al fine di diventare un punto di riferimento certo per combattere la tossicodipendenza, non debbano godere al più presto di tali aiuti economici per non rischiare di disperdere tutto il lavoro finora svolto;

se il Ministro del tesoro ritenga opportuno, qualora non l'avesse fatto, provvedere con urgenza ad accreditare alla Tesoreria comunale di Roma i finanziamenti in parola. (4-07944)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto rappresento che si è provveduto alle erogazioni dei finanziamenti dei progetti sollecitate nell'atto ispettivo.

Preciso, al riguardo, che il Comune di Roma ha inoltrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Sociali, richiesta per il finanziamento di n. 41 progetti a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga, esercizio finanziario 1993.

Il Comitato Nazionale di Coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, nella riunione del 12 aprile 1994, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione di esperti per l'esame istruttorio di cui all'articolo 127 del citato T.U., ha ritenuto ammissibili al finanziamento n. 30 progetti presentati dal predetto Comune per un importo globale di L. 6.026.000.000, di cui si è data comunicazione al Sindaco del Comune di Roma, con nota ministeriale del 31.05.94.

Il Dipartimento, in data 03.04.95, ha predisposto l'erogazione del relativo finanziamento mediante O.A. n. 434 intestato al

Sindaco di Roma presso la Banca d'Italia — Tesoreria Provinciale, per un importo complessivo di L. 6.026.000.000.

Ciò detto ritengo doveroso sottolineare che il ritardo fra il momento dell'approvazione dei progetti e quello della materiale erogazione dei finanziamenti è dovuto a varie cause, la prima delle quali va individuata nella mancata conversione dei vari decreti-legge, reiterati, che hanno previsto le modalità di erogazione dei finanziamenti, e nella diversa formulazione dei medesimi, volta per volta modificati anche in relazione ai vari emendamenti approvati dal Parlamento.

In secondo luogo il ritardo è dovuto all'enorme numero di richieste di finanziamento, che determinano la necessità di una complessa ed onerosa attività istruttoria.

Infine devo sottolineare, con rammarico, le carenze di personale e mezzi che affliggono il Dipartimento, a cui ho tentato di ovviare con richieste di incremento che non sempre hanno trovato accoglimento; mi auguro tuttavia che talune condizioni di recente maturate, quali il trasferimento degli uffici nella nuova e più funzionale sede di via Veneto e l'emanazione di decreti che disciplinano in modo più snello ed efficace il procedimento per la presentazione e l'esame delle domande e l'erogazione dei contributi, possano consentire per il futuro, di eliminare siffatti incresciosi ritardi.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

MESSA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la USL RM G (ex USL RM 25) avrebbe in questi giorni di fatto disposto la chiusura del Centro antitumori (Senologia) esistente presso i locali « Gualandi » in Guidonia-Montecelio;

tale centro esistente da due anni si è rivelato all'avanguardia nel settore avendo diagnosticato ben 5.000 (cinquemila) casi di tumore al seno;

l'intenzione di chiudere il Centro antitumori sarebbe dettata dalla volontà di

favorire altro centro privato in un Comune diverso e lontano da Guidonia-Montecelio —:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto;

quali iniziative urgenti intenda adottare codesto Ministro al fine di scongiurare una eventualità del genere, tenuto conto della valenza del Centro antitumori esistente presso il « Gualandi » di Guidonia ed alla consistenza dell'utenza che beneficia di quella struttura (circa 200 mila residenti). (4-08141)

RISPOSTA. — *In merito ai timori espressi nell'atto parlamentare cui si risponde, sulla base di quanto appreso dal competente Commissariato del Governo nella Regione Lazio si è in grado di assicurare che il Commissario straordinario dell'Azienda — Unità sanitaria RM/G — espressamente interpellato in proposito — ha reso noto di non aver mai ipotizzato, né — tantomeno — disposto la chiusura del centro anti-tumori (=senologia) operante a Guidonia (Roma), presso la struttura sanitaria « Gualandi ».*

Devono, quindi, ritenersi destituite di qualsiasi fondamento le notizie in materia riprese nell'interrogazione e non vi è alcun rischio di scadimento, in essa giustamente paventato, dell'attività di prevenzione oncologica nella zona di Guidonia-Montecelio.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

NESPOLI, LANDOLFI, CUSCUNÀ e SIMONELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in data 20 maggio 1995 si è appreso dalla stampa l'affidamento del servizio Nettezza urbana del comune di Caserta ad una impresa milanese denominata E.M.I.T. S.p.A., quale mandataria di una associazione temporanea di imprese in cui figurano, oltre la su citata E.M.I.T., anche la Colucci Appalti S.p.A., la Proteia S.p.A., la Cogest S.p.A., la Simp srl, la Sigam S.p.A., la Cipi Costruzioni dell'ingegner Mario Pagano, e la A.TE.S. srl;

tale affidamento è avvenuto attraverso un appalto concorso di durata decennale e per un importo annuo di lire 15 miliardi;

è incomprensibile come sia ancora possibile che a Caserta imprese come la E.M.I.T., coinvolte nei suoi massimi dirigenti e nella stessa proprietà in innumerevoli episodi della vicenda « mani pulite » siano, col semplice cambio di qualche nome di amministratore, ritenute idonee all'affidamento di un appalto così importante;

imprese come la Colucci Appalti S.p.A., e la Cogest S.p.A. i cui titolari sono oggetto di molte indagini penali, e che sono incapaci persino di una corretta gestione aziendale (sarebbero scoperte per circa un miliardo nei confronti dell'INPS) siano considerate imprese « sane » cui affidare l'appalto. È infine possibile che, solo per ottemperare ad un obbligo del bando di gara, si inserisca nell'A.T.I. una impresa locale quale la Cipi Costruzioni S.p.A. che nessuna esperienza vanta nel settore ma che al contrario vanta tanti legami ed amicizie politiche col territorio. È, inoltre, che l'articolo 24 del capitolato d'appalto consente con un sottile artificio di superare ogni vincolo di fatturato e di capacità operativa nel settore;

tutta la vicenda, nel modo in cui è stata organizzata e con le conclusioni alle quali si è pervenuti, con la presenza di vecchie sigle imprenditoriali vicine al vecchio ceto politico dominante nel casertano, lascia ipotizzare ancora l'accettazione dei vecchi metodi di gestione affaristica della « cosa pubblica » —:

se non ritengano opportuno avviare una indagine amministrativa sulle procedure adottate per l'appalto in questione per verificare che tutto si sia svolto nel quadro di una correttezza e trasparenza amministrativa della quale la « nuova » amministrazione comunale di Caserta, a « parole », sembra essere sostenitrice, ed eventualmente richiedere l'intervento della Magistratura per perseguire omissioni dolose.

(4-11065)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato, unitamente ai Deputati Landolfi, Cuscunà e Simonelli, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La questione segnalata dalla S.V. rientra tra le competenze proprie dell'ente, che esercita l'azione amministrativa e di gestione della cosa comune nell'interesse della collettività e con le connesse responsabilità.

Si forniscono, comunque, gli elementi informativi acquisiti tramite la competente prefettura.

Alla gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di Caserta, a seguito di preselezione deliberata dalla giunta municipale il 28.1.1993 con atto n. 25, sono stati ammessi a partecipare tre raggruppamenti di imprese: EMIT-Marelli, RISAN e SLIA.

Il progetto ritenuto tecnicamente più idoneo dalla commissione giudicatrice, anche per l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, è risultato essere quello presentato dal raggruppamento EMIT.

L'importo di affidamento è stato di L. 13.600.000.000 annue.

Tutte le ditte partecipanti alla gara hanno presentato i certificati di rito richiesti dal bando ivi compresi quelli penali e fallimentari.

Tutti detti certificati sono risultati regolari.

In merito al coinvolgimento nell'appalto di imprese i cui titolari sono sottoposti a procedimenti penali, risulta che un esposto anonimo, contenente vari documenti, inviato al comune è stato subito trasmesso alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne la proroga del servizio alla ditta « SLIA », il comune di Caserta ha fatto rilevare che il ricorso a tale istituto si è reso necessario attesa l'essenzialità del servizio e la impossibilità di una interruzione per le negative conseguenze di natura igienico-sanitaria per la città.

La giunta municipale, con deliberazione n. 1200 del 13.7.1995, ha aggiudicato alla « EMIT-Marelli » l'appalto di cui si tratta.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

NOVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

il 25 maggio u.s. il Comune di Rivoli ha presentato istanza-ricorso contro la riduzione del contributo erariale per la copertura del minor gettito ICI, dovuta alla revisione degli estimi catastali;

tale riduzione, ad oggi non ancora quantificabile in via definitiva, stravolge completamente l'entità delle risorse in base alle quali sono stati formulati i bilanci 1994-1995, predisposti in coerenza con il contenuto della legge n. 526 del 1994;

ciò è ancora più grave in quanto tale provvedimento viene ad inficiare la gestione 1994, il cui rendiconto risulta ormai deliberato in gran parte degli enti, compreso il Comune di Rivoli;

l'ammontare della riduzione interessante il Comune di Rivoli è di oltre 2 miliardi e tale cifra rappresenta il margine di discrezionalità che la Giunta può esercitare nell'erogazione di servizi, sia pure non rientranti nella sfera della indispensabilità, ma sicuramente importanti e utili per lo sviluppo della sua comunità;

tale consistente cifra rappresenta anche il 27 per cento dell'ammontare dei contributi erariali ordinari, che risultano corrisposti al Comune di Rivoli in misura insufficiente rispetto al fabbisogno stimato con i recenti provvedimenti di riperequazione delle risorse a livello nazionale;

lo stato attuale della gestione non consente di ridurre per lo stesso ammontare le spese di bilancio, in quanto la loro esecuzione si trova già in una fase avanzata né sembra possibile avvalersi della facoltà di agire sulle entrate tributarie e tariffarie poiché i termini previsti dalla legge risultano ampiamente superati; né è possibile utilizzare le possibilità offerte dal decreto-legge n. 132 del 1995, di modificare l'ICI poiché limitata alla differenziazione — a parità di gettito — delle aliquote tra l'abitazione principale e gli altri immobili —;

le decisioni che intendano prendere al riguardo, affinché il Comune di Rivoli e tutti gli altri Comuni italiani che si trovano in analoga situazione possano assumere i provvedimenti conseguenti. (4-11521)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

In merito alla problematica evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo si rappresenta che la cifra comunicata al comune di Rivoli per via telematica nel 1994, e relativa al minor gettito ICI dovuto alla riduzione delle tariffe d'estimo, è stata calcolata in via presuntiva dal Ministero delle finanze, nella cui competenza rientra l'effettuazione di tali stime.

Successivamente, sulla base dei dati emersi dalle effettive riscossioni dell'ICI, il Ministero delle Finanze ha comunicato i dati definitivi, che si discostano notevolmente dalle previsioni di stima, con conseguenti gravi ripercussioni sui bilanci degli enti.

I successivi dati forniti dal predetto Dicastero, quali la stima del gettito potenziale dell'ICI, non sono utilizzabili perché riferiti al 1994 e, quindi, comprensivi del recupero dell'eventuale evasione del tributo.

Tale situazione è stata segnalata da parte di questa amministrazione al competente Dicastero.

Per ovviare a tale situazione è stato presentato, da questo Ministero, ed accolto in data 15 giugno 1995 dalla Commissione bilancio della Camera, un emendamento che provvede, tra l'altro, per i comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI in conseguenza della riduzione degli estimi catastali, oltre al corrispondente contributo dello Stato, anche un ulteriore contributo per i soli anni 1994 e 1995 per copertura dell'importo delle stime nel limite dei fondi disponibili. L'emendamento in questione è stato recepito in sede di reiterazione del decreto-legge n. 138 del 1995, e da ultimo nel decreto-legge 25 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda la richiesta di precisazione dei meccanismi di calcolo adottati da questo Ministero per la determinazione dell'importo dei contributi ordinari corrispondenti al minor gettito ICI 1994, si precisa che il metodo di calcolo adottato è quello previsto nell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

In particolare si richiama il terzo periodo del comma 2 di tale articolo, introdotto in sede di conversione in legge del citato decreto n. 41, dove viene stabilito che la determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua riproporzionando, se necessario, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

NOVELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

un gruppo di cittadini del Comune di Soave (VR) in data 14 settembre 1993 inoltrava una petizione al Sindaco perché il traffico dei mezzi pesanti fosse deviato dalla via Verdi, originariamente prevista come via esclusivamente residenziale, in quanto causa di grave inquinamento acustico e ambientale, lesivo della salute degli abitanti, di dissesto della pavimentazione stradale, col conseguente prodursi di buche, pericolose per ciclisti e pedoni, e di lesioni alle murature delle abitazioni adiacenti;

nonostante solleciti e proteste dei cittadini interessati e dichiarazioni di buona volontà da parte dell'Amministrazione comunale, nessun intervento risolutivo è stato effettuato fino ad oggi —:

cosa intenda fare il Ministro dell'interno perché le richieste del gruppo di cittadini di Soave vengano ascoltate e possa essere risolto il problema da loro sollevato, che crea disagi e anche pericoli gravi.

(4-11834)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il problema evidenziato nel presente atto di sindacato ispettivo, concernente l'inquinamento atmosferico ed acustico causato dal traffico di mezzi pesanti nel comune di Soave, è sicuramente meritevole di attenzione.

Tuttavia la fattispecie di cui trattasi non può che essere risolta in sede locale, secondo le scelte che il comune, nell'esercizio dell'azione amministrativa e di gestione, intenderà effettuare.

Non si mancherà comunque di sensibilizzare l'ente locale alla problematica sollevata, nonché gli enti ed organismi istituzionalmente preposti a tale settore.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

la CISNAL VV.FF. di Napoli ha sollevato rilevanti perplessità in un documento che ha diretto il 19 corrente al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli ed all'Ispettorato regionale campano degli stessi Vigili del fuoco in ordine ai locali officina automezzi del comando e relativi uffici della nuova sede centrale provinciale, ubicata nel Centro direzionale di Napoli;

hanno scritto il Segretario provinciale CISNAL dei Vigili del fuoco di Napoli, Francesco Ciampa ed il responsabile Angelo Loreto, quanto segue:

« In data 23 luglio 1992, nel corso della riunione, la scrivente organizzazione sindacale non condivise l'ipotesi di accordo per il trasferimento dell'officina e relativi uffici dal Distaccamento orientale alla nuova sede centrale.

La scrivente organizzazione sindacale nel prendere atto delle recenti disposizioni di servizio inerenti l'officina Comando di

cui all'oggetto, pone relativo quesito all'uso dell'immobile in oggetto:

1) se si è ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di norme sismiche per le costruzioni in generale per le tappe amministrative ed in particolare per:

a) relazione a strutture ultimate;

b) collaudo strutturale;

c) conformità del progetto a firma del/dei direttore dei lavori;

d) certificato di abitabilità;

e) certificato di conformità e relative denunce alla USL, Servizio Prevenzione Infortuni, per quanto concerne l'impiantistica in generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 — legge n. 186 del 1968 — ovvero denuncia dell'impianto elettrico, della messa a terra, delle scariche atmosferiche, ponte sollevamento, eccetera).

Inoltre si chiede di applicare le norme antinfortunistiche sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modificazioni (protezione buca per eseguire i lavori, cartellonistica di sicurezza, eccetera).

Nonché di rispettare le norme igieniche-assistenziali sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1956 e successive modificazioni (lavabi e servizi igienici mancanti nel reparto officina, locale mensa e cucina inadeguati, eccetera).

Infine si chiede di installare nel reparto officina un impianto di espulsione gas di scarico degli autoveicoli, sia del tipo da collegare direttamente al tubo di scarico, sia estrattori per il ricambio d'aria ambiente.

La scrivente organizzazione sindacale, entro 30 giorni, chiede che gli venga data una risposta chiara ed esauriente alla richiesta della presente missiva.

Inoltre chiede che gli vengano forniti tutti i dati relativi alla documentazione

succitata, sia presso codesto comando e sia presso gli enti pubblici interessati, per poterne prendere visione —:

quali elementi siano in possesso e da parte dei ministri di cui al presente atto e dei loro uffici periferici atti a rimuovere le perplessità manifestate dalla CISNAL:

chi abbia avuto in appalto la costruzione e l'arredamento tecnico-funzionale della nuova sede dei Vigili del fuoco di Napoli e perché, se le perplessità siano fondate, non abbia provveduto a colmare le evidenti lacune strutturali e di impianto e comunque se le stesse opere ed attrezzature risultino nel capitolato o no, e se il collaudo — e da parte di chi — abbia avuto luogo e con quale esito.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-06948 del 29 ottobre 1992.

(4-08827)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Le perplessità manifestate dalla CISNAL circa il futuro trasferimento dei locali officina automezzi e relativi uffici dall'attuale Comando alla nuova sede centrale presso il Centro Direzionale di Napoli non appaiono fondate.

Si premette che la costruzione della nuova sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli è stata eseguita ad opera del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania che ha proceduto ad affidare i lavori a diverse ditte specializzate nel settore.

Allo stato attuale, sono in corso i lavori per la realizzazione della cabina elettrica, per l'alimentazione del complesso, degli ascensori e delle sistemazioni esterne e, a breve termine, dovrebbero avere inizio i lavori per la sopraelevazione di una delle palazzine del complesso dove verrà ubicata la Scuola di Formazione di interesse nazionale.

Si assicura, inoltre, che già da tempo l'officina automezzi è stata dotata dell'impianto di espulsione gas di scarico degli

autoveicoli e che gli impianti sono conformi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti.

È stato eseguito il collaudo statico definitivo sull'opera e seguirà quello sugli impianti non appena verranno ultimati i lavori per la realizzazione della cabina elettrica.

Per quanto riguarda gli arredi della nuova sede centrale, questo Ministero ha provveduto a stipulare, mediante gare, contratti per la fornitura dell'impianto cucina, della sala ristorazione, dell'arredo mobili d'ufficio, delle scaffalature per archivi e magazzini.

Le ditte aggiudicatrici delle forniture provvederanno a consegnare i materiali non appena i locali saranno disponibili, presumibilmente tra settembre e ottobre prossimi.

Forniture minori, infine, sono state commissionate direttamente in sede locale, mediante gare informali, con contratti in economia.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PARLATO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere:

quanto dove e come sarà aperto al pubblico il museo di antropologia dell'Università di Napoli i cui innumerevoli reperti il professor Francesco Fedele ha, dopo anni di lavoro e pur privo anche di idonee scaffalature, anzi di qualsiasi scaffalatura (in queste condizioni è stata ridotta la università Federico II) recuperato dal fondo dei cassetti e degli armadi, spolverato, classificato e messo in adeguato ordine e ciò anche perché si tratta di materiali interessantissimi, provenienti da tutto il mondo e persino dagli scavi di Troia per acquisto fattone nel 1889 a cura del primo antropologo, il celebre professor Giustiniano Nicolucci, dal notissimo archeologo H.G. Schliemann e che meriterebbero degna e funzionale sede, aperta alla più ampia fruizione culturale, come tutti i musei scientifici universitari napoletani.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-27760 del 23 settembre 1991 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-03055 dell'8 luglio 1992. (4-09414)

RISPOSTA. — Al fine di fornire esaustiva risposta in ordine al documento ispettivo in oggetto, è necessario anzitutto rammentare che nell'ambito del programma di recupero dei valori storici e culturali della città, l'Università « Federico II » di Napoli ha istituito nell'anno 1992 il Centro « Museo delle Scienze Naturali » per aggregazione dei musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia.

Obiettivo del suddetto Centro è la promozione, conservazione, cura ed incremento delle collezioni di interesse scientifico, allo scopo di salvaguardarne l'integrità ed al tempo stesso consentirne la consultazione per scopi scientifici.

Peraltro, nel 1993, completate le opere di consolidamento e ristrutturazione dei Musei di Zoologia e Mineralogia, è stato effettuato un oneroso lavoro di riordino delle preziose collezioni ivi esistenti.

Negli ultimi tempi i componenti del Centro, pur nella consapevolezza delle notevoli difficoltà da superare, sia per la carenza delle unità di personale, quanto di mezzi organizzativi, hanno individuato comunque la possibilità di effettuare una serie di attività di divulgazione scientifica, con l'intento di aprire al pubblico le strutture museali del Centro stesso.

Nell'ambito di tale programma, negli anni dal '93 al '95, sono state adottate le iniziative cronologicamente sottoindicate:

1993) è stata effettuata la riorganizzazione delle vetrine espositive dei musei di Mineralogia, Zoologia e Paleontologia;

1994-1995) febbraio 1994 - apertura al pubblico, nei giorni feriali, dei Musei di Zoologia, Mineralogia e Paleontologia;

febbraio-maggio '94) allestimento del Museo di Antropologia ed apertura al pubblico per la prima volta dopo circa 110;

giugno-luglio '94) mostra delle « Farfalle » presso il Museo di Zoologia;

novembre 94-gennaio 95) mostra « Pian dei Cavalli - sui passi dei primi uomini delle Alpi » - Museo di Antropologia;

dal 9 maggio a tutt'oggi) visite guidate per appuntamento domenicali pubblicizzate dalla stampa.

A ciò è peraltro da aggiungere che le sale museali hanno spesso ospitato minicongressi, conferenze e dibattiti su tematiche relative ai Musei Scientifici, ovvero sul ruolo dagli stessi svolto.

Una particolare attenzione è poi stata rivolta all'ambito scolastico, mediante distribuzione presso tutte le scuole della Regione Campania di una locandina relativa al Centro « Musei delle Scienze Naturali »: la risposta della città di Napoli agli stimoli culturali proposti è stata estremamente lusinghiera, poiché nei mesi tra maggio e luglio c. a. oltre ventimila visitatori, tra i quali anche scolaresche guidate da insegnanti, hanno affollato le sale dei Musei.

Un ulteriore segno dell'interesse del pubblico si è avuto dall'ampia partecipazione alle visite guidate organizzate dai singoli musei nelle giornate domenicali, sì da fornire utili elementi per una corretta osservazione del materiale scientifico esposto.

Quanto ai programmi futuri, il Centro si propone di:

integrare le collezioni con esemplari, opportunamente selezionati allo scopo di completare, quando possibile, le collezioni o di iniziarne nuove di interesse scientifico e divulgativo;

completare l'informatizzazione delle collezioni con l'inserimento dei dati nella rete mondiale dei musei e per installare nelle sale museali terminali a disposizione degli utenti e dei visitatori;

ospitare dibattiti e convegni nazionali ed internazionali nella sua sede. Il centro, a tale riguardo, è stato invitato ad organizzare nel 1996 il Convegno Nazionale dei Musei Scientifici e sarà sede del Convegno Internazionale per il 150° anno del VII Congresso degli scienziati;

continuare l'opera di divulgazione alla cultura scientifica mediante l'allestimento di mostre su tematiche di interesse generale.

Va altresì sottolineato che la Soprintendenza Generale agli interventi post-sismici, nell'ambito delle somme stanziare per progettazioni riguardanti edifici del centro storico di Napoli, ha previsto la sistemazione di un nuovo polo museale — progetto di restauro del « complesso del Salvatore » di Via Mezzocannone, 8 — ove, oltre agli esistenti musei di Mineralogia e Zoologia, troveranno idonea collocazione i musei di Paleontologia ed Antropologia.

La spesa complessiva del progetto riguardante i tre edifici ammonta ad oltre venti miliardi di lire, ed ognuna delle singole fasi esecutive non può essere di importo inferiore a lire 5 miliardi.

Al momento non è ancora possibile passare alla fase esecutiva, poiché a tutt'oggi il suddetto progetto non risulta ancora finanziato e le disponibilità dell'Università non consentono di affrontare un tale impegno di spesa.

È pertanto auspicio dello scrivente che, attraverso una incisiva azione dei competenti organi statali, si possa giungere in prima battuta al finanziamento del progetto, e successivamente alla sua piena realizzazione, che come previsto, potrà essere effettuata anche per fasi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

PASETTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:

che in Comune di Sorgà (Verona), Viale del Lavoro, in zona industriale, così classificata dal Piano Regolatore del Comune, un privato avrebbe costruito una piscina, un campo da tennis, ed un « ripostiglio per gli attrezzi » (così almeno viene indicato nei progetti depositati presso il Comune), che in realtà è una villa;

che tali beni sono di fatto nell'esclusiva disponibilità e nell'esclusivo uso del

proprietario dell'area, Federico Mantovani, e non certo messi a disposizione di terzi;

che tale abuso, pur se segnalato anche da privati alla locale autorità comunale, non è mai stato perseguito -:

se non ritenga di condurre accertamenti per verificare per quali ragioni l'amministrazione comunale, ed in prima persona il Sindaco, od i Sindaci susseguiti nella pubblica amministrazione di Sorgà, non hanno proceduto a reprimere gli abusi denunciati. (4-11975)

RISPOSTA. - La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

In merito alla fattispecie evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo si fa presente che la gestione del territorio è di pertinenza dell'ente comune e, pertanto, relativamente alla materia edilizia, non sono ipotizzabili accertamenti diretti da parte di questa amministrazione.

Peraltro è noto l'impegno di questo Ministero, anche in tale settore, nel contrastare gli aspetti patologici, concretizzatisi in abusi coinvolgenti e condizionanti l'operato degli organi dell'ente.

Una soluzione definitiva del problema richiede, comunque, l'intervento di tutti gli organi responsabili, nei cui confronti non viene meno da parte di questa amministrazione un'attenta opera di sollecitazione ed impegno per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PERINEI. - Al Ministro dell'interno. - Per conoscere - premesso che:

le organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco del comando di Bari, in una nota da loro sottoscritta in data 11 marzo 1995, hanno espresso una vibrata protesta per il ritardo che si registra nella costruzione della nuova sede centrale dei Vigili del fuoco nel capoluogo pugliese;

le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL - Vigili del fuoco, in quella stessa nota, indirizzata, tra gli altri, al Ministro dell'interno, denunciano il degrado della situazione igienico-sanitaria dell'attuale sede: docce insufficienti, uffici angusti, cucina fatiscente, financo la presenza di topi che numerosi si aggirano all'interno dello stabile;

rilevano, altresì, che i centri radio e ionimetri sono dislocati in locali inadeguati alle esigenze di servizio e denunciano anche che sono ormai del tutto inidonei i locali destinati all'autorimessa e all'officina;

da tempo - asseriscono le organizzazioni sindacali - si attende la realizzazione di una nuova sede, intralciata però sempre da insopportabili lungaggini burocratiche che si trascinano da più di dieci anni;

a tal fine, esse hanno sollecitato un incontro urgente con il direttore generale ingegner Corbo, con il comandante di Bari, con il prefetto della città pugliese e hanno dichiarato lo stato di agitazione -:

quali iniziative urgenti intenda assumere per consentire finalmente la realizzazione della nuova sede centrale dei vigili del fuoco di Bari. (4-09126)

RISPOSTA. - La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

La ormai annosa questione denunciata dalla S.V. circa il ritardo nella costruzione della nuova sede dei vigili del fuoco di Bari, da attribuirsi essenzialmente al protrarsi dell'iter istruttorio preordinato alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile nonché ad alcune condizioni poste dagli Organi intervenienti nel procedimento, sembra avviarsi a soluzione.

Il Consiglio di Stato, cui è stato richiesto il prescritto parere sullo stipulando contratto di locazione, si è pronunciato favorevolmente, subordinando la stipula all'osservanza di alcune condizioni, tra cui il

tempestivo avvio delle procedure di acquisto dell'immobile da parte di questo Ministero.

È intendimento di questa amministrazione procedere all'acquisizione dell'immobile con i fondi della legge 28/2/1991, n. 217, e a tal fine verrà interessata la locale Prefettura per la quantificazione attuale, tramite il competente UTE, del prezzo di acquisto dell'immobile di cui trattasi.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PEZZELLA, NESPOLI, BASILE, LANDOLFI, CUSCUNÀ, SIMONELLI e COLA.
— Ai Ministri dell'interno e della sanità. —
Per sapere — premesso:

che il problema dell'immigrazione ha sempre suscitato, in termini negativi, l'interesse degli organi d'informazione e dell'opinione pubblica;

che tale fenomeno ha assunto dimensioni parossistiche in alcune aree geografiche della regione Campania;

che il censimento ufficiale degli immigrati extracomunitari residenti sul territorio regionale, con regolari permessi di soggiorno e visti d'ingresso, non è certamente rispondente alla presenza reale ed all'effettivo peso demografico da essa presenza determinata;

che gran parte degli ingressi sono certamente da considerarsi avvenuti in palese violazione della legge Martelli;

che una moltitudine di persone provenienti per lo più da paesi asiatici ed africani vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie, senza alcun mezzo di sostentamento, esercitando umili mestieri che, o rasentano la legalità o, peggio ancora, configurano precise e gravi ipotesi di reato;

che, limitatamente alle presenze di extracomunitari lungo la fascia costiera flegrea e domizia, l'attività principale svolta è in molti casi riconducibile al meretricio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti;

che tali reati, nonostante le continue operazioni delle forze dell'ordine volte a stroncare gli illeciti comportamenti sono ben lungi dall'essere definitivamente riportati nell'alveo della legalità;

che la sussistenza di tale stato di cose, la commissione di tali reati e la preponderanza dei soggetti normalmente proclivi a delinquere pongono in condizioni di effettiva difficoltà nella fase di integrazione sociale con le popolazioni locali, quanti, pur provenendo da paesi extraeuropei, conducono una vita regolare, sono in possesso di visti e permessi di soggiorno ed esercitano attività legali;

che la persecuzione a termini di legge di quanti sono dediti alla prostituzione ed allo sfruttamento della prostituzione nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti si sostanziano, nella più parte dei casi, nella semplice emanazione di decreti di espulsione verso i paesi di origine dei soggetti rei;

che quasi mai tali decreti di espulsione sono eseguiti *ad horas*, né risulta che alcuni controlli o predisposizione di controlli vengano fatti acché si vigili sulla effettiva ottemperanza degli ordini di rimpatrio;

che l'esercizio della prostituzione e lo spaccio delle droghe (leggere e pesanti) sono organizzate o strettamente controllate dalle organizzazioni criminali locali in stretta connessione con le associazioni criminali di extracomunitari, ricavandone ingenti illeciti profitti da riciclare in altre attività criminose;

che per quanto attiene l'attività di meretricio, essa illecita attività è svolta alla luce del sole, lungo l'intera statale domiziana, all'ingresso di ogni viottolo che va ad immettersi sulla predetta strada statale;

che tale fenomeno è in fase di progressiva espansione;

che altre prostitute, in massima parte di colore, dalla statale che collega i centri dell'area costiera flegrea e domizia, trovano terreno fertile in assenza di una

radicale attività di contrasto, per estendere l'esercizio dell'attività di prostituzione anche lungo le arterie che collegano i comuni del litorale con i centri dell'entroterra casertano e dei comuni dell'area nord di Napoli;

che, al momento, numerose prostitute di colore svolgono impunemente le attività illecite dianzi descritte anche sulla Statale Caivano-Aversa, Fratta-Afragola altezza masseria della Lupara, Bretella di collegamento stazione FFSS di Sant'Antimo statale 7/bis, Casilina altezza comune di Capua in direzione di Pignataro Maggiore, Aversa-Villa Literno, Villa Literno-Cancello Arnone, Area Asi Teverola, Area Asi Giugliano, Area Asi Caivano, Statale Sanitica altezza area Asi Caivano ed altre strade della campagna casertana e del napoletano;

che oramai hanno guadagnato le immediate periferie dei centri abitati, determinando seri problemi di convivenza con le popolazioni locali sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica;

che da alcuni anni le malattie infettive e diffuse trasmesse attraverso rapporti sessuali occasionali con prostitute di colore ha raggiunto livelli allarmanti; che tra le altre malattie, il rischio di diffusione dell'Aids è diventato di stringente attualità, stante tale stato di cose;

che le Usl comprensoriali non sono minimamente attrezzate, né autorizzate, né sollecitate ad attuare periodici controlli per compiere accertamenti in via preventiva circa lo stato di salute di tale categoria a rischio;

che, per quanto attiene alla diffusione dello smercio di sostanze stupefacenti, in numerosi casi si è avuto modo di appurare che tale attività è, almeno lungo il litorale domitico, nelle mani delle gang di colore che si occupano della commercializzazione di tutte le droghe (leggere e pesanti);

che le ripetute attività illecite, esercitate da extracomunitari di colore, lungi dal favorire l'integrazione razziale, fungono spesso da stura per fenomeni di

degenerazione sociale che, per quanto condannabili e condannati dai più, non possono non far riflettere sulle cause scatenanti —;

se il Ministro dell'interno abbia intenzione di approntare maggiori e più stringenti controlli sul fronte della lotta agli ingressi clandestini sul territorio nazionale;

se non ritenga opportuno predisporre controlli più accurati, eventualmente, affinché il rimpatrio di quanti non in regola con la legge Martelli venga di diritto e di fatto attuato;

se non sia opportuno predisporre maggiori controlli sul fronte della lotta alla prostituzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente lungo l'area geografica dianzi descritta;

se il Ministro della sanità non reputi opportuno incrementare e valorizzare presso le USL, una maggiore attività di prevenzione ed informazione circa i rischi scaturenti dall'esercizio e dalle pratiche sessuali occasionali con prostitute di colore. (4-02433)

RISPOSTA. — La S.V. onorevole ha presentato, unitamente agli onorevoli Nespoli, Basile, Landolfi, Cuscunà, Simonelli e Cola, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il fenomeno della presenza di cittadine extracomunitarie dedite alla prostituzione sul litorale domiziano compreso tra Caserta e Napoli, unito alla diffusa situazione di irregolarità in cui versano nell'area molti altri extracomunitari, è da tempo all'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza.

In particolare, un assiduo controllo del territorio è attuato dai Commissariati di Castel Volturno e Giugliano, i cui effettivi sono stati ulteriormente incrementati nell'ultimo anno.

Per quanto concerne la richiesta di una più attenta azione di contrasto degli ingressi clandestini nel nostro Paese, si sottolinea la costante attività di vigilanza alle frontiere, da oggi assicurata, come sarà certamente

noto alla S.V. onorevole, anche con l'apporto delle forze armate sulle coste pugliesi.

Nondimeno, l'azione delle Forze dell'ordine, pur improntata a criteri di grande severità, incontra tuttavia limiti per la scarsa deterrenza dell'impianto normativo, per quanto riguarda, in particolare, gli attuali strumenti di contenimento delle immigrazioni illegali e di effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione, per cui si confida in una mirata iniziativa del Parlamento.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PEZZOLI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:

nel settore ippico la Direttiva comunitaria 426/90 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 243 del 11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno della Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi. Quello che la comunità vuole realizzare è un diverso approccio del controllo veterinario e sanitario sui cavalli, che si deve basare principalmente sul reciproco riconoscimento, da parte dei Paesi membri, dei rispettivi metodi di controllo e di verifica;

tale direttiva introduce il principio che a seguito dello smantellamento dei controlli alle frontiere dei paesi comunitari membri e dello spostamento dei controlli all'origine, sono stati predisposti degli appositi documenti di identificazione degli equidi registrati, che comprendono anche informazioni di carattere sanitario, sui quali, sotto la piena responsabilità dei proprietari degli animali, vengono appositamente registrate tutte le annotazioni di carattere profilattico adottate nel corso dell'anno (vaccinazioni, test diagnostici di laboratorio, ecc.);

la filosofia della normativa comunitaria, che deriva dalla creazione del mercato comune europeo, intende facilitare lo

scambio di persone, merci e servizi; pertanto nel settore ippico le nuove norme debbono semplificare la libera circolazione dei cavalli iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici dei cavalli sportivi, poiché sui documenti di identificazione devono essere riportate tutte le informazioni di carattere sanitario e per la precisa identificazione dei cavalli, tutto ciò per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'U.E. ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo;

in Italia le norme che regolano la circolazione e il controllo sanitario dei cavalli sono rappresentati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1976, sulla profilassi dell'anemia infettiva (Coggins Test), che è in evidente contraddizione con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, nonché con i contenuti della direttiva comunitaria 426/90;

il Ministero della sanità con la Circolare del 31 gennaio 1995 ha emanato norme di indirizzo in materia di profilassi dell'anemia infettiva, senza contestualmente procedere all'abolizione del vecchio decreto ministeriale del 4 dicembre 1976, né ha provveduto a rivedere le norme relative agli equini contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320) e successive ordinanze;

si è a conoscenza che le Autorità Sanitarie regionali, come in particolare quelle della Lombardia e del Piemonte, non abbiano minimamente tenuto conto né del recepimento delle norme comunitarie né tantomeno delle norme di indirizzo in materia di anemia infettiva emanate dal Ministero della sanità, lasciando inalterati i vecchi piani di profilassi;

tutto questo crea un danno e una mancanza di chiarezza sulle regole da rispettare da parte degli operatori ippici nazionali, i quali si trovano a dover lavorare in uno scenario in cui vige la più totale anarchia e discrezionalità da parte

delle autorità sanitarie locali, le quali non riconoscono e non applicano le disposizioni emanate per facilitare lo spostamento dei cavalli registrati all'interno del territorio nazionale;

da ultimo si ricorda che le statistiche relative all'incidenza della sieropositività nei cavalli registrati, negli ultimi cinque anni, evidenziano valori prossimi allo zero e comunque del tutto confrontabili e paragonabili con quelle riportate da tutti gli altri paesi comunitari, nei quali non vengono assolutamente applicati piani per il controllo dell'anemia infettiva —:

se non sia il caso di rendere più vincolante e coercitive per le autorità sanitarie regionali le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 11 febbraio 1994 e nella circolare del 31 gennaio 1995;

in subordine se non sia il caso di abolire totalmente, in quanto superato dalle nuove disposizioni, il testo del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 sulla profilassi dell'anemia infettiva e contestualmente procedere ad una completa revisione del testo del Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 e successive ordinanze e decreti riguardante i controlli sanitari sui cavalli. (4-10522)

RISPOSTA. — *Non v'è dubbio che l'entrata in vigore del « mercato unico europeo » e, quindi, della « libera circolazione » anche degli animali nell'ambito dell'Unione europea abbia reso ancor più rilevante l'esigenza di elevare al massimo lo stato di salute degli animali stessi per contenere quanto più possibile il rischio della diffusione di malattie infettive.*

In questo senso i « piani di controllo e profilassi » costituiscono oggi la più importante garanzia sul livello sanitario del bestiame all'origine e l'esito della loro applicazione, con la conseguente acquisizione dell'« indennità » da una specifica malattia da parte di un allevamento o di un intero territorio, viene riportato dai certificati sanitari di scorta degli animali durante il trasporto in ambito comunitario, così atte-

stando l'effettivo livello sanitario da essi raggiunto, rendendone più agevole lo spostamento.

Ciò opportunamente premesso sotto il profilo generale, è utile aggiungere, in particolare, con specifico riferimento al problema prospettato nell'interrogazione, che — come in essa rilevato — le vere e proprie norme di « polizia veterinaria » sull'anemia infettiva degli equini risalgono al relativo Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, articoli 99 e 100.

Il successivo decreto ministeriale 4 dicembre 1976 costituisce, invece, un « piano di profilassi » di tale malattia su base volontaria ed è stato emanato, appunto, nell'intento di migliorare lo stato sanitario degli allevamenti nazionali di equini, in modo da agevolare anche, nello stesso tempo, gli spostamenti di animali accomunati da uno stesso stato sanitario.

A suo volta, il recente decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, ha fissato le prescrizioni di polizia veterinaria per la cosiddetta « movimentazione » degli equini, sia in ambito nazionale sia in sede di scambi intracomunitari sia ai fini delle eventuali importazioni da Paesi terzi, in attuazione della Direttiva 90/426 in materia vigente.

Si tratta di garanzie sanitarie prescritte indifferentemente per gli equini « registrati », nei libri genealogici o registri anagrafici dei cavalli sportivi, come per gli altri « non registrati », non avendo operato lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994 alcuna distinzione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni, mentre l'unica differenza di trattamento normativo risiede nelle garanzie previste ai fini dei movimenti in ambito nazionale.

Peraltro, il fatto che gli equini « registrati » possano spostarsi all'interno del territorio nazionale senza la visita veterinaria da effettuarsi 48 ore prima della partenza, ex articolo 4 — comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243, non esime in alcun modo dal presentare, anche per questi animali, particolari garanzie sanitarie in vista del loro ingresso in strutture

che applicano maggiori controlli per l'anemia infettiva, secondo uno specifico « piano di profilassi » su base volontaria in applicazione del successivo decreto ministeriale 4 dicembre 1976, e, come tale, non inficiato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994.

Questo Ministero, dal canto suo, ha ritenuto opportuno diramare indicazioni tecniche « di indirizzo » anche per l'anemia infettiva, provvedendovi con circolare n. 31/31 gennaio 1995. In essa, nel sottolineare le diverse prescrizioni della normativa in materia vigente, non si è mancato di chiarire la reale portata delle varie disposizioni in vigore sulla profilassi dell'anemia infettiva degli equini, debitamente illustrando le diverse articolazioni del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994, attuativo della Direttiva CEE 90/426, come pure del « piano di profilassi » su base volontaria di tale patologia, disciplinato dal già ricordato decreto ministeriale 1976, tuttora vigente ed operante per il conseguimento volontario dello stato di « indennità » dalla malattia da parte di allevamenti, di ippodromi, eccetera.

In quest'ultimo caso, ovviamente, restano integralmente applicabili e devono essere applicate tutte le prescrizioni imposte a titolo di specifica garanzia sanitaria in funzione dell'attribuzione di detta qualifica sia dal decreto ministeriale 4 dicembre 1976 sia dal Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320. D'altra parte, la diminuita incidenza dei casi di anemia infettiva degli equini, cui si accenna anche nell'interrogazione, ben lungi dall'essere casuale, deve intendersi — invece — senz'altro conseguente alla peculiare attività di profilassi fino ad oggi svolta anche per effetto del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, non disgiunta dalle meritorie attività di controllo e profilassi frattanto svolte nel settore da alcuni Servizi veterinari regionali.

Per quanto concerne, in particolare, il Piemonte, deve rilevarsi che tali controlli si sono fondati soprattutto sul D.P.G.R. n. 4572/1989, recante, appunto, « Norme di profilassi in materia di anemia infettiva degli equini », in base alle quali vengono chiesti, per gli animali provenienti da altre

regioni, specifici certificati sanitari attestanti l'avvenuto controllo degli animali per tale malattia: allo stesso modo, devono essere scortati da tale certificazione gli « equini registrati » inviati fuori regione.

In questo senso appare piuttosto significativa la constatazione, agevolmente desumibile dai dati acquisiti a cura dei competenti Servizi veterinari di questo Ministero, secondo cui i focolai di anemia infettiva equina in Piemonte — pressoché scomparsi già nel 1993 — sono saliti a 13 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994 e risultano tutti determinati da cavalli di provenienza extra-regionale.

Sono proprio dati siffatti, in definitiva, a fornire piena conferma, quantomai concreta, dell'esigenza prioritaria di proseguire con regolarità e convinzione l'attività di vigilanza e di profilassi dell'anemia infettiva equina, avendo tuttavia l'accortezza di predisporre in tal senso norme il più possibile adeguate alle attuali, aggiornate esigenze sui movimenti degli equini.

Non può ignorarsi, peraltro, che la situazione attuale del settore sotto il profilo normativo risulta eterogenea, con notevoli diversità da regione a regione per il tipo di certificazione prescritta, riguardo in particolare all'effettuazione del « Test di Coggins », ai fini del « movimento » degli equini in ambito nazionale.

Proprio nell'intento di ridurre le difficoltà riscontrate in questo delicato settore — ovviamente senza arrecare alcun pregiudizio ad una corretta attività di profilassi dell'anemia infettiva, che deve continuare ad essere garantita — i competenti Servizi veterinari di questo Ministero hanno ora allo studio un nuovo « piano di profilassi » della malattia su base volontaria, che aggiorni il decreto del 1976 tenendo giustamente conto dei diversi criteri secondo cui avvengono oggi i movimenti degli equini.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PROVERA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

con delibera n. 8016 della giunta regionale del Lazio del 15 dicembre 1986

veniva approvata la pianta organica per il Servizio veterinario del canile di Roma, indicante la presenza di un veterinario dirigente;

con delibera 7 settembre 1987, n. 2026, del Comitato di gestione della USL Rm/10 è stata affidata al dottor Claudio Fantini la responsabilità del canile pubblico di Roma;

nel periodo 1987-1988 il predetto Claudio Fantini risultava vincitore di concorso pubblico a un posto di dirigente veterinario di altra USL Rm/9;

malgrado ciò con delibera 18 aprile 1988, n. 907, la USL Rm/10 conservava il posto al medesimo, anziché provvedere ad indire il concorso pubblico, con pagamento delle ore pomeridiane straordinarie con onere a carico del bilancio della USL Rm/10 (straordinari che nell'anno 1991 sono ammontati a lire 23 milioni lordi);

in data 4 settembre 1989 il comune di Roma con delibera n. 1279 riorganizzava il servizio veterinario attribuendo al servizio veterinario del canile competenze multizonali con l'aggiunta di nuove attribuzioni per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 63 del 1988 e la conseguente trasformazione del canile in canile-sanitario;

con delibera della giunta regionale del Lazio 13 novembre 1991, n. 9802, si autorizzavano le USL del Lazio a ricoprire i posti vacanti nei propri organici senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o deroghe;

con delibera 16 marzo 1992, n. 297, l'USL Rm/10 provvedeva finalmente ad indire un concorso pubblico per dirigente del canile;

in data 9 giugno 1993 iniziavano le prove scritte del concorso. Tre i concorrenti. La Commissione era presieduta dallo stesso amministratore straordinario dell'USL Rm/10 dottor D'Elia e membro il dottor Marabelli direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità. Il dottor Fantini risultava presente quale

membro sindacale. Il concorso veniva sospeso nella stessa giornata del 9 giugno, dopo la prova scritta, e rinviato al 5 luglio, rinviato ancora al 14 settembre e ulteriormente rinviato all'11 novembre 1993 —:

se il Ministro non ritenga di dover aprire un'inchiesta per accertare quali sono stati i motivi per i quali da ben 8 anni (1986-1994) non è stato nominato il dirigente veterinario di questa importante struttura sanitaria veterinaria cittadina consentendo ad un dirigente di aver avuto incarichi retribuiti da due USL differenti (USL Rm/9 e USL Rm/10);

se il Ministro non ritenga che sussistano responsabilità del presidente della commissione per la mancata conclusione del concorso iniziato il 9 giugno 1993 e — alla data odierna novembre 1994 — non ancora concluso, consentendo in tal modo ancora allo stesso dirigente di continuare a gestire questo servizio multizonale.

(4-07846)

RISPOSTA — Dagli indispensabili elementi acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio sulla vicenda segnalata nell'interrogazione è stato possibile desumere, al riguardo, quanto segue.

A suo tempo, non appena insediatosi in data 1° luglio 1994, il Direttore Generale della nuova Azienda: Unità sanitaria RM/D non aveva mancato di invitare tutti i Presidenti delle Commissioni esaminatrici ad assicurare l'espletamento nei tempi più brevi possibili dei concorsi in atto al momento dell'avvio della stessa Azienda sanitaria.

Nell'occasione, quindi, riceveva analoghe sollecitazioni anche il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per un posto di Veterinario Dirigente del Presidio Canile sanitario; questi — tuttavia — in data 26 novembre 1994 rassegnava le dimissioni dall'incarico conferitogli, a causa di inderogabili impegni professionali che gli avevano impedito un regolare e tempestivo espletamento delle sue funzioni al vertice della Commissione.

Con deliberazione n. 78/31 gennaio 1995 l'Amministrazione dell'Azienda nominava, allora, un nuovo Presidente, nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Veterinario della stessa Unità sanitaria.

Successivamente le prove orali e pratiche del concorso venivano fissate per il giorno 9 maggio 1995 e, con la loro effettuazione, regolarmente avvenuta, poteva, infine concludersi la relativa procedura concorsuale con la definizione di una graduatoria finale di merito degli « idonei ».

Per effetto delle conseguenti deliberazioni dell'Amministrazione dell'Azienda, veniva nominato il vincitore del concorso, che ha assunto le sue funzioni di Veterinario Dirigente del Presidio Canile Sanitario con decorrenza 1° settembre 1995.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

REBECCHI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

lo stabile della caserma di polizia Stradale del comune di Salò (Brescia) è di proprietà del comune di Salò, che lo ha concesso con un contratto di locazione;

il comune in data 22 novembre 1993 ha richiesto, per il rinnovo della locazione dello stabile, la regolare maggiorazione del canone di affitto ai sensi della normativa vigente, maggiorazione comprensiva degli interessi legali;

successivamente, il comune di Salò ha comunicato anche l'ultimazione dei lavori dell'edificio, al fine di concludere nel più breve tempo possibile la pratica per il rinnovo del canone di locazione;

trascorsi più di due anni la polizia Stradale di Salò non ha ancora provveduto ad aderire alle richieste del comune per il rinnovo del contratto di locazione e ad adeguare il canone versato alla maggiorazione dovuta —:

in che modo intenda intervenire per favorire una rapida soluzione della vicenda e per definire l'accordo tra il comune e la polizia Stradale in merito al contratto di locazione e al canone da versare, con la

corresponsione della maggiorazione del canone dovuta dal 3 maggio 1988. (4-06164)

RISPOSTA. — *La S.V. onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde.*

Le procedure per il rinnovo del contratto di locazione dell'immobile adibito a distaccamento della Polizia Stradale di Salò, comprensivo dell'adeguamento legale del canone, sono state completate, ed è in corso di emissione il relativo decreto ministeriale.

Con l'occasione, tengo a precisare che fin dal 16 dicembre dello scorso anno, l'amministrazione comunale è stata informata dell'andamento della procedura contrattuale in questione.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

RODEGHIERO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di San Giorgio in Bosco con provvedimento n. 111 del 21 ottobre 1983 ha approvato il piano di lottizzazione artigianale presentato dal Consorzio per insediamenti produttivi;

lo sviluppo dell'utenza elettrica nelle aree dell'Alto Padovano ha portato l'ENEL a programmare la costruzione di una nuova cabina primaria di trasformazione a Tombolo;

per l'allacciamento del nuovo impianto doveva essere costruito un tratto di linea elettrica di collegamento al capolinea esistente posto in comune di Grantorto;

la provincia di Padova ha promosso uno studio di fattibilità sul territorio che ha portato alla definizione di quattro diversi tracciati;

la soluzione di tracciato prescelta dall'ENEL, contenuta del DPGR 20 gennaio 1992, n. 38, non individua quello con « la minore interferenza con il territorio e il minor costo di realizzazione » (relazione Settore, provincia di Padova, 13 febbraio 1990), ma quello che interferisce con la zona artigianale del comune di San Giorgio

in Bosco, compromettendo seriamente aspettative edificatorie già esistenti e contraddicendo una programmazione di insediamenti produttivi poco prima dalla stessa regione ingenerata con l'approvazione del PIP;

un'operazione peritale sullo stato dei luoghi, eseguita in data 18 giugno 1994, ha accertato la presenza di campi elettromagnetici, conseguenti alla realizzazione dell'opera, aventi valori di molto superiori alla norma che profilano imminente pericolo per la salute di coloro che andranno ad insediarsi nella zona -;

se non ritenga quindi necessario intraprendere urgenti attività volte a verificare il livello di tutela della salute pubblica in quella zona;

se non ritenga altresì opportuno adottare misure per sospendere ogni attività di costruzione e posa di manufatti o altre opere da parte dell'ENEL riguardanti l'opera in questione. (4-05217)

RISPOSTA. - Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in oggetto, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella regione Veneto.

I dati in tal modo acquisiti, pervenuti dal Dipartimento per l'Industria ed Energia della regione Veneto, sembrano dimostrare la concreta validità della scelta del tracciato della nuova linea elettrica « 130 KV Sandrigo-Carmignano F2 » con derivazione a Tombolo per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione.

La soluzione di tracciato prescelta dall'ENEL e contenuta nel DPGR del Veneto datato 20 gennaio 1992, n. 38, è infatti la conclusione di un « iter autorizzativo » teso ad individuare il tracciato in grado di garantire « la minima interferenza con il territorio ed il minor costo di realizzazione ».

Il tracciato originariamente progettato dall'ENEL ha subito alcune modifiche in relazione alle prescrizioni ed ai suggerimenti espressi dagli enti preposti alla tutela del territorio.

Una prima modifica è stata apportata dalla provincia di Padova, che ha approvato

il progetto originale con l'inserimento di una variante che prevedeva l'attraversamento del territorio del comune di Cittadella e della « Palude di Onara ».

A seguito delle opposizioni presentate dal comune di Cittadella e da numerosissimi abitanti delle frazioni di Facca e Santa Maria di Cittadella, in data 12 novembre 1990 veniva indetta una riunione, coordinata dal Segretario regionale per il Territorio, alla quale venivano invitate tutte le amministrazioni interessate, nonché gli uffici incaricati dell'istruttoria e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto.

In esito a questa riunione veniva definita una seconda variante per evitare la « Palude di Onara ».

Il nuovo percorso della linea elettrica veniva sottoposto al parere della C.T.R. - Sezione Urbanistica - che, con decisione n. 22 del 13 febbraio 1991, esprimeva parere favorevole riguardo al vincolo delle bellezze ambientali.

A questo parere faceva seguito in data 14 marzo 1991 il DPGR n. 7385, con cui veniva sancita l'ammissibilità dell'opera ai sensi della normativa vigente.

A questo, ed al successivo decreto autorizzativo del Genio Civile di Padova n. 34 del 9 giugno 1993 si è attenuto l'ENEL nella costruzione e nell'esercizio dell'elettrodotto.

La linea elettrica è stata, infatti, completamente realizzata nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM del 23 aprile 1992, concernente « Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno », con particolare attenzione alle distanze da mantenere tra i conduttori ed i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati.

Infatti, nel tratto di linea che interferisce con l'area destinata ad insediamenti produttivi nel comune di San Giorgio in Bosco, l'altezza minima dei conduttori da terra è stata portata a metri 19,20: in tal modo, nel rispetto delle distanze stabilite dal citato DPCM, viene consentita la fabbricabilità fino alle altezze massime ammesse dal piano di lottizzazione.

In merito alla legittimità dei provvedimenti con cui è stata autorizzata la realizzazione della linea elettrica e del conseguente decreto di occupazione d'urgenza delle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto site nel comune di San Giorgio in Bosco, sono stati presentati al TAR-Veneto alcuni ricorsi.

Il TAR-Veneto, con sentenza del 14 aprile 1994, n. 550, ha rigettato i ricorsi proposti dal comune di San Giorgio in Bosco, dal Consorzio Insediamenti Produttivi sito nello stesso comune e da alcuni cittadini, proprietari di aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto, avverso il DPGR del Veneto del 20 gennaio 1992, n. 38, ed avverso il decreto del Genio Civile di Padova del 9 giugno 1993, n. 34.

La stessa sentenza ha, inoltre, dichiarato la cessazione della materia del contendere sui ricorsi promossi dal suddetto Consorzio e da alcuni proprietari, oltre che dallo stesso ENEL, avverso il decreto di occupazione d'urgenza emanato dal Sindaco del comune di San Giorgio in Bosco, nella parte relativa all'applicazione della L.R. Veneto del 30 giugno 1993, n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti), per effetto dell'emana-zione della L.R. Veneto del 26 gennaio 1994, n. 7, recante « Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, relativa alla prevenzione dei danni derivanti dai campi generati da elettrodotti ».

Il Consorzio per gli Insediamenti Produttivi di San Giorgio in Bosco e tre dei proprietari di aree interessate hanno, altresì, promosso un procedimento giurisdizionale civile, per effetto del quale il Pretore di Cittadella ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio; il suo esito ha permesso di confermare la piena e costante osservanza della normativa nazionale vigente in materia di campi elettromagnetici da parte dell'ENEL nella progettazione e realizzazione della linea elettrica oggetto della presente interrogazione parlamentare.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAIA, ALOISIO, CACCAVARI e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

stanno per essere immessi in commercio farmaci a base di prosteglandine efficaci contro l'impotenza;

da notizie stampa si apprende che il Ministro della sanità ne avrebbe autorizzato solo l'uso su prescrizione e somministrazione ospedaliera;

se ciò rispondesse al vero sarebbe una gravissima violazione del diritto dei cittadini a curarsi e, soprattutto, del diritto alla propria privacy specialmente per stati patologici di questo tipo che comportano evidentemente una assoluta riservatezza, ed un rapporto molto stretto e fiduciario tra medico prescrittore e paziente;

le prosteglandine sono sostanze bene note, per cui i loro effetti positivi ed anche i loro eventuali effetti collaterali possono essere ben controllati e prevenuti da qualunque medico —:

se sia vera la notizia per cui il Ministro avrebbe l'intenzione di autorizzare la somministrazione di questi farmaci solo in ospedale;

se ciò sia vero quali ne siano le motivazioni;

se non ritenga invece necessario che questa decisione venga modificata autorizzando la prescrizione e la vendita di questi farmaci anche al di fuori dell'ospedale eventualmente facendo precedere l'immissione in commercio da una diffusa ed adeguata informazione scientifica a tutti gli operatori del settore. (4-06136)

RISPOSTA. — *Come indicato nella interrogazione parlamentare cui si risponde, la Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.) di cui all'articolo 7 del D. Lvo 30 giugno 1993, n. 266, chiamata, nel corso dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione della specialità medicinale Caverject della ditta Upjohn S.p.a., (nelle confezioni da 10 e 20 mcg), a classificare il prodotto ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ne*

aveva in un primo tempo disposto la collocazione in fascia A, con prescrizione e somministrazione esclusivamente ospedaliera.

Il preparato in questione, il cui principio attivo è l'Alprostadil (prostaglandina PGE 1), è indicato nel trattamento terapeutico a termine delle disfunzioni erettile e deve essere assunto attraverso somministrazione topica mediante iniezione intracavernosa momentanea.

Nel corso della seduta del 25 e 26 luglio 1994 la C.U.F. aveva ritenuto opportuno, in via precauzionale, collocare la specialità medicinale Caverject in classe A, contraddistinguendola peraltro con il simbolo H, e limitandone in tal modo l'impiego all'ambito ospedaliero o agli ambulatori specialistici.

Nella riunione del 9 gennaio 1995, la C.U.F. prendeva nuovamente in esame la specialità medicinale Caverject, sulla base di una istanza presentata dalla ditta Upjohn S.p.a. ai fini della classificazione in fascia c) del prodotto e di alcune lettere, inviate da docenti universitari e primari ospedalieri di urologia, con le quali si manifestavano perplessità in ordine alla classificazione in H delle prostaglandine utilizzate nel trattamento dell'insufficienza erettile.

Veniva, in particolare, rimarcato che gli studi ed i dati casistici disponibili avrebbero dimostrato l'inesistenza di effetti collaterali importanti, mentre l'insorgenza nei soggetti trattati di sporadici casi di priapismo (1,3 per cento) sarebbe da ricondurre ad un'errata impostazione dei protocolli di definizione del dosaggio ottimale dei preparati a base di prostaglandine.

Dopo ampia discussione, la Commissione si pronunciava per il mantenimento delle prostaglandine in fascia H, con disponibilità a riesaminare la questione non appena in possesso della documentazione relativa agli studi citati nelle predette lettere, nonché per la distribuzione, nel frattempo, del farmaco non ancora registrato, tramite centri specializzati interessati al suo impiego.

Nella successiva riunione del 23 gennaio 1995 la C.U.F., dopo aver esaminato l'ulteriore istanza della ditta Upjohn S.p.a. del 19

gennaio 1995 ed aver preso in considerazione la numerosa documentazione pervenuta, ha deliberato di classificare la specialità medicinale Caverject in classe C.

Tuttavia, proprio per le difficoltà inerenti all'utilizzazione del prodotto, questo verrà distribuito dal farmacista a condizione che la relativa ricetta medica non ripetibile richi la dichiarazione del medico di aver fornito tutte le informazioni sulle dosi, sulle modalità tecniche e sugli effetti collaterali, in modo da assicurare l'utilizzazione informata del farmaco in questione.

Una volta acquisito il definitivo parere della C.U.F., la competente Direzione Generale del Servizio Farmaceutico ha potuto completare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio disciplinata dal D.Lvo 29 maggio 1991, n. 178, ed il relativo decreto è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

i prodotti farmaceutici a base di lattulosio sono classificati nel prontuario terapeutico in fascia C;

il lattulosio, come è noto, è indispensabile nella cura di malattie gravi come la cirrosi epatica e l'encefalopatia porto-sistemica, l'iperammonemia e quindi anche nella prevenzione del coma epatico —:

quale valutazione dia il Ministro di quanto segnalato;

se non ritenga invece opportuno che detti farmaci vengano riclassificati in fascia A, almeno limitatamente alle suddette indicazioni. (4-08153)

RISPOSTA. — La Commissione Unica del Farmaco (CUF), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nell'attuare con il proprio provvedimento del 30 dicembre 1993 la « riclassificazione » dei medicinali prescritta dall'articolo 8,

comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha collocato tutti i medicinali a base di lattulosio in classe C.

Successivamente la CUF, ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo delle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate, formulate nell'allegato 2 del suddetto provvedimento del 30 dicembre 1993 ed aggiornate con gli ulteriori provvedimenti del 28 febbraio 1994 e del 18 aprile 1994, ha predisposto il provvedimento del 28 dicembre 1994.

Con quest'ultimo provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il successivo 8 febbraio, la CUF ha aggiunto alle note precedentemente dettagliate — tra le altre — anche la nota n. 59.

Tale nota ha inserito nella classe A di cui all'articolo 8 della legge n. 537/93 — e pertanto a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale — le seguenti specialità medicinali:

Biolac EPS; Dia Colon EPS; Epalfen EPS; Laevolac EPS; Normase EPS; Osmolac EPS; Lis EPS; Sintolatt EPS (principio attivo: Lattulosio);

Portolac EPS (principio attivo: Lattitolo).

Le suddette specialità medicinali sono dispensate con rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente all'indicazione « Encefalopatia portosistemica in corso di cirrosi epatica » e la loro prescrizione soggiace a particolari forme di controllo (Registro U.S.L.).

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAVARESE. — Ai Ministri della sanità e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Tempo* di Roma, del 2 agosto 1994, ha riportato notizia secondo cui la Radio Vaticana potrebbe emettere radiazioni nocive attraverso emissioni di onde elettromagnetiche che, secondo le mi-

surazione effettuate sul territorio circostante, risulterebbero superiori ai valori legalmente ritenuti accettabili;

il presidente della XX Circostrizione Marco Daniele Clarke ha chiesto reiteratamente di verificare i dati al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che risiedono nella zona;

già nel 1991 una commissione costituita per iniziativa dell'allora Sindaco Carraro era stata incaricata di effettuare le rilevazioni sull'inquinamento prodotto da radiazioni non ionizzanti generate da onde elettromagnetiche;

i tecnici incaricati non avevano potuto effettuare le previste rilevazioni all'interno della cinta muraria di Radio Vaticana, nonostante la richiesta presentata tramite Ministero degli affari esteri;

secondo uno studio effettuato dalle Unità Sanitarie Locali su di un campione di 1522 residenti sul territorio della ex unità sanitaria locale RM 12 si era notato, pur nei limiti della norma, un aumento della presenza di leucociti e linfociti;

molti abitanti delle zone limitrofe (Cesano, La Storta, Olgiata, ecc.) continuano ad avere interferenze sia nella rete telefonica che, addirittura, nei citofoni privati —;

se siano a conoscenza del problema e dei possibili connessi rischi alla salute dei cittadini e come intendano agire in merito. (4-02760)

RISPOSTA. — Per poter rispondere all'interrogazione di cui all'oggetto questo Ministero — considerato che l'emittente di Radio Vaticana è stata realizzata a seguito dell'Accordo Italia-Santa Sede dell'8 ottobre 1951, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge del 13 giugno 1952, n. 680, e che la regione Lazio, con legge 11 settembre 1989, n. 56, ha provveduto a regolamentare gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio, determinando fra l'altro, i livelli massimi di esposizione delle onde elettromagnetiche al fine di tutelare la salute della popolazione residente — ha ri-

chiesto al Ministero degli Affari Esteri ed alla regione Lazio, tramite il Commissario del Governo, gli elementi conoscitivi di rispettiva competenza.

Dai dati in tal modo acquisiti risulta che fin dal 1992 l'Assessorato all'Ambiente della regione Lazio aveva incaricato l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (E.N.E.A.) di effettuare la rilevazione dei livelli di intensità del campo elettromagnetico nell'area circostante gli impianti radio-televisivi siti nella Città del Vaticano.

Questo tipo di controllo rientra nell'ambito delle attività rivolte ad accertare la rilevanza sanitaria dei dispositivi che producono radiazioni non ionizzanti (NIR) nei luoghi di vita e di lavoro, con la conseguente esposizione della popolazione residente nelle zone interessate ai campi elettromagnetici che ne derivano.

Va rilevato, peraltro, che questo agente fisico inquinante non è percepibile dai nostri sensi, ma è potenzialmente avvertibile attraverso i disturbi da esso causati agli apparecchi elettrici di uso comune (radio, televisione, giradischi, telefono, citofono etc.), effetti che per le loro peculiari caratteristiche possono impressionare particolarmente la popolazione, anche quando in realtà siano ingenerati solo valori di campo elettromagnetico molto inferiori a quelli massimi cautelativamente raccomandati dalla normativa in materia vigente.

Appare, invece, importante ricordare che negli ultimi anni si sono fatti notevoli progressi nello studio degli effetti provocati negli individui dalle radiazioni sprigionatesi dai campi elettromagnetici.

È stato, tra l'altro, dimostrato che i rischi sanitari sono correlati all'entità dell'assorbimento di energia ed alla sua distribuzione nel corpo.

Tale assorbimento dipende da diversi fattori: dimensioni ed orientamento del corpo, frequenza e polarizzazione dell'onda incidente.

La potenziale sussistenza di effetti nocivi e le possibili conseguenze dannose derivanti dall'energia assorbita sono unanimemente riconosciute e tutte le normative internazionali ne tengono conto.

Nel caso in esame, in seguito alla specifica richiesta rivoltagli dall'Assessorato all'Ambiente della regione Lazio, l'E.N.E.A., in data 23 novembre 1992, provvedeva ad analizzare l'area circostante gli impianti radio-televisivi della Città del Vaticano.

All'esecuzione delle misure era presente anche un funzionario della U.s.l./RM 11.

Non disponendo di informazioni relative ai dispositivi emittenti, si è ricorso ad una strumentazione idonea per indagini ad ampio spettro.

Questa era composta da un misuratore di campo elettromagnetico a larga banda (Aeritalia mod. TE307) con set di sonde e da un analizzatore di spettro HP8592 b con set di antenne.

Il misuratore Aeritalia (oggi Alenia) permette la misura nell'intervallo di frequenze 500 KHz-1000 MHz per il campo elettrico, tramite l'uso di tre sonde distinte con fondo scala di 10, 100 o 1000 V/m.

Il set di misura comprende anche sonde di campo magnetico che non sono state utilizzate per le caratteristiche dei dispositivi emittenti in esame.

L'analizzatore di spettro permette di misurare ed individuare le frequenze delle diverse sorgenti nell'intervallo 9 KHz-22 GHz.

La scelta dei punti di misura è stata determinata dalla posizione delle tre antenne site all'interno della Città del Vaticano.

Prima di procedere alle misurazioni è stato verificato che la radio vaticana fosse in trasmissione sia in modulazione di frequenza FM che in onda media OM.

Premesso che la regione Lazio aveva preventivamente indicato nel livello di energia di 20V/m nell'intervallo di frequenze 1,5-1.500 MHz il limite massimo normativamente consentito per l'esercizio dell'emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio, l'E.N.E.A. ha precisato che i valori di campo elettrico misurati risultavano oscillare tra 1 e 8 V/m.

Inoltre, non sono state eseguite misure con l'analizzatore di spettro, poiché i valori individuati apparivano molto inferiori ai valori raccomandati e non si è ritenuto,

perciò necessario procedere ad una individuazione del contributo delle diverse sorgenti/frequenze.

Durante il sopralluogo sono state rivolte domande concernenti disturbi ed interferenze ad alcuni abitanti della zona in esame. Questo ha permesso di appurare che in anni passati le interferenze manifestatesi durante l'uso di apparecchiature elettriche erano più intense, in quanto i valori di campo erano presumibilmente più alti.

In esito alle analisi effettuate « in loco », l'E.N.E.A. ha redatto un'apposita relazione, da cui si deduce che non sussistono motivi di allarme per la salute della popolazione, non essendo stati riscontrati valori di campo elettromagnetico al di sopra di quelli previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda, invece, l'effettuazione di controlli sui dispositivi emittenti, deve rilevarsi che le stazioni emittenti di Radio Vaticana godono del privilegio dell'extra-territorialità: pertanto le misurazioni all'interno degli impianti sono possibili solo a seguito di apposita richiesta da inoltrarsi per via diplomatica alle Autorità vaticane, che non sono peraltro vincolate a concedere la relativa autorizzazione.

Infatti, proprio nel 1992, su richiesta della U.s.I./RM 12, erano stati avanzati passi in tal senso, che sono rimasti senza esito.

Tuttavia, in seguito alle rinnovate richieste provenienti dalla regione Lazio e tenuto conto dell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V., il Ministero degli Affari Esteri ha incaricato l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede di sondare la Segreteria di Stato in vista dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni in ordine alla misurazione del campo elettromagnetico in prossimità degli impianti di trasmissione siti all'interno della Città del Vaticano.

In questo senso, comunque, durante l'estate del 1994 sono stati presi preliminari contatti con il Direttore Generale della Radio Vaticana, che ha inteso sottolineare come le misure cautelari adottate dall'emittente vaticana siano in concreto superiori agli « standards » seguiti nella maggior parte dei Paesi europei e che, d'altra parte, al momento della costruzione della stazione della Radio vaticana, ubicata in località

Santa Maria di Galeria, i terreni circostanti erano tutti adibiti ad uso agricolo e completamente disabitati.

Data la delicatezza della questione, il Ministero degli Affari Esteri ha ritenuto opportuno interpellare il Dicastero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Quest'ultimo ha espresso il parere che le rilevazioni sulle emissioni elettromagnetiche debbano essere effettuate nelle zone circostanti i dispositivi emittenti di Radio Vaticana, e non all'interno delle stazioni stesse.

Per effetto di tale parere il Ministero degli Affari Esteri ha interrotto i sondaggi rivolti ad ottenere dalla Santa Sede l'autorizzazione alle misurazioni in questione, in quanto effettuabili in territorio italiano, mentre l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede potrà, comunque, interpellare le Autorità Vaticane perché rendano noti i dati tecnici disponibili sulla loro emittente.

Frattanto l'Assessorato all'Ambiente della regione Lazio e l'Azienda - Unità sanitaria locale oggi competente per territorio - non mancheranno di condurre le ulteriori rilevazioni del caso nelle zone circostanti l'emittente vaticana, secondo le indicazioni in materia espresse dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, avvalendosi - se del caso - delle strumentazioni messe a disposizione da tale Dicastero.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

gli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978 regolamentano l'attività di informazione scientifica sui farmaci;

i decreti ministeriali di attuazione della predetta legge stabiliscono che le aziende farmaceutiche devono dare agli informatori scientifici, adeguata preparazione professionale ed agli operatori sanitari tutte le informazioni inerenti la natura, la qualità, le eventuali controindicazioni ed effetti collaterali dei medicinali;

i suddetti decreti prevedono inoltre, che il Ministero della sanità debba promuovere, organizzare, soprintendere e sor-

vegliare le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici e che per tale funzione è costituito presso detto Ministero un apposito comitato;

il decreto-legge n. 541 del 1992 recepisce la direttiva CEE 92/28 che conferma l'esigenza della preparazione specifica degli informatori scientifici;

non risulta a tutt'oggi che il Ministero della sanità abbia ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente, per la qualificazione professionale della figura di « informatore scientifico » —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in proposito per ovviare a tale situazione. (4-08507)

RISPOSTA. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.

In particolare, l'articolo 31 della legge n. 833/78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'emanazione di tale normativa speciale, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci — i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, ha emanato una serie di decreti ministeriali.

Infatti, all'originario decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne hanno modificato ed integrato i contenuti normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/78 è materialmente avvenuta tramite il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il D. Lvo n. 541/92 il Legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza

e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo D. Lvo n. 541/92 prescrive per gli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati, sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del D. Lvo n. 541/92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del D. Lvo 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso D. Lvo n. 541/92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri « servizi scientifici » ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal D. Lvo n. 541/92.

Più in particolare, le violazioni normative relative alla predisposizione od utilizzazione di materiale di informazione farmaceutica, ovvero alle modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica comporteranno, una volta espletati i conseguenti accertamenti ad opera dei N.A.S., l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 6, comma 9, del D. Lvo n. 541/92.

La pubblicità svolta irregolarmente presso gli operatori sanitari comporta altresì, a norma dell'articolo 15, comma 1, dello stesso D. Lvo n. 541/92, l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Quanto al « comitato » per l'informazione scientifica sui farmaci, istituito con l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dall'articolo 8 del successivo decreto ministeriale 23 novembre 1982, si precisa che è venuto meno in esito all'entrata in vigore della nuova disciplina del settore, di derivazione comunitaria.

Infatti, il più volte citato D. Lvo n. 541/92 non contempla né il suddetto « comitato » né altro organo avente competenze similari.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

secondo la normativa CEE di accreditamento (iso uni en 9000 e 46.000), necessaria per garantire, fino al consumatore, la qualità totale del prodotto farmaceutico, il produttore è obbligato a garantire, presso l'ente certificatore accreditato

CEE che il soggetto depositario e/o distributore di qualsiasi prodotto della ditta stessa conservi i farmaci in locali idonei e con modalità opportune e specifiche fornite dalla ditta produttrice, locali a loro volta autorizzati ed ispezionati dalla USL di appartenenza;

malgrado il D.L. 541 del 30 dicembre 1992 recepisce la direttiva CEE 92/28 dello stesso anno, stabilisca all'articolo 13, comma 10, che: « le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio o sul contenitore del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico », (disposizione confermata con lettera 800.I.S./157.72/93 del Ministero della Sanità — Direzione Generale Servizio Farmaceutico — datata 7 gennaio 1993, inviata in risposta ad una interpellanza del sindacato Inforquadri) e che, quindi, la responsabilità della conservazione dei campioni medicinali affidati agli informatori scientifici-farmacologi va attribuita interamente alle aziende titolari della registrazione;

a tutt'oggi i suddetti campioni vengono conservati dagli informatori scientifici farmacologi per necessità e per mancanza di adeguate disposizioni da parte delle aziende di appartenenza, in condizioni a dir poco precarie, sicuramente non in regola con le norme di legge sulla conservazione dei medicinali, in locali mai ispezionati né dalle USL e né tantomeno dal responsabile dell'azienda farmaceutica titolare della registrazione;

a tal fine, esiste a tutt'oggi un'unica circolare emanata da un organo amministrativo (la regione Toscana) ai comitati di gestione delle USL nel lontano 29 ottobre 1985, finalizzata all'attuazione dei dovuti controlli e mai resa esecutiva dalle USL —:

in che modo, il Ministro interrogato intenda intervenire per espletare le sue funzioni di controllo sul corretto funzionamento dell'informazione scientifica e sul corretto utilizzo dei farmaci, a fronte di questa grave inadempienza e tenendo conto che i campioni medicinali vengono

consegnati ai medici affinché li sperimentino sui loro pazienti. (4-11580)

RISPOSTA. — Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, l'articolo 13, comma 10, del D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha attribuito alle aziende farmaceutiche la responsabilità di curare la conservazione dei campioni di medicinali gratuiti distribuiti ai medici dagli informatori scientifici nel corso delle loro periodiche visite divulgative.

In merito alla possibilità che gli informatori scientifici conservino i campioni da loro detenuti in condizioni « a dir poco precarie », tanto che questi possano risentire, ad esempio, di alterazione termica da inappropriata conservazione, non va dimenticato che lo stesso D. Lvo n. 541/92 limita la distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai soli medici autorizzati a prescrivere, dopo che ne abbiano fatto richiesta scritta (articolo 13, commi 1 e 2), mentre vieta in ogni caso la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale (articolo 3, comma 3).

Tutto ciò determina, logicamente, una quantità inferiore di prodotti da gestire, il che comporta — ad avviso di questo Ministero — non soltanto una limitazione degli sprechi, ma anche una prevedibile, maggior ocularità nella conservazione dei campioni e nella loro distribuzione ai pazienti e consente, inoltre, alle aziende farmaceutiche di valutare il quantitativo di « saggi » occorrente ad ogni proprio informatore scientifico, evitando così inutili « giacenze » presso costoro.

Pertanto, lo stesso D. Lvo n. 541/92 richiede a coloro che svolgono l'attività di « informatore scientifico » titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza dei vari tipi di farmaci e, quindi, altrettanta professionalità nell'utilizzazione (ivi compresa la delicata fase della conservazione) dei campioni gratuiti loro affidati.

A tal proposito, va sottolineato che il particolare profilo inerente al dovere di assicurare e garantire la corretta conservazione dei campioni gratuiti di farmaci di cui si fanno detentori e distributori coinvolge

appieno la responsabilità professionale sia degli informatori farmaceutici sia degli stessi medici.

D'altro canto, per effetto dell'articolo 9, comma 2, del D. Lvo n. 541/91, le imprese farmaceutiche sono tenute a curare adeguatamente la formazione dei propri informatori scientifici così da garantire loro il « ... possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati ... ».

L'informatore acquisisce in tal modo una preparazione che gli consente sia di illustrare all'operatore sanitario qualsiasi farmaco compreso nel listino sia di conservare i campioni nella medesima forma correttamente osservata dal medico che detiene i farmaci nel proprio ambulatorio prima di avere occasione di dispensarli ai propri pazienti.

Inoltre, il « Servizio scientifico » che ogni azienda farmaceutica è tenuta ad istituire in base all'articolo 14, comma 1, del D. Lvo n. 541/92, deve garantire che i propri addetti adottino tutte le necessarie precauzioni nella conservazione e nel trasporto dei campioni medicinali loro affidati e deve, altresì, curare che la quantità che ognuno di essi è chiamato a gestire sia realmente compatibile con le relative limitazioni di distribuzione oggi in vigore.

Lo stesso D. Lvo n. 541/92 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità presso gli operatori sanitari.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione comunale di Giuliano di Roma (FR) negli ultimi tempi ha appaltato, per svariati miliardi, numerose opere pubbliche che sono quasi tutte attualmente incompiute;

è stata realizzata, dalla ditta « Meta-gas » per un importo pari a lire 2 miliardi,

la rete di distribuzione del gas metano. I lavori sono stati effettuati in totale difformità al capitolato d'appalto che prevedeva il ripristino della originaria pavimentazione ottocentesca « in sampietrini », ma la pavimentazione originaria non è stata ripristinata nonostante le disposizioni della legge n. 1089 del 1939 prevedano, fra l'altro, la conservazione nei centri storici delle pavimentazioni originarie;

nel 1990 fu redatto dall'amministrazione comunale un progetto di « Riqualficazione del centro storico » che, per una spesa pari a 2.150.000.000, prevedeva la sostituzione dell'attuale pavimentazione in sampietrini col porfido, operazione in palese contrasto con il vincolo sui materiali e sulle tipologie tradizionali dei centri storici, poiché si voleva sostituire la pietra calcarea e la pietra nera basaltica con il porfido, materiale totalmente estraneo alla tradizione locale. I lavori iniziati dalla ditta « Capogna Ercole », su ricorso della ditta « Avagliano Mario », sono stati bloccati dal TAR di Latina per presunte gravi irregolarità sia nell'attribuzione dei punteggi sia sulle procedure della gara;

per l'installazione dei contatori del gas metano, sono state effettuate opere murarie irregolari, cioè lavori di scavo e svuotamento dei muri portanti degli edifici del centro storico tutti in muratura tradizionale, presumibilmente senza criteri adeguati di sicurezza e senza disporre i controlli adeguati, che sono di competenza del comune. Presumibilmente tali lavori arrecano danni statici alle abitazioni ed eventuali crisi strutturali potrebbero manifestarsi in caso di eventi sismici, anche se di portata lieve;

per la risistemazione del « Piazzale della Fontana » i lavori sono stati appaltati alla ditta « Capogna Ercole » per lire 301.000.000, attualmente l'opera risulta incompiuta; la sistemazione dello « spazio verde Piazzale della Fontana » è stata appaltata alla ditta « Capogna Ercole » per lire 139.000.000, attualmente l'opera risulta incompiuta; i lavori alla « Casa comunale » appaltati alla ditta « Schiavi Na-

zarenò » per lire 350.000.000, l'opera risulta incompiuta; la sistemazione della « strada Valvazzata » appaltata alla ditta « Schiavi Nazarenò » per lire 350.000.000 è attualmente incompiuta; la sistemazione della « rete idrica Monte Acuto » appaltata alla ditta « Martini » per lire 209.000.000 è attualmente incompiuta; la sistemazione della « rete idrica Palombara Calciano » appaltata alla ditta « Martini » per un importo di lire 170.000.000 è attualmente incompiuta; i lavori per l'adeguamento alle norme antincendio per gli edifici scolastici appaltati alla ditta « Capogna Ercole » per un importo di lire 400.000.000 sono attualmente incompiuti; la realizzazione della « palestra comunale » appaltati alla ditta « Selesi » per un importo di lire 350.000.000 sono attualmente incompiuti; la realizzazione dei « sentieri turistici e valorizzazione Monte Siserno » appaltati alla ditta « Conform » per un importo di lire 420.000.000 sono attualmente incompiuti;

una indagine della Legambiente ha accertato la totale difformità dalle norme igienico-ambientali della discarica comunale dell'« Aramorina », che sarebbe gestita dalla ditta « Selesi », su terreno di proprietà della stessa per un affitto annuo di 36 milioni e 30 milioni di gestione dell'impianto: su tale questione la Legambiente ha prodotto un esposto alla procura presso la pretura di Frosinone in data 9 agosto 1994, a cui è seguita una diffida di numerosi cittadini in data 14 agosto 1994 verso gli organi competenti;

l'amministrazione comunale di Giuliano di Roma ha rifiutato di ottemperare al diritto d'accesso, previsto dalla legge n. 241 del 1990, agli atti pubblici relativi agli appalti delle opere pubbliche e dei pubblici servizi quali la nettezza urbana, la discarica comunale, eccetera: a tale rifiuto sono seguiti esposti del locale circolo di Legambiente in data 5 agosto 1994 al prefetto e alla procura della Repubblica di Frosinone;

la Legambiente ha inoltrato una denuncia per abuso d'ufficio (articolo 323 del

codice penale) alla procura della Repubblica presso il tribunale nei confronti del sindaco di Giuliano di Roma e del maresciallo di polizia municipale, per violazione degli articoli 18 e 21 della Costituzione in materia di diritti di associazione e di libera espressione —:

a) se il Ministro dell'interno non ritenga di dover predisporre un'indagine sulla correttezza dell'iter amministrativo degli appalti di cui sopra, verificando anche le capacità tecnico-organizzative delle ditte appaltatrici;

b) se il Ministro dei beni culturali e ambientali non ritenga di dover disporre una indagine circa l'eventuale violazione di norme di tutela dei centri storici;

c) se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover disporre un'indagine circa la regolarità dei servizi igienico-sanitari, quali gli impianti di depurazione e la discarica comunale;

d) se il Ministro delle finanze non ritenga di dover effettuare un'indagine accurata delle ragioni che finora non hanno permesso il completamento delle opere appaltate;

e) quali provvedimenti verranno presi per far rispettare la legalità e la normativa vigente. (4-06823)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La situazione del comune di Giuliano di Roma è da tempo all'attenzione di questo Ministero, che con decreto del 19/03/1992 ha riconosciuto al medesimo lo stato di dissesto.

Dagli elementi acquisiti tramite la prefettura di Frosinone è emerso che la mancata ultimazione di alcune opere pubbliche nel comune in parola è stata causata dal citato stato di dissesto finanziario, che ha impedito al comune di accedere ad ulteriori mutui per il completamento delle opere stesse.

Sulla questione in argomento sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria competente, anche a seguito degli esposti presentati dalla Lega Ambiente.

Sarà compito dei nuovi organi istituzionali, eletti nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, seguire la delicata situazione evidenziata dalla S.V.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che il Comune di Acicatena in provincia di Catania ha concesso ad una ditta locale la realizzazione dell'opera del metanodotto per l'importo di lire 14.800.000.000 (quattordicimiliarditocentomilioni), senza bandire alcun concorso;

se corrisponda a verità che gli uffici della spett.le Ditta Smedigas, la società che ha in concessione i lavori, siano collocati presso l'abitazione di un consigliere comunale del luogo. (4-10828)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che effettivamente il consiglio comunale di Acicatena affidò in concessione alla Smedigas S.p.A., con provvedimento n. 51 del 21/6/1989, approvato dal competente organo di controllo, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione del servizio di distribuzione del metano nel territorio comunale. L'affidamento di tale servizio, peraltro, prevedeva il successivo esame del Ministero del Tesoro e della Cassa Depositi e Prestiti.

La citata ditta dal 1992 al mese di giugno 1994 ha mantenuto un ufficio periferico di zona ad Acicatena, in via Vittorio Emanuele n. 66, in locali di proprietà del signor Salvatore Cutuli, già assessore nella precedente amministrazione di quel comune.

La locale Procura Distrettuale della Repubblica ha avviato, da tempo, indagini sulle vicende connesse all'affidamento alla Smedigas del servizio in argomento.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che il comune di Acicatena in provincia di Catania per la realizzazione dei locali dell'ufficio tecnico abbia fatto svolgere da una ditta edile del luogo una serie di lavori per l'importo di lire 90.000.000 (novantamiloni) e per l'affitto dei locali sopramenzionati, l'amministrazione comunale stanzi mensilmente la somma di lire 5.000.000 (cinquemilioni);

se corrisponda a verità che i locali dell'ufficio tecnico precedentemente avevano sede all'interno della casa comunale. (4-10830)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che i locali ove attualmente è ubicato l'ufficio tecnico del comune di Acicatena furono presi in locazione dalla pregressa amministrazione in data 24.11.92 dalla ditta Barbagallo Lucio, già consigliere comunale, e D'Anna Orazia, proprietari dell'immobile sito in via Conso-lazione, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 368 del 1991, approvata dal competente organo di controllo.

Le spese sostenute per gli interventi sull'immobile ammontano alla somma di lire 20 milioni.

Il canone pattuito dall'Ufficio tecnico erariale è di lire 2.760.000 mensili.

Effettivamente risulta che precedentemente l'amministrazione comunale aveva sede nel palazzo municipale.

Contro gli amministratori che adottarono tali atti è in corso un procedimento

penale conclusosi in primo grado con sentenza assolutoria, avverso la quale è stato promosso giudizio in appello.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogazione 4-09616 in merito alle elezioni di ballottaggio dello scorso 7 maggio —:

quale sia il testo della circolare n. 88 del 28 aprile 1995 del Ministero dell'interno. (4-12836)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Si riporta testualmente il contenuto della circolare n. 88 del 25 aprile 1995, diramata da questo Ministero a tutte le prefetture, con esclusione di quelle della regione Sicilia, in occasione delle elezioni di ballottaggio del 7 maggio 1995:

« In vista svolgimento operazioni ballottaggio 7 maggio prossimo per elezione diretta sindaco et presidente provincia richiamasi particolare attenzione su modalità espressione voto previste da legge 25 marzo 1993 numero 81 alt In particolare ritenesi dover precisare che virgola at fine privilegiare volontà effettiva elettore virgola eventuale espressione voto apposta oltre che su nominativo candidato at carica sindaco aut presidente provincia anche su relativo contrassegno aut contrassegni liste aut gruppi collegati at candidato medesimo est da ritenersi valida alt Parimenti debet riconoscersi validità voto anche quando impropriamente apposto fuori rettangolo contenente nominativo candidato aut solamente, su contrassegno gruppo aut lista collegati alt Tanto sempreché medesimo voto sia da considerarsi per ogni altro verso valido alt Pregasi portare quanto sopra at conoscenza sindaci comuni rispettiva provincia perché ne informino presidenti seggio disponendo

nel contempo massima diffusione presenti istruzioni anche at mezzo organi informazioni locali alt ».

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STRIK LIEVERS, CALDERISI, TARA-DASH, VIGEVANO e VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Salvatore Chiaramida nell'aprile del 1988 ha presentato domanda per prestare servizio militare come Allievo Ufficiale Complemento; dopo soli tre giorni l'idea di fare l'AUC era già tramontata, giorni che Chiaramida trascorse in caserma per le prove attitudinali, la vita militare con i suoi principi e le regole contrastavano il modo di essere di Salvatore, non confacevano alla sua personalità, la domanda ebbe esito negativo;

nel dicembre 1992 il Chiaramida presentò domanda per essere riconosciuto obiettore di coscienza ed il Ministero della difesa il 30 settembre 1993 respinse la domanda con le seguenti motivazioni « Considerato che: A) anteriormente alla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il signor Chiaramida Salvatore ha presentato richiesta di ammissione al corso AUC nel 1988; B) tra la data di presentazione della richiesta di arruolamento e quella di riconoscimento è trascorso un breve lasso di tempo; C) la richiesta di arruolamento manifesta obiettivamente un comportamento incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ». Il giorno successivo pervenne la cartolina precetto per partire come militare, non avendo avuto tempo di inviare ricorso al TAR il Chiaramida decise di rifiutare la partenza incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare di leva per il quale il tribunale militare di Palermo ha fissato l'udienza preliminare per il 25 gennaio 1995. Il 6 aprile 1994 il Chiaramida ripresentò nuova domanda di riconoscimento di

obiezione di coscienza che venne rifiutata da Direttore Generale del Levadife dottor Di Stefano nel giro di dieci giorni;

il Consiglio di Stato ha sancito con decisione del 24 maggio 1985, n. 16 che i motivi per i quali il cittadino può non essere riconosciuto obiettore di coscienza — quindi ammesso al servizio civile sostitutivo — sono esclusivamente di carattere oggettivo, ovvero il cittadino è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui agli articoli 28 e 30 del TU di PS e di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi;

la risoluzione 1989/59 della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite riconosce il diritto di ogni persona di avere obiezioni coscienza al servizio militare in quanto esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione espresso nell'articolo 18 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e nell'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 1989 chiede agli stati membri che chi è soggetto all'obbligo militare abbia in qualsiasi momento il diritto di rifiutarsi, per motivi di coscienza, di prestare il servizio militare, armato o meno, nel pieno rispetto delle libertà e della parità di trattamento dei cittadini;

il Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri con la raccomandazione n. R(87)8 afferma che ogni individuo abile all'obbligo del servizio militare che, per imprescindibili motivi di coscienza rifiuta di essere coinvolto nell'uso delle armi, ha il diritto di essere dispensato dall'obbligo di ottemperare a tale servizio. Tale persona può essere tenuta a compiere un servizio alternativo —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro della difesa al fine di riconoscere Salvatore Chiaramida obiettore di coscienza e quindi farlo prosciogliere dal capo di imputazione pendente ovvero dal reato di rifiuto del servizio militare di leva;

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di sancire con legge dello Stato il disposto delle risoluzioni sopra descritte. (4-06930)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione ad adempiere agli obblighi di leva mediante la prestazione di un servizio civile, sostitutivo di quello militare, è disciplinata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Tale legge dispone all'articolo 1, che sono ammessi a prestare servizio sostitutivo civile gli obbligati alla leva che si dichiarino contrari all'uso personale delle armi, in ogni circostanza, per imprescindibili motivi di coscienza; tali motivi devono essere attinenti ad una concezione generale della vita che si basa su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dai richiedenti.

Lo stesso articolo dispone che non possono essere comunque riconosciuti obiettori di coscienza tutti coloro che si trovino in una delle circostanze di cui al 3° comma e cioè coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Al di là di questi casi di esclusione, sanciti espressamente, la legge 772/72 demanda alla Pubblica Amministrazione il compito di decidere sulle domande intese ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Tale decisione è il risultato di una valutazione complessa che tiene conto di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, dai quali si possa desumere la non manifesta infondatezza degli imprescindibili motivi di coscienza adottati dal richiedente al fine di giustificare l'asserita obiezione di coscienza.

L'Amministrazione, dunque, è chiamata a fornire un giudizio il cui oggetto non è il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente bensì la congruenza fra i motivi suddetti e gli altri dati emersi dall'indagine istruttoria.

Del resto il Consiglio di Stato, con la decisione del 24/5/85 n. 16, ha sancito che l'Amministrazione può disattendere la domanda prodotta dall'interessato sia quando dagli elementi raccolti in sede istruttoria emerge la prova della sussistenza dei motivi adottati dal richiedente, sia quando dagli stessi elementi sia possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità della domanda di ammissione al beneficio.

Nel caso di specie l'aver prodotto in precedenza istanza per prestare servizio militare come AUC è una circostanza incompatibile con lo status di obiettore di coscienza e il mero lasso di tempo intercorso fra le due istanze non può essere considerato prova di profondi mutati convincimenti.

Le istanze rivolte ad ottenere l'arruolamento nell'Arma di carabinieri o quale allievo ufficiale di complemento sono considerate cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza per ius receptum sia in sede giurisdizionale, nel senso che il giudice amministrativo ha sempre ritenuto legittima tale decisione, sia in sede parlamentare.

Del resto, anche il disegno di legge in materia di obiezioni di coscienza, approvato dal Senato in un testo unificato ed ora all'esame della Camera dei deputati (a.C. 2276), elenca tra le cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza l'aver presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle FF.AA., nell'Arma dei carabinieri o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Per quanto sopra questa Amministrazione non ritiene di dover adottare alcun provvedimento né tantomeno di ammettere il sig. Salvatore Chiaramida ai benefici di cui alla legge 772/72.

Su richiesta del Pubblico Ministero militare, il Giudice per l'udienza preliminare, in data 25 gennaio 1995, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato all'udienza dibattimentale del Tribunale militare di Palermo che avrà luogo il 15 dicembre 1995, alle ore 9,00.

Il Ministro della difesa: Corcione.

TANZARELLA, BINDI, MASELLI, REALE, LUMIA, FUMAGALLI, PISTONE, NARDINI e VALPIANA. — *Ai Ministri dell'interno e della famiglia e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Sig. L.A. Cittadino della Bosnia, è attualmente domiciliato presso il campo profughi di Purgessimo (Udine) insieme alla sua famiglia;

in data 1° febbraio c.a. la Prefettura di Udine ha inviato al Direttore del Centro di Accoglienza Sfolati Slavi (!!!) che gestisce il suddetto campo una lettera in cui si prega di voler provvedere per l'allontanamento entro 15 giorni del Sig. L.A. sospendendo l'assistenza all'intero nucleo familiare motivando questa scelta con il fatto che il capofamiglia è da qualche tempo in possesso di regolare attività lavorativa;

si precisa che il lavoro del suddetto Sig. L.A. riveste comunque carattere di temporaneità e che, a suo carico, ci sono moglie e quattro figli di cui due handicappati;

da diverse settimane, oltretutto il Sig. L.A. non può esercitare la sua attività perché ha subito un incidente sul lavoro —:

se i Ministri non ritengano che le condizioni economiche e sociali della famiglia L. siano ancora precarie per poter pensare di provvedere al loro sgombero per « l'alleggerimento del campo »;

come i Ministri valutino la decisione della Prefettura di Udine di caldeggiare la sospensione di ogni assistenza al nucleo familiare L. visto che è costituito anche di soggetti bisognosi di cure e di continua assistenza;

come i Ministri reputino, infine, la proposta che è stata fatta al capofamiglia circa l'eventuale ulteriore soggiorno nel campo possibile solo se viene pagata una quota di lire 15.000 al giorno pro capite (sei persone per un mese risulta pari a lire 2.700.000 !!!). (4-09130)

RISPOSTA. — *La S.V. onorevole unitamente agli onorevoli Bindi, Maselli, Pistone, Reale, Nardini, Lumia, Fumagalli e Val-*

piana ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il 4 dicembre 1993 questo Ministero autorizzava la Prefettura di Udine a disporre l'accoglienza temporanea presso la Caserma Vescovo di Purgessimo del nucleo familiare Ljubovic, proveniente dalla ex Jugoslavia, con l'esclusione della somministrazione dei pasti per il solo capofamiglia, occupato in una regolare attività lavorativa presso un'impresa privata.

Benché sollecitato più volte, nel 1994 e nell'anno in corso, a reperire un'autonoma sistemazione alloggiativa per sé e per la sua famiglia, il signor Ljubovic, adducendo di non esservi riuscito, protraeva la permanenza nel Centro sua e dei suoi congiunti finché, con l'assenso di questo Ministero, venne invitato nello scorso mese di febbraio a scegliere tra il solo allontanamento dal Centro della sua persona e la permanenza presso quest'ultimo dell'intero nucleo ma con la cessazione dell'assistenza alimentare, ciò secondo le generali disposizioni adottate in data 1° settembre 1994 per tutti gli ospiti dei Centri in possesso di un regolare lavoro.

Nonostante l'assicurazione fornita circa un prossimo trasferimento nel comune di Cividale, l'intera famiglia Ljubovic soggiorna tuttora nella Caserma Vescovo di Purgessimo, provvedendo peraltro autonomamente al proprio vitto; grazie anche all'aiuto di un'associazione di volontari, risulta ben inserita nella locale realtà sociale ed in grado di provvedere nel complesso ai propri bisogni.

Risulta infine che il Sig. Ljubovic ha lasciato la prima occupazione il 31 marzo del corrente anno ed è stato quindi assunto da un'altra impresa privata di Cividale il 10 aprile scorso, senza ulteriori mutamenti della sua posizione lavorativa.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e per i rap-*

porti con il Parlamento. — Per sapere — premesso che:

il canale del Redefossi, che scorre nella zona a sud di Milano, anche se sulla carta è considerato un canale di terza categoria, corrisponde di fatto a quello che, senza mezzi termini, si può definire una « fogna a cielo aperto »;

la zona attigua al canale è vittima, soprattutto nel periodo estivo, di tutte le disfunzioni che una simile vicinanza comporta (fetide esalazioni, massiccia presenza di ratti, eccetera);

il « Comitato per la copertura del Redefossi » di San Giuliano Milanese dopo aver richiesto attraverso lettera del giorno 11 ottobre 1993 presso la USSL 57, informazioni sui rischi reali che tale situazione comporta sulla salute degli abitanti della zona non ha ricevuto risposta alcuna;

la copertura di suddetto canale, già effettuata, per altro nel comune di San Donato Milanese, non è ancora stata presa seriamente in considerazione dal comune di Milano, responsabile dell'inquinamento del canale, per quanto riguarda la zona in cui il canale tocca altri centri abitati —:

perché fino a questo momento il Governo non abbia provveduto, attraverso il Ministero e gli organi competenti, a modificare la categoria del suddetto canale;

se, vista l'urgenza della copertura del canale, il Governo non intenda procedere, d'intesa con i comuni interessati, alla copertura e alla depurazione del Redefossi.

(4-02020)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

Le opere idrauliche relative al Cavo RE-DEFOSSI sono di competenza statale, trattandosi di opere di 3ª categoria.

Tuttavia la situazione del Cavo ed i relativi problemi di natura igienico-sanitaria hanno assunto dimensioni tali di grado da rendere necessario il coinvolgimento regionale sulla soluzione delle problematiche presenti.

Il settore LL.PP — Servizio OIDS della Regione Lomabardia, ha promosso allo scopo un accordo di programma fra i vari

Enti coinvolti. Tale accordo di programma prevede, in sintesi, la partecipazione del Magistrato per il Po, del Comune di San Giuliano Milanese e della Regione Lombardia alla definizione di un progetto esecutivo e all'avvio di un primo lotto di lavori.

L'accordo di programma è stato deliberato dalla G.R. l'8.3.1995 con atto n. 65029.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

TOFANI. — *Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:*

la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, agli articoli 29 e 31 regola l'attività di informazione scientifica sui farmaci;

i decreti ministeriali di attuazione della 833/78, relativamente all'informazione scientifica sui farmaci (decreto ministeriale) 3 giugno 1981, 23 novembre 1982, e seguenti 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, 3 luglio 1992 stabiliscono, all'articolo 6: « le aziende farmaceutiche dovranno dare ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica idonea a fornire agli operatori sanitari tutte quelle informazioni necessarie ad evidenziare la natura, la qualità, le eventuali controindicazioni ed effetti collaterali di farmaci.

Il ministero della sanità avrà cura di promuovere, organizzare, sovrintendere e sorvegliare iniziative finalizzate all'aggiornamento ed arricchimento professionale degli informatori scientifici, che possono essere svolte anche dalle Regioni.....omissis ».

Mentre nell'articolo 9 il decreto ministeriale 23 giugno 1981 modificato, il 23 novembre 1982 così prosegue: « al fine di predisporre i programmi di cui al 4 comma dell'articolo 31 della legge 833/78, nonché di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di formazione ed aggiornamento di cui al 7 comma del precedente

articolo 6, è costituito presso il Ministero della Sanità un apposito comitato...omissis »;

a tutt'oggi non risulta che tali disposizioni siano state soppresse, poiché risulta altresì che il decreto-legge 541/92, che recepisce la Direttiva 92/28 CEE conferma l'esigenza della preparazione specifica degli Informatori Scientifici, poiché i vari accordi internazionali di carattere economico presi nel 1994 prevedono esplicitamente il rilancio dell'economia attraverso i corsi di formazione, vera esigenza di riqualificazione soprattutto nel nostro Paese che finora ha brillato per la sua incapacità di utilizzare i mezzi messi a disposizione a tal fine;

in buona sostanza si ritiene prioritario che chi svolge attività professionale nella informazione scientifica debba essere a sua volta informato e formato in maniera adeguata;

infine non ci risulta che il Ministero della Sanità abbia finora ottemperato ad un suo preciso dovere istituzionale con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti —:

cosa intenda fare il Ministro per ovviare a questa gravissima carenza.

(4-08218)

RISPOSTA. — *La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.*

In particolare, l'articolo 31 della legge n. 833/78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'emanazione di tale normativa speciale, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci — i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, ha emanato una serie di decreti ministeriali.

Infatti, all'originario decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne hanno modificato ed integrato i contenuti normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'at-

tività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/ '78 è materialmente avvenuta tramite il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il D. Lvo n. 541/92 il Legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo D. Lvo n. 541/92 prescrive per gli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati, sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del D. Lvo n. 541/92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del D. Lvo 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso D. Lvo n. 541/92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio

« Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri « servizi scientifici » ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal D. Lvo n. 541/92.

Più in particolare, le violazioni normative relative alla predisposizione od utilizzazione di materiale di informazione farmaceutica, ovvero alle modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica comporteranno, una volta espletati i conseguenti accertamenti ad opera dei N.A.S., l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 6, comma 9, del D. Lvo n. 541/92.

La pubblicità svolta irregolarmente presso gli operatori sanitari comporta altresì, a norma dell'articolo 15, comma 1, dello stesso D. Lvo n. 541/92, l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Quanto al « comitato » per l'informazione scientifica sui farmaci, istituito con l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, come modificato dall'articolo 8 del successivo decreto ministeriale 23 novembre 1982, si precisa che è venuto meno in esito all'entrata in vigore della nuova disciplina del settore, di derivazione comunitaria.

Infatti, il più volte citato D. Lvo n. 541/92 non contempla né il suddetto « comitato » né altro organo avente competenze similari.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

ZACCHEO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il professor C. Rubbia dopo Chernobyl, con grande risonanza su tutti gli organi di informazione, ha proposto la fusione a ioni pesanti, mediante un acceleratore innovativo « non convenzionale » e di sua concezione, come la via maestra per risolvere il problema della produzione di energia, in alternativa al pericoloso nucleare da fissione;

la soluzione innovativa per l'acceleratore non ha avuto sviluppo di rilievo alcuno nella comunità scientifica nazionale ed internazionale al punto che i gruppi di ricerca internazionali interessati alla fusione a ioni pesanti continuano a studiare schemi preesistenti alla proposta del professor Rubbia;

intorno alla metà del 1993, anche questa volta con grande risonanza sugli organi di informazione, il professor Rubbia rendeva nota, essendosi la fusione rivelata obiettivo interessante, ma difficile da conseguire, un'altra sua idea alternativa per ottenere « energia pulita », questa volta da fissione, ottenuta in un reattore sottocritico accoppiato ad un acceleratore « non convenzionale »;

sulla stampa locale di Latina è stato dato grande rilievo ad una visita al sito Cirene del professor C. Rubbia che, avendo trovato le strutture esistenti « in ottimo stato di conservazione e ad alto valore tecnologico », ha testualmente dichiarato al giornale *Il Tempo*: « ...il problema Cirene non credo che sarò io a doverlo affrontare: dipende dall'ENEA, dipende da altri. Ma quell'impianto è la prova che gli spettri di un passato nucleare si possono scacciare e che il futuro possiamo davvero renderlo

migliore che faccia dimenticare quanto di negativo affligge l'immagine del nucleare e porti finalmente la gente a scoprire tutti i lati positivi »;

secondo gli organi di informazione, le dichiarazioni del professor Rubbia sullo stato di conservazione dell'impianto Cirene sembrano in contrasto con quelle dell'ENEL che addirittura ipotizza allagamenti dell'impianto in caso di nubifragio;

le valutazioni del professor Rubbia riguardo al contenuto tecnologico attuale di un impianto concepito più di venti anni fa e costruito lungo un arco di tempo anch'esso di circa venti anni suonano alquanto singolari, se si tiene conto dell'evoluzione tecnologica specialmente per i sistemi di comando e controllo;

le dichiarazioni del professor Rubbia hanno sollevato speranze nelle popolazioni locali di soluzioni a breve termine, in relazione ai problemi occupazionali esistenti nel sito e nella provincia -:

se la proposta del professor Rubbia sia stata valutata dagli esperti nucleari dell'ENEA e quali conclusioni sono state raggiunte in merito a:

vantaggi in termini di sicurezza dello schema proposto dal professor Rubbia rispetto ai reattori convenzionali o di tipo innovativo attualmente considerati;

fattibilità dello schema proposto;

meriti reali in termini di impatto ambientale durante la sua via produttiva ed oltre;

economicità;

tempi di sviluppo di un eventuale impianto commerciale per la generazione di energia elettrica;

valore strategico per il nostro Paese della linea proposta dal professor Rubbia in ordine all'approvvigionamento di energia elettrica nei prossimi 20 anni;

valore economico percentuale di parti e componenti di Cirene utilizzabili per una eventuale riconversione nel senso auspicato dal professor Rubbia;

se non ritenga il Presidente del Consiglio dei ministri che su questi temi l'ENEA abbia il dovere di esprimersi chiaramente, con un documento tecnico a livello divulgativo, firmato dai suoi esperti nucleari, che distribuito agli organi di informazione, faccia chiarezza sui punti in questione, contribuendo alla rimozione di eventuali speranze malriposte generate nell'opinione pubblica da dichiarazioni non verificate, simili a quelle di segno contrario fatte ai tempi dell'incidente di Chernobyl;

se non ritenga il Presidente del Consiglio dei ministri che la disponibilità, la prontezza e la capacità di svolgere anche questo ruolo sia un elemento di giudizio per valutare l'utilità, come ente energetico, dell'ENEA che appare largamente impegnato in una miriade di iniziative scientifiche quasi sempre in sovrapposizione tematica e di metodo con altri enti di ricerca nazionali. (4-02097)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La soluzione innovativa in campo nucleare denominata « Energy Amplifier » (AE), è stata presentata per la prima volta a Ginevra, dal professore Rubbia, nel novembre 1993. Nel relativo progetto, ancora in forma preliminare e limitato ad alcuni aspetti di base, non si faceva menzione del possibile impiego di attrezzature appartenenti al reattore prototipo CIRENE la cui costruzione nel sito di Borgo Sabotino (LT) fu a suo tempo interrotta a seguito di decisioni governative e parlamentari.

Da un'analisi preliminare del progetto, nonché da quanto emerso in vari rapporti di valutazione prodotti da enti nazionali ed esteri ed in numerosi dibattiti in sedi internazionali cui ha partecipato lo stesso professore Rubbia, emergono alcune considerazioni che possono dare risposta agli specifici quesiti posti nel testo dell'interrogazione.

Per quanto riguarda i vantaggi in termini di sicurezza si fa presente che il sistema sottocritico rende certo lo spegnimento della reazione a catena, che invece nei reattori, anche della nuova generazione, è affidato a sistemi basati sull'intervento di barre di sicurezza.

Peraltro tale sistema, analogamente a quello dei reattori oggi in esercizio, resta soggetto a incidenti di perdita di refrigerazione e quindi deve essere adeguatamente progettato per fronteggiare tale eventualità e assicurare lo smaltimento del calore di decadimento che si genera in misura rilevante anche a reattore « spento ». Ai fini della sicurezza va anche sottolineato che la presenza di un vero e proprio impianto di riprocessamento del combustibile, con tutti i problemi di rilascio di radioattività durante il suo funzionamento normale, nonché l'accumulo di ingenti quantità di materiali altamente radioattivi, potrebbe creare situazioni di particolare pericolo in condizioni operative normali.

Per quanto concerne la fattibilità del sistema proposto si fa presente che, secondo gli schemi presentati in varie sedi (Stati Uniti, Giappone), si producono neutroni attraverso trasformazioni nucleari indotte in nuclei pesanti da protoni opportunamente accelerati. I neutroni vengono utilizzati in reattori « bruciatori » costituiti ad esempio da strutture sottocritiche a sali fusi nelle quali il combustibile è una miscela di Uranio e Torio; il combustibile esaurito è sottoposto a riprocessamento in continuo in modo da poter riutilizzare la frazione pregiata residua.

Per quanto attiene alle prospettive di una tale proposta, si ritiene opportuno fare le valutazioni che seguono.

La chimica dei sali fusi non è ben nota.

Il ciclo Uranio-Torio, che è completamente alternativo all'attuale linea dei reattori ad acqua, viene per ora utilizzato solo nella filiera HITGR (High Temperature Gas cooled Reactors), reattore che non ha incontrato alcun interesse industriale per gli alti costi di funzionamento. Inoltre l'adozione di tale ciclo comporterebbe una revisione completa delle attuali strategie del combustibile.

Ad oggi non sono stati costruiti acceleratori di adeguata potenza (1-2 GeV e correnti dell'ordine di centinaia di mA) anche se, come detto in precedenza, sono stati sviluppati, in vari Paesi, diversi progetti concettuali, tra i quali il progetto OMEGA del JAERI in Giappone e il PHOENIX dei Laboratori di Brookhaven negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'aspetto proliferazione, non sembra che tali impianti, pilotati da acceleratori, siano più resistenti di altri. Il ciclo Uranio-Torio è più soggetto al pericolo di proliferazione di un ciclo aperto, richiedendo necessariamente il riciclo del combustibile (sia pure effettuato all'interno dello stesso impianto); inoltre, la separazione continua dei prodotti di fissione toglie la principale barriera antiproliferazione, costituita dall'elevata radioattività del combustibile irraggiato.

Il passaggio da uno schema « sulla carta » ad un progetto che sia il risultato della ingegnerizzazione delle idee non è così scontato. L'accoppiamento acceleratore-reattore-impianto di riprocessamento necessita di una dettagliata valutazione di fattibilità anche in termini di costi del prototipo. Le macchine operanti su ciascun segmento, in particolare, costituiscono degli oggetti unici nel loro genere: ciascuna è stata progettata e costruita ad hoc per scopi ben precisi e per finalità non certo ottimizzate sul piano della produzione di energia. Qualora si volesse utilizzarle per scopi energetici, sarebbe necessario un programma notevole di investimenti per l'ingegnerizzazione del sistema e per l'industrializzazione dei componenti. In tale campo, finora, l'industria ha svolto essenzialmente il compito di fornitore di componenti e non di architetto-ingegnere del sistema necessario per verificare la fattibilità industriale di tali progetti. Si può certamente dire che il costo del sistema prototipo (acceleratore e reattore) sarebbe di varie migliaia di miliardi di lire.

In conclusione, sono necessari ulteriori approfondimenti sul piano dell'ingegneria del sistema, sulla fattibilità tecnologica ed impiantistica, principalmente per quanto riguarda gli aspetti operazionali (sicurezza in

funzionamento normale e continuità di esercizio; caratteristiche di regolazione; manutenibilità dei sistemi e componenti del reattore specialmente in relazione alle alte attivazioni presenti; praticabilità dell'adozione di un sistema a sali fusi con riprocessamento in continuo del combustibile). Per quanto concerne i meriti reali in termini di impatto ambientale si fa presente che il sistema basato sul ciclo Uranio-Torio presenta un inventario di attinidi (isotopi che costituiscono la frazione prevalente di rifiuti radioattivi a lunga vita) molto inferiore a quello del ciclo Uranio-Plutonio che si ha negli attuali reattori a fissione.

Molte incertezze sussistono sulla valutazione economica, per la quale occorrerebbe disporre di una definizione più dettagliata del progetto.

La principale incognita è rappresentata dai tempi di realizzazione di acceleratori con le caratteristiche richieste; inoltre le tecnologie innovative necessarie per alcuni sistemi del reattore e del ciclo del combustibile richiedono tempi e investimenti che possono essere valutati solo a fronte di un progetto più dettagliato e dei risultati di attività sperimentali a supporto.

Peraltro si ricorda il forte interesse internazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico associati al progetto EA. Per alcuni aspetti fondamentali si tratta di argomenti con valenze applicative più generali, per le quali l'interesse sussiste anche indipendentemente da problemi di approvvigionamento energetico e dalla proposta del professore Rubbia.

Si segnala, inoltre che vi sono stati contatti tra rappresentanti dell'ENEA e dell'ENEL e il professore Rubbia, che hanno portato tra l'altro alla visita all'impianto CIRENE e ad una prima verifica delle infrastrutture ivi esistenti.

Sulla base di valutazioni molto preliminari appare che le opere civili e le attrezzature esistenti rappresentano un patrimonio tecnologico, in grado di dare un contributo al soddisfacimento delle esigenze connesse al progetto EA. È inoltre certamente più facile ed economico realizzare un acceleratore adiacente al CIRENE che rea-

lizzare impianti della stessa complessità in prossimità di un acceleratore già esistente in qualche altro sito.

Non è stato possibile dare concreto seguito ai primi contatti, in quanto l'ENEA, come noto, non dispone di risorse finanziarie per supportare questo o altri specifici progetti nel campo del nucleare di fissione. D'altra parte va sottolineato che un progetto di tal genere, qualora ne fosse dimostrata la fattibilità e l'economicità da un punto di vista industriale, potrebbe essere soltanto portato avanti in un contesto internazionale, data la rilevanza degli sforzi tecnologici e degli investimenti finanziari relativi. Si ricorda in proposito che su tecnologie affini sono in atto programmi finanziati dal Department of Energy negli Stati Uniti (progetto ATW a Los Alamos) e dal JAERI in Giappone (progetto Omega).

Un impegno dell'ENEA sul progetto « Energy Amplifier » è quindi necessariamente subordinato alla acquisizione di adeguate risorse finanziarie che rendano credibile una proposta nazionale intesa a inserire tale progetto in una iniziativa in ambito Unione Europea o, ancora meglio, in un contesto internazionale più allargato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Clò.

ZEN. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

nel quadro della riorganizzazione territoriale delle Ulss del Veneto, e del vicentino in particolare, un problema a parte è rappresentato dalla collocazione degli attuali dirigenti che, con la riduzione del numero delle Ulss (come per l'Ulss n. 9 « Basso Vicentino »), saranno comunque posti in mobilità perché in soprannumero;

pur con la consapevolezza di questo fatto, l'Ulss n. 9 « Basso Vicentino » ha bandito un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un Direttore Amministrativo (10° livello), sulla cui effettiva utilità vi sono grosse perplessità, se solo si considera il fatto che, anche ammesso che il concorso possa svolgersi il

giorno successivo la scadenza del bando e cioè il 20 dicembre p.v., il vincitore non riuscirebbe a prendere servizio attesi i tempi deliberativi di nomina - entro la data del 31 dicembre 1994, giorno a partire dal quale l'Ulss n. 9 non esisterà più -:

se il Ministro non ritenga di sollecitare con tempestività l'attuale Direzione dell'Ulss n. 9 « Basso Vicentino » a revocare il detto Concorso per ovvie ragioni.
(4-06111)

RISPOSTA. - *Al fine di acquisire gli indispensabili elementi per poter rispondere all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella regione Veneto.*

Dai dati in tal modo pervenuti risulta che il Dipartimento per i Servizi Sanitari della regione Veneto, con nota del 15 dicembre 1994, aveva invitato il Commissario straordinario dell'allora operante Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Noventa Vicentina (VI) a « rappresentare con sollecitudine » le motivazioni che lo avevano indotto ad indire un pubblico concorso per la copertura del posto di Direttore Amministrativo (liv. 10°).

Con lettera del 30 dicembre 1994, il Commissario Straordinario dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 precisava che il concorso pubblico per un posto di Direttore Amministrativo (liv. 10°), concernente una posizione dirigenziale non apicale, era stato effettuato nel pieno rispetto delle norme contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante « Interventi correttivi di finanza pubblica » e delle relative disposizioni attuative della regione Veneto, ed era stato disposto a seguito delle dimissioni dal servizio di entrambi i dipendenti (Direttore Amministrativo C.S. liv. 11° e Direttore Amministrativo liv. 10°) del Settore Affari Generali e Personale.

Il concorso era stato preceduto dalle consuete procedure di mobilità, che avevano avuto esito negativo.

In particolare, il Commissario Straordinario interpellato sottolineava il fatto che

fra i requisiti per poter partecipare al concorso di Direttore Amministrativo (liv. 10°), veniva richiesto ai candidati - dipendenti di UU.SS.LL. - di documentare di aver prestato servizio per almeno 5 anni con qualifica dirigenziale di Vice Direttore Amministrativo (liv. 9°).

Proprio per questo, a detta dello stesso Commissario Straordinario della U.L.S.S. n. 9, il favorevole espletamento del concorso non avrebbe comportato alcun aumento numerico degli attuali dirigenti e, conseguentemente, alcun « significativo onere economico aggiuntivo ».

In data 31 gennaio 1995, il Direttore Generale dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 di Vicenza inviava al Dipartimento per i Servizi Sanitari della regione Veneto una nota in cui comunicava la sussistenza dell'interesse dell'U.L.S.S. n. 6 nei riguardi delle operazioni di concorso, conclusesi in data 14 gennaio 1995.

Pertanto, il Direttore Generale dell'U.S.S.L. n. 6 manifestava l'intenzione di disporre la presa d'atto del verbale dei lavori della Commissione giudicatrice, « subordinata peraltro la nomina del vincitore a provvedimento successivo in relazione alla verifica delle necessarie condizioni funzionali ed operative ».

D'altro canto, la Giunta regionale del Veneto aveva devoluto per l'anno 1994, alle UU.SS.LL. operanti nel proprio territorio una quota finanziaria vincolata all'eventuale autonoma assunzione di personale laddove i relativi posti da coprire risultassero previsti nella dotazione organica provvisoria rideterminata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 537/93, con la sola esclusione del personale apicale appartenente a tutti i ruoli.

Giove, tuttavia, ricordare che il protrarsi nel tempo delle normativa che limitava la possibilità di assumere personale non sanitario ha inciso profondamente sulla organizzazione del lavoro, ponendo peraltro, in seria difficoltà alcuni servizi, ed in particolare - ovviamente - quelli amministrativi.

Proprio in base a quanto finora dedotto, il Dipartimento per i Servizi Sanitari della regione Veneto ritiene che la situazione riferita nell'atto parlamentare possa trovare — nel rispetto della normativa vigente — autonoma soluzione, per effetto dell'interessamento dell'U.L.S.S. n. 6 di Vicenza che, a

seguito della complessiva carenza di personale amministrativo dirigenziale, si è dichiarata disposta ad inserire nella propria dotazione organica il candidato risultato vincitore del concorso, previa verifica delle condizioni funzionali ed operative.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-256
Lire 3300